SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 65

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 18 febbraio 1998)

INDICE

AVOGADRO: sull'insediamento di Bussana Vecchia (Imperia) (4-04271) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 4797

BARRILE ed altri: sulle disfunzioni nei servizi postali a Castrovillari (4-07689) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4799

BIANCO: sul lavoro agricolo occasionale (4-05884) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4799

BONATESTA: sulle notifiche per mancato pagamento dell'IRPEF (4-06075) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 4801

BONATESTA, COLLINO: sulla denuncia nei confronti dell'ex sindaco di Bernalda (Matera) Tataranno (4-07406) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4802

BONATESTA ed altri: sulla necessità di controlli relativi alla regolarità delle elezioni amministrative del 16 novembre 1997 per il comune di Roma (4-08620) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4804

BONFIETTI: sulle responsabilità nella vicenda della cosiddetta «banda della Uno bianca» (4-06247) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4805

BOSI: sulla gestione dei totalizzatori (4-08413) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) *Pag.* 4806

BRIGNONE: sui corsi di formazione del personale addetto alla prevenzione degli incendi (4-07946) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4807

CADDEO ed altri: sui concorsi per gli uffici statali periferici della Sardegna (4-04664) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 4809

CECCATO ed altri: sul Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (4-00837) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4811

CORRAO: sul trasferimento delle competenze previste dagli statuti delle province autonome di Trento e Bolzano (4-02225) (risp. BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*) 4812

COSTA: sul limite d'età per gli apprendisti (4-05686) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4813

CURTO: sull'inchiesta della procura della Repubblica di Brindisi sul riciclaggio di danaro sporco (4-07410) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 4814

DOLAZZA: *sull'export* militare (4-05632) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 4815

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

sui servizi di scorta (4-06812) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) *Pag.* 4817

FILOGRANA: sui rapporti fra la Banca di Roma e l'impresa di pulizia «La Milanese srl» (4-03485) (risp. PINZA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 4819

FIRRARELLO: sulla Sud Leasing spa di Bari (4-04435) (risp. PINZA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 4820

FOLLIERI: sulla casa circondariale di Riccia (4-04311) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 4821

FOLLONI: sull'Ente poste italiane (4-04333) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4823

sulla esclusione di alcune zone appenniniche della provincia di Parma dalla copertura del servizio di telefonia cellulare (4-07580) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4824

FOLLONI ed altri: sulle tariffe postali (4-07476) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4826

FORCIERI: sull'utilizzo di gas naturale nella centrale Enel della Spezia (4-05694) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*) 4827

FUMAGALLI CARULLI: sulla trasmissione della RAI «Blob» (4-04235) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4829

GAMBINI: sulla banda della Uno bianca (4-04254) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4830

GAMBINI ed altri: sulla banda della Uno bianca (4-03564) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4831

GERMANÀ: sulla rete di telefonia cellulare a Brolo (Messina) e nei comuni limitrofi (4-06942) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4833

sulla rete di telefonia cellulare nelle isole Eolie (4-07046) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4834

GUALTIERI ed altri: sulla mancata commemorazione ufficiale dell'anniversario della strage di piazza Fontana (4-08868) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) *Pag.* 4835

LA LOGGIA ed altri: sulla trasmissione della RAI «Blob» (4-04204) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4836

LAURO: sugli impianti di risposta installati nei centralini telefonici (4-06464) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4837

sulle cooperative *no-profit* (4-07143) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4839

sulla presenza di campi elettromagnetici nell'isola di Ischia (4-08040) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4840

LO CURZIO: sulle imposte di fabbricazione delle industrie petrolifere in Sicilia (4-06459) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 4841

MANFREDI: sulla diffusione dei programmi della televisione svizzera nel Verbano-Cusio-Ossola (4-02129) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4844

MANFROI: sulla vigilanza coordinata in materia di lavoro (4-07397) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4845

MANZI, MARCHETTI: sulla gestione del patrimonio immobiliare dell'INPDAP (4-02235) (risp. TREU, *ministro del lavoro* e *della previdenza sociale*) 4848

MANZI ed altri: sull'acciaieria AST di Terni (4-07439) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4849

MAZZUCA POGGIOLINI: sulle ultime elezioni amministrative per il comune di Roma (4-08985) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4850

MELUZZI: sulla vicenda dell'insegnante Rosalba Bernardi (4-06559) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4852

MIGNONE: sulle tariffe postali (4-07744) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4854

MINARDO: sulla filiale dell'Ente poste di Palermo (4-04092) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4855

sulla filiale dell'Ente poste di Palermo (4-04357) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4858

MONTELEONE: sul museo di Metaponto (4-08842) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*) *Pag.* 4861

MORO: sull'aggiudicazione di una gara d'appalto indetta dal Ministero delle finanze per l'informatizzazione del catasto (4-04697) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 4862

MUNDI: sulla giunta comunale di San Severo (Foggia) (4-05324) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4864

PASTORE: sulla disciplina delle omologazioni degli atti societari (4-07504) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 4866

sull'azione disciplinare promossa contro alcuni magistrati della corte d'appello di Milano (4-08106) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 4867

PIERONI: sul contratto di lavoro per il personale dell'Ente poste (4-08038) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4869

PREIONI: sulla copertura assicurativa-previdenziale per i dipendenti delle camere di commercio (4-02510) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*) 4871

RAGNO: sull'attività dei vigili del fuoco a Messina (4-05168) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4872

SALVATO: sull'inserimento delle mansioni di bidello nei lavori socialmente utili deciso dal comune di Livorno (4-07786) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4873

SEMENZATO: sull'abbattimento di alcune piante all'interno della ex Scuola militare di educazione fisica di Orvieto (4-04648) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 4875

SERENA: sui tributi gravanti sulle associazioni di volontariato (4-00588) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 4877

SERVELLO: sullo schema di decreto relativo agli enti locali (4-07862) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) *Pag.* 4878

SILIQUINI: sui termini per l'aggiornamento catastale dei fabbricati (4-07627) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 4880

SPECCHIA: sull'incendio verificatosi nella zona umida di Torre Guaceto (Brindisi) nel giugno 1997 (4-06733) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4882

TABLADINI: sui concorsi indetti dall'INAIL (4-08171) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4883

TAPPARO ed altri: sul problema dei curdi (4-08281) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 4885

THALER AUSSERHOFER: sull'eurotassa (4-08924) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 4887

TONIOLLI: sul settore dei foraggi (4-06037) (risp. PINTO, *ministro per le politiche agricole*) 4888

TRAVAGLIA: sul giudice dottor Carlo Crivelli (4-06094) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 4891

VEGAS: sull'eurotassa (4-07828) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 4892

VELTRI ed altri: sugli interventi per la tutela del bacino del Mediterraneo (4-02381) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 4893

WILDE: sulla controversia che oppone i fratelli Zubani ed il comune di Brescia (4-08073) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4897

sulla controversia che oppone i fratelli Zubani ed il comune di Brescia (4-08871) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4898

AVOGADRO. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Premesso:

che il 23 febbraio del 1887 un terremoto distrusse il borgo di Bussana Vecchia in provincia di Imperia;

che al momento del terremoto non esisteva catasto e gli atti di proprietà, custoditi in gran parte in parrocchia, andarono distrutti col sisma;

che lo Stato non ha mai fatto nulla, nè nell'immediato nè in seguito, per chiarire i titoli di proprietà dei vari edifici, limitandosi ad ufficiose rivendicazioni da parte del demanio;

che, dopo anni di abbandono, sul finire degli anni Sessanta un gruppo di artisti, artigiani e uomini di cultura, costituiti nella «Comunità artistica internazionale di Bussana Vecchia», ha occupato i ruderi terremotati dando vita ad un insediamento unico nel suo genere in tutto l'entroterra ligure;

che tale insediamento è diventato una rilevante attrattiva turistica;

che grazie agli interventi operati da questi occupanti l'antico borgo ha mantenuto le sue meravigliose caratteristiche, salvandosi sia dal degrado che dalle speculazioni;

che di fatto gli attuali abitanti risultano essere, per il comune di Sanremo, residenti regolari che regolarmente pagano le varie tasse, sui rifiuti, sulle arti e professioni, la luce, l'acqua ed il telefono;

che ora, a centodieci anni dal terremoto, il tribunale di Sanremo con una sua sentenza ha stabilito che il borgo appartiene allo Stato;

che in virtù di questa sentenza gli abitanti di Bussana Vecchia si trovano di fronte alla scelta o di lasciare le case che con il loro lavoro hanno salvato dalla rovina ed il borgo che hanno rivitalizzato o di pagare all'erario un pesante indennizzo per gli anni di occupazione, certamente superiore a quello che le modeste attività artistiche o artigiane possono consentire,

si chiede di conoscere:

se questo tardivo ed intempestivo intervento della giustizia non potesse in qualche modo essere evitato;

se il ruolo di tutore del patrimonio architettonico di Bussana Vecchia, svolto in tutti questi anni dal comitato, non meritasse una maggiore considerazione in sede giudiziaria e non fosse motivo sufficiente per una sentenza meno asettica, anche in considerazione del valore artistico, culturale e turistico che questo insediamento è venuto ad assumere in questi anni in cui lo Stato è rimasto totalmente assente da Bussana Vecchia;

se non si ritenga opportuno che in sede di appello la vicenda di Bussana Vecchia venga esaminata sotto un punto di vista meno burocratico e più vicino alla realtà delle cose, anche in considerazione del fatto

che tale borgo sotto la proprietà del demanio sarà destinato a ritrasformarsi in un cumulo di macerie;

se il Ministro in indirizzo intenda in qualche modo interessarsi direttamente del problema esposto.

(4-04271)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunicano le seguenti informazioni, fornite a questo Ministero dal Presidente del tribunale di Sanremo.

I procedimenti civili regolamento n. 1579 del 1989 ed altri riuniti, vertenti tra Romano Salvatore + 14 c/ Ministero delle Finanze, iniziarono con citazioni notificate nell'ottobre del 1989 da Romano Salvatore ed altri 14 in opposizione alle ordinanze con le quali l'Amministrazione Finanziaria aveva ai predetti ingiunto di pagare somme di denaro a titolo di risarcimento danni da occupazione abusiva di immobili ubicati nel Comune di Sanremo, zona di Bussana Vecchia, assumendone l'appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi dell'articolo 827 del codice civile.

Il Ministero delle finanze, costituitosi in giudizio, chiedeva, oltre la reiezione delle opposizioni, la condanna degli opponenti al rilascio degli immobili detenuti, oltre ai danni.

La causa ha avuto una laboriosa istruttoria, con produzione a più riprese di documenti, anche a seguito di un'ordinanza collegiale del 7 aprile 1992 ed è stata ritenuta in decisione all'udienza del 21 giugno 1996.

Con sentenza non definitiva depositata in data 15 ottobre 1996, il tribunale di Sanremo, pur revocando le ordinanze-ingiunzione per difetto di potere della pubblica amministrazione, accoglieva la tesi dell'Amministrazione, condannando gli occupanti al rilascio dei beni detenuti *sine titulo* e rigettando, altresì, la domanda degli opponenti di riconoscimento delle migliorie.

Con la sentenza, provvisoriamente esecutiva *ex lege* sul punto, le parti venivano rimesse in istruttoria per la domanda di risarcimento danni (proposta dall'Amministrazione Finanziaria).

Avverso la sentenza non definitiva gli opponenti hanno presentato appello immediato ed il giudice istruttore, su accordo delle parti, ha sospeso di provvedere sulla CTU valutativa del danno, già disposta con sentenza non definitiva, all'esito quantomeno della decisione della C.A. di Genova in punto inibitoria.

Ciò premesso, si osserva come il Ministro guardasigilli non abbia veste istituzionale per «interessarsi direttamente del problema esposto», come richiesto dall'interrogante, in quanto detto problema ha già costituito oggetto di un provvedimento giurisdizionale che, risultando legittimamente adottato, non può essere sindacato in sede amministrativa; nè alcuna competenza di carattere politico-amministrativo può ritenersi attribuita al Ministro in ordine a questioni di tal genere.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(13 febbraio 1998)

BARRILE, BRUNO GANERI, VELTRI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che nella città di Castrovillari (Cosenza) da alcuni mesi si verificano gravi disfunzioni nell'espletamento dei servizi postali a causa delle condizioni disastrose in cui versa il locale ufficio postale;

considerato che tali disfunzioni sono riconducibili alla soppressione del servizio recapito tramite fattorino e al mancato recapito della corrispondenza ordinaria;

preso atto che dopo le vibrate proteste dei cittadini, di associazioni ed enti il sindaco di Castrovillari ha inoltrato formali proteste al Ministro competente, all'Ente poste ed al prefetto di Cosenza senza alcuna risposta e senza alcun miglioramento del servizio, anzi si è avuto un ulteriore peggioramento della situazione;

esprimendo preoccupazione per lo stato di tensione che esiste tra la popolazione della città calabrese,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare nei confronti dell'Ente poste al fine di pervenire al superamento di tale situazione di insufficienza e per garantire un adeguato livello di qualità dei servizi. (4-07689)

(24 settembre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente Poste Italiane – interessato in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che i disagi verificatisi presso l'agenzia postale di Castrovillari (Cosenza) sono dipesi da una momentanea indisponibilità di personale da adibire al recapito dei telegrammi e degli espressi, circostanza questa che ha provocato dei ritardi nella consegna dei predetti effetti postali.

Al fine di risolvere tale problema, che ha comportato delle disfunzioni anche nel recapito della corrispondenza ordinaria, la filiale di Cosenza – ha proseguito l'ente – ha disposto l'assunzione di n. 100 unità con contratto a tempo determinato, alcune delle quali sono state destinate all'agenzia di Castrovillari, rendendo, pertanto, possibile ripristinare la consegna dei telegrammi e degli espressi tramite fattorino e riportare tutto il settore del recapito ai normali livelli di operatività.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(7 febbraio 1998)

BIANCO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il settore agricolo è caratterizzato da una forte rigidità nei rapporti di lavoro, da una grande instabilità occupazionale e da stagionalità nel lavoro che comportano impiego di manodopera in nero;

che è necessario anche per il settore agricolo ridurre i già pesanti oneri contributivi snellire le innumerevoli procedure democratiche semplificando gli adempimenti;

che è necessario estendere al mercato agricolo il *part-time*, l'apprendistato e il lavoro interinale;

che lo schema di decreto-legge esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 14 febbraio 1997 lattuativo della delega conferita dall'articolo 2 della legge n. 335 del 1995 in materia di previdenza agricola, poteva essere, secondo lo scrivente, una buona occasione per recepire le istanze e le promesse assunte in materia di semplificazione e minore onerosità per la manodopera in vendemmia, ai pari di alcune agevolazioni che vengono introdotte a favore delle grosse aziende;

che in questi giorni si assiste, nel Veneto, all'inasprirsi dei controlli, in particolare nel Veronese per la raccolta delle fragole;

che questi controlli potrebbero dare il via al riaccendersi del contrasto in materia di lavoro occasionale già evidenziato nel passato;

che sarebbe alquanto improduttivo e poco qualificante contrapporre a «promesse» di nuova regolamentazione in materia ispezioni e controlli di apparati burocratici che alla fine danneggiano e disturbano le aziende che lavorano proprio nel periodo di maggior impegno,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia l'intenzione del Governo per risolvere l'annosa questione del lavoro agricolo occasionale.

(4-05884)

(20 maggio 1997)

RISPOSTA. – Nell'atto parlamentare indicato in oggetto l'interrogante solleva la questione relativa all'opportunità socio-politica di estendere al settore primario forme di flessibilità e possibilità di addestramento specifico, nell'ottica di consentire il rilancio produttivo a minor costo, favorendo nel contempo l'occupazione giovanile e stagionale.

A tal proposito si fa presente che quanto auspicato nel documento ispettivo è stato introdotto dalla legge 196/97, nella parte in cui (articolo 13, comma 7) ammette l'adattamento negoziale della norma sul rapporto a tempo parziale (ex articolo 5, 1. 863/84 e succ.mod.) al settore agricolo, fermo restando che l'area di contrattazione venga svolta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; nonchè nella parte in cui (articolo 16, comma 1) specifica che il rapporto di apprendistato interessa «tutti i settori» con ciò stesso esplicitando quanto già insito nella disciplina del 1955 e, in particolare, nella legge n. 56/87, articolo 21, comma 4; nonchè, infine, nell'articolo 1, co. 3, legge 196 citata, riferito alla sperimentazione di estrazione negoziale volta ad introdurre contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

Sta di fatto, nondimeno, che il ricorso al lavoro nero è un problema grave, a fronte del quale non sempre sono sufficienti l'alleggerimento dei vincoli, la minor rigidità nell'utilizzo della manodopera, le agevolazioni contributive e fiscali collegate all'instaurazione di determinati tipi di rapporti di lavoro subordinato.

In proposito, bisogna far riferimento alla legge n. 608/1996 che, all'articolo 9-*bis*, comma 14, ai fini del potenziamento dei servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa lavoristica e di legislazione sociale prevede l'istituzione di un reparto dell'Arma dei carabinieri articolato in dipendenze funzionali degli ex Ispettorati del lavoro.

Quanto, poi, all'esigenza rappresentata dall'interrogante di massima semplificazione degli adempimenti aziendali, occorre far riferimento all'articolo 9 della summenzionata legge che abilita i datori di lavoro a procedere direttamente a tutte le assunzioni, fermo restando l'obbligo di assumere i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento con l'onere di inviare alla sezione circoscrizionale dell'impiego, entro 5 giorni dall'assunzione, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(29 gennaio 1998)

BONATESTA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nell'ottobre 1996 a moltissimi contribuenti sono state notificate cartelle esattoriali dove venivano iscritte a ruolo somme per ritardato pagamento di IRPEF relativo alle retribuzioni dei propri dipendenti per l'anno 1990;

che da una successiva verifica effettuata anche a seguito di numerose interrogazioni parlamentari si arrivò a definire che il ritardo nei versamenti non era dovuto a incuria dei contribuenti ma ad uno sciopero nazionale delle esattorie o meglio dei concessionari alla riscossione avvenuto il 20 giugno del 1990, tanto che numerose esattorie certificarono tale fatto apponendo sulla matrice dei pagamenti un timbro con il quale dichiaravano che tale giorno erano chiuse per sciopero;

che nel 1990 i suddetti tipi di bollettini potevano essere pagati solo presso le esattorie, a differenza degli attuali pagamenti che possono essere effettuati presso gli istituti di credito, a seguito della istituzione del conto corrente fiscale;

che, a seguito di quanto verificatosi, il Ministero delle finanze ritenne di dover tranquillizzare i contribuenti a mezzo stampa;

che la direzione regionale delle entrate per il Lazio esortò gli stessi contribuenti a non intraprendere forme di contenzioso, assicurando che le cartelle sarebbero state annullate automaticamente dal centro di servizio delle imposte dirette di Roma;

che qualche giorno fa le esattorie di competenza hanno inviato ai suddetti contribuenti avvisi di mora per quelle cartelle, che di fatto non sono state annullate,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per sanare tale situazione che palesemente si è ingenerata per errori non imputabili ai contribuenti;

quali provvedimenti s'intenda adottare nei confronti dei funzionari che divulgano notizie che ingenerano situazioni imbarazzanti, considerato che dopo l'avviso di mora le esattorie procedono alla riscossione coatta delle somme, anche a mezzo pignoramento.

(4-06075)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel rappresentare la situazione venutasi a creare nel Lazio per la notifica, nell'ottobre del 1996, di cartelle esattoriali inerenti il ritardato versamento delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta dell'IRPEF relative all'anno 1990 dovuto non ad incuria dei contribuenti, ma ad uno sciopero nazionale dei Concessionari della riscossione avvenuto il 20 giugno 1990 (certificato con l'apposizione di specifico timbro sulla matrice dei pagamenti), chiede di conoscere quali provvedimenti questo Ministero intenda adottare per sanare tale situazione.

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha rilevato che il Centro di servizio di Roma ha effettuato iscrizioni a ruolo per tardivo versamento della ritenuta d'acconto sia per fattispecie collegate alla interruzione del servizio da parte del concessionario della riscossione, a causa del predetto sciopero, sia per quelle inerenti ai versamenti effettuati dai contribuenti oltre i termini di legge.

Il suddetto Dipartimento ha, quindi, rappresentato che, per quanto concerne il ritardo causato dall'interruzione del servizio di riscossione il giorno 20 giugno 1990, il Centro di servizio di Roma ha provveduto d'ufficio (ex articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) ad effettuare n. 12.324 partite di sgravio, confluite in elenco in data 7 febbraio 1997.

Pertanto, il medesimo Dipartimento ha evidenziato che gli avvisi di mora, notificati dai competenti Concessionari della riscossione, vanno imputati alle iscrizioni a ruolo correlate ai versamenti tardivi effettuati dai contribuenti.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 gennaio 1998)

BONATESTA, COLLINO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nell'anno 1995 l'allora consigliere comunale ed assessore del comune di Bernalda (Matera), Eustachio Bia, aveva denunciato per alcune vicende edilizie, alla procura della Repubblica presso il tribunale di Matera, l'allora sindaco di Bernalda ed attuale presidente della provincia di Matera, Angelo Gabriele Tataranno;

che la procura materana, a seguito dell'esposto, aveva convocato in audizione il suddetto Tataranno come teste;

che nel corso di tale audizione l'allora sindaco di Bernalda aveva riferito di aver appreso, da due imprenditori, di richieste economiche avanzate dall'allora assessore Bia per «risolvere» alcune questioni edilizie riferite al territorio di Metaponto, zona di Bernalda;

che il tribunale di Matera, a seguito di tali dichiarazioni, aveva disposto nel 1995 un'inchiesta ed il successivo rinvio a giudizio nei confronti dell'ex consigliere comunale di Bernalda, Eustachio Bia;

che analogo provvedimento veniva intanto disposto anche, con riferimento all'esposto del Bia e per la vicenda inizialmente denunciata, nei confronti del Tataranno;

che il tribunale di Matera, dopo aver verificato l'assoluta infondatezza dell'esposto per bocca degli imprenditori citati, ha assolto in queste settimane, perchè il fatto non sussiste, l'ex consigliere comunale Eustachio Bia;

che il suddetto Bia ha adesso presentato denunzia per calunnia nei confronti dell'ex sindaco di Bernalda ed attuale presidente della provincia di Matera, Angelo Gabriele Tataranno;

che le spese di giudizio sopportate dal Bia a seguito dell'esposto del Tataranno ammontano a diversi milioni di lire;

che il comune di Bernalda non ha voluto riconoscere il rimborso di tali spese con la motivazione di non avere a supporto indicazioni certe ed univoche di comportamento;

che invece le circostanze riferite e alla base dell'inchiesta avviata a seguito dell'esposto del Tataranno trovavano proprio una premessa e causalità nell'incarico di assessore svolto dal Bia;

che nel frattempo il tribunale di Matera deve ancora giudicare in dibattimento, per la vicenda denunciata dal Bia, l'ex sindaco di Bernalda, Tataranno,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per far sì che si proceda tempestivamente al rimborso delle spese giudiziali ingiustamente sopportate dal Bia perchè scaturite da un esposto poi risultato assolutamente infondato,

se non sia il caso di provvedere perlomeno alla sospensione dall'attuale incarico del presidente della provincia di Matera, Angelo Gabriele Tataranno.

(4-07406)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – La questione esposta dall'interrogante è stata già esaminata dal competente ufficio ministeriale, che ha sostenuto l'ammissibilità della refusione delle spese legali sostenute dagli amministratori per la propria difesa in giudizio nel caso in cui il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione e non sussistano conflitti di interessi con l'amministrazione comunale.

Il 9 dicembre scorso il comune di Bernalda ha adottato la deliberazione di rimborso delle spese legali cui si fa riferimento nell'interrogazione sopra riportata.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(9 febbraio 1998)

BONATESTA, MARRI, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che in occasione delle elezioni amministrative del 16 novembre 1997 per il comune di Roma si è verificata la strana situazione per la quale numerosi condidati di una stessa lista hanno ottenuto zero voti;

che, in particolare, ciò è accaduto per liste quali Lega d'azione meridionale, Lista civica alternativa ai partiti, Partito umanista, Italia unita, Unione democratica, Verdi federalisti, Fiamma tricolore e Lista Pannella;

che infatti in ciascuno degli schieramenti suindicati è possibile rilevare casi di candidati che nè hanno ottenuto voti nè si sono autovotati;

che anche a elezioni ultimate, stando a quanto riportato da più organi di stampa, non è stato possibile reperire i candidati «fantasma» i cui nomi, la maggior parte delle volte, non compaiono neanche sugli elenchi telefonici;

che, così stando le cose, appare legittimo il dubbio che irregolarità più o meno gravi possano essersi verificate nella fase di preparazione delle liste stesse, irregolarità in grado forse di condizionare l'esito finale delle votazioni stante la presenza di liste che avrebbero potuto non possedere i requisiti richiesti dalla legge elettorale,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi del verificarsi di simili episodi;

se, alla luce di quanto accade, non si ritenga di dover istituire una commissione d'inchiesta al fine di verificare la veridicità e la trasparenza delle candidature, nonchè la regolarità delle procedure che hanno portato alla presentazione delle liste in cui il fenomeno dei candidati «fantasma» o che comunque non si sono nemmeno autovotati assume dimensioni oggettivamente preoccupanti.

(4-08620)

(20 novembre 1997)

RISPOSTA. – Il testo unico 16 maggio 1960, n. 570, recante norme sulla elezione di consigli comunali, demanda alla esclusiva competenza delle commissioni elettorali circondariali l'esame della documentazione presentata dai partiti o gruppi politici e la conseguente ammissione delle relative liste di candidati alla competizione elettorale.

D'altro canto, non è consentita l'adozione di alcun provvedimento amministrativo di natura giustiziale, in quanto la legge (articolo 83/11 del testo unico n. 570/1960) consente a qualsiasi elettore del comune o a chiunque altro vi abbia diretto interesse di proporre impugnativa avverso le operazioni elettorali dinanzi al TAR territorialmente competente.

Quanto al particolare fenomeno riscontrato, è da considerare, quale possibile concausa, la circostanza per cui nelle consultazioni comunali l'elettorato passivo è esteso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154, a tutti gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica, mentre l'elettorato attivo è limitato agli iscritti nelle liste elettorali del comune.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(10 febbraio 1998)

BONFIETTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Considerato:

che la sentenza emessa il 31 maggio 1997 relativa alla cosiddetta «Banda della Uno bianca» ha considerato il Ministero dell'interno responsabile in solido con gli imputati dei reati compiuti dal 1987 al 1994;

che già nella relazione Serra, ordinata dal Ministero stesso, erano obiettivamente rilevate le responsabilità della questura di Bologna e del Ministero dell'interno,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno arrivare ad una transazione con le parti e non percorrere più oltre la via giudiziaria;

se non si ritenga opportuno rivalersi nei confronti di tutti i componenti della catena gerarchica che doveva controllare il comportamento dei Savi sia all'interno della questura di Bologna, sia all'interno del Ministero.

(4-06247)

(4 giugno 1997)

RISPOSTA. – A seguito delle pronunce delle Corti d'assise di Rimini e Bologna questo Ministero ha avviato le procedure per il risarcimento dei danni nei confronti del comune di Rimini e di altre parti civili.

In particolare, alla signora Ferraresi è stata riconosciuta la provvisionale di 50 milioni di lire, il cui pagamento è stato liquidato il 3 ottobre 1996.

15 miliardi e 945 milioni di lire sono stati invece riconosciuti, a titolo di risarcimento danni, in favore di altre parti civili costitutesi in giudizio.

Inoltre, a titolo di provvisionale sulla definitiva liquidazione dei danni, questa amministrazione dovrà corrispondere ad altre parti civili la somma complessiva di 2 miliardi e 889 milioni di lire.

Pur in presenza dell'appello, interposto avverso le due sentenze, è stato disposto, per l'estrema gravità dei fatti, l'avvio immediato della procedura per la liquidazione delle somme.

Di ciò è stato informato il sindaco di Bologna nel corso di un incontro tenuto nella prima decade dello scorso mese.

Il 23 gennaio, infine, la prefettura di Bologna è stata invitata a informare dell'avvio delle procedure le parti civili e i rispettivi avvocati e ad avviare gli adempimenti istruttori necessari per l'adozione dei formali provvedimenti di autorizzazione al pagamento.

Ovviamente, l'entità definitiva del risarcimento potrà essere accertata solo nell'ulteriore corso del giudizio.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(5 febbraio 1998)

BOSI. – *Ai Ministri delle finanze e per le politiche agricole.* – Premesso:

che lo scrivente in data 25 febbraio 1997 ha presentato l'interrogazione n. 3-00757 riguardante la Tris nazionale, rimasta ad oggi senza risposta;

che negli ultimi mesi sono aumentate le incertezze causate dalla precaria gestione dei totalizzatori;

che questa situazione di disagio è stata lamentata anche dai *drivers*, che hanno promosso alcuni scioperi;

che in particolare nell'ambiente ippico si lamenta che la chiusura delle ricevitorie delle scommesse avverrebbe non prima ma dopo la partenza dei cavalli;

che i suddetti episodi verrebbero a compromettere la regolarità delle giocate, in quanto le quotazioni fissate al momento della partenza verrebbero modificate nel corso delle gare;

che queste vicende stanno provocando la diminuzione del numero e del volume delle giocate con conseguenti danni erariali,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per affrontare in tempi brevi la questione relativa alla gestione dei totalizzatori al fine di assicurare il corretto svolgimento delle gare e, di conseguenza, maggior trasparenza e correttezza delle scommesse.

(4-08413)

(7 novembre 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nell'evidenziare le incertezze sorte nell'ambiente ippico a causa della precaria gestione dei totalizzatori, ha chiesto di conoscere quali iniziative questa amministrazione intenda adottare al fine di assicurare «il cor-

retto svolgimento delle gare» nonchè maggiore trasparenza e correttezza nelle scommesse di che trattasi.

Al riguardo, si osserva in via preliminare che attualmente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1942, n. 315, la vigilanza sulla corsa dei cavalli spetta al Ministero dell'agricoltura e foreste (ora Ministero per le politiche agricole), il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Tuttavia si fa presente che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 3, comma 78, ha previsto l'emanazione di un apposito regolamento per il riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonchè al riparto dei relativi proventi.

La *ratio* del previsto regolamento, già predisposto da questa amministrazione ed attualmente all'esame del Consiglio di Stato, è quella di assicurare trasparenza e correttezza nel settore delle scommesse, attraverso la previsione di specifiche disposizioni miranti, fra l'altro, a riconoscere più incisivi poteri di controllo fiscale all'amministrazione finanziaria alla quale è riservata anche la gestione del totalizzatore nazionale nonchè a garantire la regolarità delle gare per mezzo di apposite commissioni di vigilanza.

È inoltre previsto che il predetto regolamento riservi al Ministero delle finanze, d'intesa con quello per le politiche agricole, l'attribuzione (mediante gare ad evidenza pubblica) delle concessioni per l'esercizio delle scommesse, rendendo, tra l'altro, obbligatoria la intestazione a persone fisiche delle azioni aventi diritto di voto e delle quote delle società di capitali concessionarie per l'esercizio delle scommesse e prevedendo la revoca delle concessioni al venir meno dei requisiti di idoneità e di solidità finanziaria precedentemente richiesti ed accertati.

Con il predetto provvedimento normativo, pertanto, verrà riordinata la complessiva disciplina, organizzativa funzionale e fiscale, dei giochi e delle scomesse relativi alle corse dei cavalli al fine di garantire maggiore trasparenza e credibilità, come auspicato dall'onorevole interrogante.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 gennaio 1998)

BRIGNONE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso: che la circolare del Ministero dell'interno n. 770/6104 del 12 marzo 1997, relativa ai corsi di formazione del personale addetto, nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli incendi, non sembra distinguere, tra le aziende, quali debbano soggiacere agli obblighi dettati dal decreto legislativo n. 626 del 1994, si chiede di sapere se, ancor prima di verificare la congruità tra il dettato legislativo e le direttive impartite, non si ritenga che vada tenuto presente che esistono nella realtà economica nazionale imprese, in particolare artigiane, che sono

composte mediamente da un numero di persone assai ridotto (spesso 2 o 3, comprensive di titolari, soci e collaboratori familiari), e se non si ritenga di valutare quindi l'opportunità di discernere tra gli obblighi di formazione e quelli di informazione in relazione all'entità dell'azienda. (4-07946)

(8 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Preliminarmente occorre rammentare che il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dispone un vero e proprio obbligo a carico del datore di lavoro che deve provvedere affinchè ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza antincendio, con particolare riferimento al posto di lavoro e alle proprie mansioni.

L'individuazione e l'adozione dei criteri di impostazione e attuazione della valutazione dei rischi, e quindi dei conseguenti programmi di formazione e informazione più adatta a contenere gli stessi, rientrano nella sfera delle autonome determinazioni del datore di lavoro, di cui, peraltro, è responsabile in prima persona.

Ovviamente può verificarsi il caso che il datore di lavoro, a seguito della valutazione di cui sopra, ritenendo che il rischio d'incendio sia bassissimo decida, assumendosene la responsabilità, di non effettuare alcuna attività di formazione anticendio.

In ogni caso, la formazione per gli addetti antincendi è obbligatoria per le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco, al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi, elencate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 25 maggio 1959 tabelle A e B e nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modificazioni e integrazioni.

La formazione deve includere, possibilmente, delle esercitazioni pratiche sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale e sulle procedure di evacuazione.

Nei piccoli luoghi di lavoro, le esercitazioni in parola consistono semplicemente nel coinvolgere il personale a percorrere le vie di esodo, nell'identificare le porte resistenti al fuoco e l'ubicazione dei dispositivi per l'allarme e le attrezzature di spegnimento.

La lettera circolare di questo Ministero n. 770 del 12 marzo 1997, richiamata nell'interrogazione, dà, pertanto, temporanea attuazione alla normativa surrichiamata, nelle more dell'adottando decreto interministeriale previsto dall'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, allo scopo di dare uniformità di indirizzo nell'attività di formazione in argomento.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(2 febbraio 1998)

CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1995, è stata riconfermata al rappresentante del Governo per la regione Sardegna la delega ricevuta precedentemente a bandire concorsi unici per gli uffici periferici delle amministrazioni statali nell'isola;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è il frutto di un'intesa tra il Governo, la giunta regionale e le organizzazioni sindacali finalizzata a garantire all'isola *standard* quantitativi e qualitativi negli uffici statali simili a quelli del resto dell'Italia;

che una simile iniziativa risponde all'esigenza di coprire i vuoti negli organici della pubblica amministrazione dovuti spesso al fatto che molti vincitori di concorso rifiutano di trasferirsi nell'isola;

che in data 26 marzo 1993 la rappresentanza del Governo per la Sardegna ha bandito un concorso per complessivi 62 posti di assistente amministrativo, successivamente portati a 80 posti;

che in data 18 febbraio 1997 il Ministero ha bandito un concorso per assistente tributario di VI livello per il centro di servizio di Cagliari per 35 posti, richiedendo prove d'esame consistenti in una unica prova attitudinale, quindi con una selettività inferiore a quella del precedente concorso unico;

che questo comportamento appare illogico e contraddittorio perchè non rispetta decisioni già assunte, aggrava i costi dell'amministrazione per la copertura dei posti e non si dimostra in grado di rispondere con efficacia alla necessità di assumere con tempestività il personale necessario;

che per di più questa decisione è destinata ad essere impugnata in sede amministrativa,

si chiede di conoscere:

quali siano i motivi che portano a disattendere gli impegni già assunti;

se non si ritenga di correggere questo errore procedendo ad assumere in servizio i 35 assistenti tributari attingendoli dalla graduatoria esistente presso la rappresentanza del Governo per la regione sarda. (4-04664)

(11 marzo 1997)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione cui si risponde, gli onorevoli interroganti contestano l'operato dell'amministrazione finanziaria in merito al bando del concorso pubblico per esami a 35 posti di assistente tributario, pubblicato nella *Gazzatta Ufficiale* n. 14 del 18 febbraio 1997, in quanto, contrariamente a quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 1995, non si sarebbe tenuto conto delle graduatorie degli idonei dei concorsi unici espletati dal Rappresentante del Governo per la regione Sardegna.

Al riguardo, la compente Direzione generale degli affari generali e del personale ha comunicato che, a seguito di un riscontro effettuato a

suo tempo presso gli uffici finanziari della regione Sardegna, avendo rilevato una situazione di carenza di personale, ha ritenuto opportuno predisporre i provvedimenti necessari per l'assunzione di n. 4 unità per l'VIII qualifica funzionale e di n. 7 unità per la VI qualifica funzionale, tenuto conto delle graduatorie degli idonei dei concorsi unici già espletati e messi a disposizione dalla rappresentanza del Governo per la regione Sardegna.

Tuttavia, tali provvedimenti sono stati restituiti dalla ragioneria centrale la quale ha ritenuto di non poterli sottoporre a registrazione, atteso che i bandi dei concorsi «*de quibus*», non essendo stati banditi dal Ministero delle finanze, si ponevano al di fuori della regola di cui è destinataria questa amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 45 e 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Per tali motivi, ed in attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1980, n. 702, e del 28 novembre 1980, n. 787 (recanti norme speciali per l'assunzione del personale dei Centri di servizio del Ministero delle finanze, in deroga ad ogni altra normativa), l'amministrazione finanziaria ha bandito i concorsi per i centri di servizio di Cagliari e Trento (compreso quello a 69 posti nel profilo professionale di assistente tributario - VI qualifica funzionale) al fine di provvedere alla copertura delle dotazioni organiche di uffici periferici dell'amministrazione finanziaria.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 gennaio 1998)

CECCATO, CASTELLI, TABLADINI, LAGO, PERUZZOTTI, TAPPARO, CRESCENZIO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la legge n. 422 del 1993 con la quale sono state stabilite le norme per il rilascio delle concessioni alle emittenti radiotelevisive locali, cristallizzando una situazione che le vede estremamente penalizzate rispetto a quelle nazionali, stabilì, tra l'altro, che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni avrebbe dovuto provvedere, entro un anno dalla data di pubblicazione della stessa legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, a revisionare il Piano di cui trattasi ai fini della sua applicazione;

che a distanza di quasi tre anni dalla promulgazione della legge n. 422 del 1993 il piano nazionale di assegnazione delle frequenze non solo non è stato revisionato, ma addirittura sembra finito nel dimenticatoio dal momento che l'ex ministro Gambino del passato Governo non si è nemmeno peritato di farne menzione nel decreto-legge 26 aprile 1996, n. 216 (che sicuramente non potrà essere convertito nei termini prescritti), con il quale ci si è preoccupati soprattutto di creare le condizioni per favorire l'acquisizione di emittenti radiotelevisive più piccole da parte di emittenti nazionali e interregionali, tutto ciò ancora una volta in gravissimo danno della emittenza radiotelevisiva locale che da ben

cinque anni aspetta il varo definitivo del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze ai fini della loro assegnazione;

che bisogna infatti tenere presente che il *gap* tecnico tra le emittenti televisive nazionali e quelle locali è enorme, per cui si può affermare senza tema di smentita che, mentre le prime si vedono tutte più o meno bene, le seconde si vedono tutte più o meno male; ciò è il frutto sicuramente ed essenzialmente del mancato varo del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze in quanto nella guerra per la conquista dell'etere nel periodo precedente e immediatamente seguente la «legge Mammì» le emittenti nazionali più dotate finanziariamente hanno potuto installare ripetitori di maggiore potenza, spesso con grave danno ecologico per l'inquinamento dell'etere, mentre le emittenti locali non hanno potuto fare altrettanto per mancanza di risorse;

che una tale gravissima situazione ha danneggiato a tale punto l'emittenza locale (e l'economia delle comunità locali) che questa, legittimamente a parere degli interroganti, dovrebbe essere indennizzata dallo Stato per l'omissione di atti politico-amministrativi da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il quale si è solo affrettato a chiedere alle emittenti radiotelevisive locali il pagamento di canoni spesso calcolati cervelloticamente (si consideri che a tutte le emittenti che hanno un piccolo ripetitore o transito in un bacino limitrofo è stato chiesto di pagare un doppio canone) e tasse per concessioni radiotelevisive con le quali ai concessionari locali non è stato concesso niente essendo rimasta anche invariata la situazione di gravissimi disturbi tra le emittenti medesime; inoltre in questi ultimi tempi il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha disposto inutili quanto tardivi e anacronistici controlli degli impianti nonchè assurde ristrutturazioni delle reti senza che le emittenti possano avere nel Piano di assegnazione delle frequenze un punto di riferimento certo e definitivo,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia giunto il momento di rendere senza indugio esecutivo (almeno per gli impianti a terra) il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il fine di mettere in condizione di parità l'emittenza locale rispetto a quella nazionale;

se non ritenga di delegare nella prospettiva federale e nel quadro del tanto auspicato ma mai attuato decentramento delle funzioni i presidenti delle giunte regionali a provvedere in proposito per la individuazione dei siti da espropriare per la più rapida possibile costruzione a terra degli impianti e delle strutture di irradiazione dei segnali radiotelevisivi in maniera che questi possano essere ricevuti dagli utenti senza disturbi, con il minimo inquinamento possibile dell'etere;

se non ritenga di dover dare tempestive disposizioni ai propri uffici della Direzione generale per i servizi radioelettrici affinchè cessino di imporre controlli e ristrutturazioni degli impianti prima dell'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze in base al quale gran parte degli impianti radioelettrici e delle reti dovranno subire modifiche più o meno rilevanti.

(4-00837)

(27 giugno 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» prevede che detta Autorità provveda alla definizione del nuovo piano di assegnazione delle frequenze che, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e della necessità di garantire l'assetto concorrenziale del mercato, determinerà un nuovo quadro normativo per la gestione del servizio pubblico e lo sviluppo dell'emittenza radiotelevisiva privata.

Questo Ministero, in attesa del funzionamento dell'Autorità, ha già avviato l'*iter* di definizione del citato piano di assegnazione invitando le regioni – titolari delle competenze in materia urbanistica, sanitaria ed ambientale – a comunicare i siti presso i quali dovranno essere installati gli impianti.

Una volta raccolte le necessarie informazioni si procederà nell'attività di pianificazione secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 6, e dall'articolo 3 della citata legge n. 249 del 1997.

L'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze è prevista, per la parte televisiva, entro il 31 gennaio 1998 e, per la parte radiofonica, entro il 31 dicembre 1998; le relative concessioni dovranno essere rilasciate, rispettivamente, entro il 30 aprile 1998 ed entro il 30 aprile 1999.

Nel frattempo, i titolari di concessioni per la diffusione televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale possono proseguire nell'esercizio della loro attività fino al rilascio delle nuove concessioni, ovvero fino alla reiezione delle domande e, comunque, non oltre il 30 aprile 1998.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(7 febbraio 1998)

CORRAO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la legge n. 537 del 1993 (legge finanziaria 1994) all'articolo 12 dispone il completamento del trasferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle competenze previste dai rispettivi statuti da attuarsi con apposite disposizioni da adottare entro il 31 marzo 1994;

che l'articolo 34 della legge n. 724 del 1994 ha prorogato detto termine al 30 aprile 1995;

che l'articolo 2, comma 56, della legge n. 549 del 1995 ha concesso una ulteriore proroga al 30 giugno 1996 per l'emanazione delle norme di attuazione subordinandole al preventivo parere delle commissioni paritetiche,

si chiede di sapere quali siano le ragioni che impediscano la puntuale esecuzione di quanto previsto dalla legge e quali iniziative si intenda assumere al riguardo.

(4-02225)

(9 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto, si informa che lo schema della norma in questione è attualmente all'esame della Commissione paritetica competente.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali
BASSANINI

(5 febbraio 1998)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la normativa vigente consente alle imprese di reclutare a costi più contenuti come apprendisti soltanto persone di età inferiore agli anni 20;

che il numero degli esclusi di età superiore costituisce notevoli sacche di disoccupazione;

che gran parte dei lavoratori troverebbe occupazione soltanto se il limite di età fosse rimosso e se a chiunque venisse concesso di riqualificarsi professionalmente indipendentemente dall'età,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno intervenire per rimuovere il limite degli anni 20 al fine di rendere possibile a tutti la riqualificazione professionale, con una iniziativa governativa diretta a modificare il provvedimento sul lavoro già in discussione alla Camera dei deputati.

(4-05686)

(8 maggio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente, in via preliminare, che l'articolo 16 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1997, ha apportato rilevanti modificazioni alla disciplina dell'apprendistato.

Ciò premesso, si fa presente che questa amministrazione ha provveduto, in data 2 dicembre 1997, alla emanazione della circolare n. 126 che chiarisce le problematiche interpretative sorte nella prima fase di attuazione della predetta nuova disciplina (articolo 16 summenzionato) ed in particolare definisce l'immediata operatività delle disposizioni concernenti il campo di applicazione, i limiti di età del lavoratore, le agevolazioni all'assunzione dei portatori di *handicap* nonchè i limiti di durata dell'apprendistato per i contratti stipulati in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 196 del 1997.

In tale ambito, viene riconosciuto il carattere generale della funzione dell'apprendistato, la cui validità si estende non solo a tutti i settori produttivi ma anche ai giovani «in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualificazione professionale» anche omogenei rispetto all'attività da svolgere.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(29 gennaio 1998)

CURTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nei mesi scorsi la procura della Repubblica di Brindisi avviò una inchiesta tendente ad indagare su un vasto giro di riciclaggio di danaro sporco;

che a supporto di tale indagine il magistrato incaricato dell'inchiesta ritenne di dover disporre l'acquisizione presso un imprecisato numero di banche dei tabulati relativi alla sottoscrizione di titoli di credito da parte dei depositanti;

che tale iniziativa, al di là delle indubbie buone intenzioni del magistrato inquirente, fu interpretata da molti, e in particolar modo dallo scrivente, come lesione di un diritto generale alla riservatezza;

che tale giudizio, peraltro espresso correttamente in ossequio all'esercizio della funzione parlamentare, venne strumentalizzato da più parti quasi fosse insito in esso lo scopo di ostacolare le indagini;

che in conseguenza di ciò, lo scrivente fu fatto oggetto di azioni di vero e reale sciacallaggio da parte di ben individuate forze politiche;

che in data 24 agosto 1997 il diffusissimo «quotidiano» di Brindisi riportava la notizia di «un intervento dall'alto che avrebbe cercato di bloccare o comunque di influenzare l'inchiesta sul riciclaggio di danaro sporco»; tale intervento sarebbe stato effettuato da «imprenditori legati ad altri imprenditori storicamente vicini a qualche partito...»;

che tale scopo sarebbe stato perseguito attraverso «promozioni» che di fatto avrebbero permesso il trasferimento del magistrato titolare dell'inchiesta o in alternativa del capitano della Guardia di finanza, capo del nucleo di polizia tributaria delle Fiamme Gialle e principale collaboratore del magistrato;

che appare evidente che tutto ciò non potesse avvenire se non tramite il coinvolgimento di settori e di personaggi politici,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover sollecitare una più ampia indagine conoscitiva in merito a quanto sopra riportato, non e non tanto perchè il risultato finale permetterebbe di evidenziare l'assoluta cristallinità delle opinioni espresse in materia dell'interrogante, che di tali dimostrazioni l'interrogante non abbisogna e dal punto di vista personale e dal punto di vista politico, quanto per la necessità di procedere in una inchiesta che non può limitarsi ai piani bassi degli interessi illeciti ma deve andare – e in questo, anche se molte volte critico, l'interrogante è fiducioso nell'azione della magistratura e dei singoli magistrati – ai piani «alti», agli interessi intangibili, di fatto a quelli da sempre protetti.

(4-07410)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce ha riferito quanto segue.

Il sequestro dei tabulati relativi alla sottoscrizione di titoli di credito fu disposto dall'autorità giudiziaria procedente perchè era stato acqui-

sito dalla polizia, presso la convivente di un noto pregiudicato, un foglio con la indicazione di date nelle quali si riteneva che fossero state impiegate le somme di danaro provenienti dal contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Tale sequestro non poteva riguardare quella parte dei tabulati riguardanti soltanto le date indicate nel foglio acquisito perchè, se in tale modo si fosse operato, altri – prima ancora del pubblico ministero – avrebbero conosciuto il nome degli indagati.

Le indagini si sono concluse con la richiesta di rinvio a giudizio di 61 persone e con la richiesta di provvedimenti cautelari personali e patrimoniali.

Tutte tali richieste sono state accolte; sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari 57 provvedimenti di custodia cautelare nei confronti dei rinviati a giudizio per i delitti di associazione per delinquere, ricettazione e contrabbando di tabacchi lavorati esteri. È stato pure disposto il sequestro delle somme ricavate dal contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Tanto i provvedimenti di custodia cautelare, quanto il provvedimento cautelare patrimoniale, hanno ricevuto conferma da parte del tribunale del riesame competente.

L'autorità giudiziaria interpellata nulla è stata in grado di riferire in ordine alle affermate «azioni di vero e reale sciacallaggio» – ai danni del senatore interrogante, nè in ordine alle «promozioni» che avrebbero riguardato il trasferimento del magistrato titolare dell'inchiesta o del capitano della Guardia di finanza principale collaboratore di tale magistrato.

Il magistrato titolare delle indagini, dottor Lino Giorgio Bruno, risulta tuttora prestare servizio come sostituto procuratore della Repubblica presso la procura di Brindisi.

Alla luce degli elementi acquisiti, non si ritiene di ravvisare, nella vicenda in esame, aspetti tali da giustificare iniziative riconducibili alle competenze istituzionali del Ministro guardasigilli.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(13 febbraio 1998)

DOLAZZA. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, della difesa, del commercio con l'estero e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il periodico «Fogli di collegamento degli obiettori» (via Scuri 1/C, Bergamo) a pagina 4 del n. 130 (marzo 1997) pubblica un'analisi a firma Francesco Terreri dell'*export* italiano di armi, fra l'altro risulta che fra il 1993 ed il 1995 la banca italiana più impegnata in operazioni di appoggio all'*export* militare è stata la Banca commerciale italiana con un giro d'affari di 2.340 miliardi di lire, seguita dall'Istituto San Paolo di Torino (1.740 miliardi di lire), dal Credito italiano e dalla Banca na-

zionale del lavoro, alla pari al terzo livello con circa 600 miliardi di lire;

che «la breve stagione della trasparenza – si legge nel testo di Terreri – nelle relazioni governative sull'attuazione della legge n. 185 del 1990 sembra essere già al tramonto. Sono disponibili i repiloghi delle esportazioni per banca e per paese di destinazione, ma non i dati incrociati. In sostanza non sappiamo quali operazioni sono state finanziate da ciascun istituto di credito...»;

che secondo l'analisi in questione il 63 per cento delle operazioni del 1995 sono state destinate a paesi non aderenti alla NATO «ed in particolare il 57 per cento a paesi a Sud del mondo»; «Già nei dati 1994 figuravano cifre clamorose di operazioni bancarie connesse all'*export* di armi con la Romania e il Kuwait. Il Governo smentì, parlando di errori di stampa nella relazione, ma un certo giro d'affari di 400 miliardi di lire con la Romania, sospettata di violare l'embargo alla Serbia nell'anno delle più violente offensive serbe in Bosnia, era un dato più che preoccupante»;

che il testo del mensile bergamasco esamina anche i livelli dei compensi per intermediazioni che per esportazioni in Nigeria, Kenya, Indonesia e Perù nel 1995 avrebbero raggiunto anche il 95 per cento del valore della commessa,

si chiede di conoscere:

se il Governo sia in grado di garantire in modo tassativo che le esportazioni di armi e materiali d'armamento dall'Italia dopo il 1993 sono avvenute e avvengono nel pieno rispetto dello spirito di pace di cui è pervasa la Costituzione della Repubblica;

le omissioni degli adempimenti stabiliti dalla legge n. 185 del 1990, soprattutto per quanto riguarda la documentazione, e gli elementi che le hanno motivate;

la documentazione relativa all'attività di vigilanza sulle banche per quanto riguarda l'esportazione di armi e di materiali d'armamento;

la sintentica descrizione di ogni singola operazione di *export* dall'Italia di armi e materiali d'armamento, nonchè i relativi paesi di destinazione, la banca che ne ha assicurato il finanziamento e l'ammontare dell'intermediazione compiuta nel 1994, 1995 e 1996.

(4-05632)

(7 maggio 1997)

RISPOSTA. – L'esportazione, l'importazione ed il transito di materiale di armamento sono autorizzati secondo le regole dettate dallo Stato in base ai princìpi della Costituzione che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (art. 1 legge n. 185 del 1990).

Le norme della legge n. 185 del 9 luglio 1990, che disciplina l'attività di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento attraverso una fitta rete di controlli, assistita da un impianto sanzionatorio penale per le ipotesi di trasgressione (v. art. 23 e

seg. L. cit.), sono interamente applicate senza omissioni, con particolare riguardo alla documentazione richiesta.

Le procedure di competenza di questo Ministero degli esteri, secondo le disposizioni di legge e del regolamento di attuazione in merito agli aspetti finanziari, sono tutte applicate nelle varie fasi delle procedure autorizzative e nei riscontri ex post.

Le pratiche terminate o in corso di trattazione sono custodite, nella loro completezza e con tutti i dati rilevanti, presso i competenti Uffici di questo Ministero degli esteri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SERRI

(30 gennaio 1998)

DOLAZZA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della difesa , delle finanze e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il 30 giugno 1997 (poco dopo le ore 10.00) RAI Uno ha dedicato il programma radiofonico «Italia nostra» alla problematica inerente alle scorte di polizia in genere ed in particolare ai danni provocati a privati cittadini da queste ultime a seguito di guida imprudente e contraria alle norme del codice della strada da parte del personale delle scorte di polizia a personalità o soggetti ritenuti tali e quindi al problema dell'indefinibile resistenza da parte dei competenti organi dello Stato a provvedere adeguatamente al risarcimento dei danni così causati;

che la trasmissione radiofonica di cui al comma precedente si è risolta di fatto in un plateale atto d'accusa ai servizi di polizia di scorta per effetto delle descrizioni degli abusi, delle arbitrarietà e delle illegalità – quasi sempre del tutto immotivate – perpetrate dal personale di guida delle autovetture dei servizi di polizia di scorta a motivo dei frequentissimi danni e dei pericoli arrecati nel compimento di tali servizi ai cittadini con grave pericolo per l'incolumità di questi ultimi (come docu- mentato da testimonianze escusse durante detta trasmissione), e con l'aggravante che le pubbliche amministrazioni mantengono un atteggiamento di ingiustificato rifiuto dinanzi alle legittime richieste di risarcimento danni;

che in numerosi atti parlamentari di sindacato ispettivo i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia sono stati vanamente sollecitatati ad adottare provvedimenti appropriati affinchè il personale dei corpi di polizia preposto alla guida di automezzi in servizio di scorta ed in altri servizi di polizia adempiano al proprio dovere senza infrangere le norme del codice della strada, senza inutili ed inammissibili ostentazioni e soprattutto senza attentare all'incolumità dei cittadini, finalità che – fino a prova contraria – rimane il principale e predominante compito istituzionale dei corpi di polizia,

si chiede di conoscere:

se i Ministri interrogati non ritengano di ascoltare la registrazione dell'accennata trasmissione radiofonica di RAI Uno;

l'opinione dei Ministri interrogati circa il ripetersi di episodi di «violenza stradale» da parte del personale di guida delle scorte di polizia a personalità e/o soggetti ritenuti tali;

quali provvedimenti con carattere di urgenza i Ministri interrogati intendano adottare per disciplinare il servizio operativo delle scorte di polizia, per evitare la continuazione del perpetrarsi di episodi di guida di genere pericoloso e teppistico anche da parte di personale di guida di polizia non addetto a servizi di scorta e per porre fine al lungo elenco di cittadini rimasti vittime delle illegalità inutilmente perpetrate dai servizi di polizia di scorta, ciò anche con la finalità di evitare che, per effetto delle intemperanze di una esigua minoranza del personale di polizia e soprattutto per gli ordini impartiti al personale di guida delle scorte dagli «scortati», il discredito e l'antipatia della pubblica opinione – come s'è potuto constatare nella citata trasmissione radiofonica – abbiano a coinvolgere la generalità dei benemeriti componenti delle forze di polizia;

se i Ministri interrogati non ritengano, in particolare, di impartire con urgenza disposizioni con le quali si prescrive che il personale di guida di automezzi in servizio di scorta deve in termini tassativi rifiutarsi di eseguire ordini dei superiori e degli «scortati» che implichino violazioni al codice della strada e prospettive di rischio per se stessi e per i cittadini.

(4-06812)

(3 luglio 1997)

RISPOSTA. – La problematica evidenziata è certamente degna di particolare attenzione per le gravi conseguenze che i comportamenti descritti possono avere.

I motivi di sicurezza, che giustificano alcune deroghe alle disposizioni del codice della strada, richiedono comunque il rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza poste a salvaguardia dell'incolumità pubblica, indipendentemente dall'obbligo di risarcimento del danno in base alle norme del codice civile.

Al fine di evitare il ripetersi di episodi analoghi a quelli riferiti nell'interrogazione, l'Amministrazione, oltre ad una costante opera di educazione alla esatta osservanza delle norme sulla circolazione stradale anche da parte degli operatori di polizia, ha impartito, con recenti circolari, precise direttive al fine di sensibilizzare i responsabili degli uffici ad una maggiore opera di controllo del personale dipendente.

Si è ribadito, nella circostanza, il carattere eccezionale delle deroghe ammesse dal codice della strada per i servizi urgenti di istituto, e l'assoluto dovere di applicazione degli appositi dispositivi di segnalazione.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(10 febbraio 1998)

FILOGRANA. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che si vuole sapere se corrisponda a verità che un istituto di credito di rilevanza nazionale, quale la Banca di Roma, abbia inopinatamente e senza gara o competizione affidato la quasi totalità dei lotti, per i servizi di pulizia delle proprie filiali, ad un consorzio, sotto le cui spoglie sembra, si nasconderebbe l'impresa di pulizia «La Milanese srl», fortemente indebitata nei riguardi della stessa Banca di Roma,

l'interrogante chiede di conoscere:

se e come intenda intervenire il Ministro del tesoro, per far sì che la Banca di Roma assicuri trasparenza e correttezza nell'affidamento degli appalti;

se e come il Ministro del lavoro intenda tutelare gli interessi dei lavoratori per la certezza e la garanzia che tale operazione, dai contorni poco chiari, non comprometta i livelli occupazionali, gli stipendi, i contributi e le liquidazioni;

se infine, il Ministro del lavoro non intenda accertare la posizione del consorzio e dell'impresa «La Milanese srl» nei riguardi degli enti previdenziali e assistenziali e i rapporti intercorrenti tra detta società ed il consorzio.

(4-03485)

(18 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale vengono posti quesiti in merito all'affidamento ad un consorzio, da parte della Banca di Roma, dei servizi di pulizia presso le proprie filiali.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, va innanzi tutto premesso che i poteri di vigilanza sul sistema bancario, attribuiti dall'ordinamento all'Organo di vigilanza, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, le quali si ricollegano alla tutela della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza del sistema finanziario e agli altri obiettivi indicati nell'articolo 5 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

In relazione a tali finalità all'Organo di vigilanza creditizia non compete interferire in questioni del tipo di quelle segnalate.

L'organo di vigilanza ha, comunque, provveduto ad interessare la citata banca, la quale ha riferito quanto segue.

La Banca ha stipulato contratti di pulizia direttamente con sei ditte operanti su scala nazionale, dopo aver effettuato un'indagine di mercato a carattere nazionale effettuata nel 1995 per la fornitura del servizio nel 1996 con la partecipazione di n. 36 ditte, tra cui La Milanese srl, migliore offerente per diversi lotti.

L'indagine consentì di attribuire geograficamente i servizi di regola coincidenti con le strutture di rete e di individuare le ditte più economicamente efficienti.

Dopo un anno (1996) di fornitura del servizio, verificato il grado di affidabilità delle ditte e la validità delle prestazioni, ne furono prescelte sei (tra cui la stessa La Milanese srl) con le quali furono stipulati contratti triennali (1997-1999). Ciò anche in conseguenza dei precedenti contatti con il consorzio «Cilis 91» al quale aderiscono anche le attuali fornitrici.

La Banca ha poi stipulato un contratto di consulenza – a titolo gratuito – con il citato consorzio del settore.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PINZA

(13 febbraio 1998)

FIRRARELLO. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la Sud Leasing spa di Bari è società del gruppo Banca nazionale del lavoro, costituita anche con finalità di sostegno allo sviluppo delle aziende del Mezzogiorno,

si chiede di sapere:

se risponda a verità che detta società non solo non rispetta gli impegni contrattuali con le aziende sottoscrittrici di *leasing*, ma pone in essere comportamenti e metodi che di fatto, oltre ai diritti, ledono direttamente la stessa attività produttiva di tali aziende, come testimoniano alcune vertenze da tempo in corso presso il tribunale di Bari;

se sia vero che il tribunale di Bari, nonostante davanti allo stesso siano pendenti cause civili di primaria importanza e di notevole entità, richieda per la decisione del primo grado addirittura cinque anni, dei quali soltanto due per l'istruzione e tre per il solo collegio, cagionando, in tal modo, gravissimi danni al cittadino che richiede giustizia, e nel caso che ciò corrisponda a verità quali siano, o quali saranno, gli interventi che lo Stato pone o porrà in essere anche nel breve periodo per la tutela degli interessi dei cittadini e delle forze economiche che sorreggono la nazione;

se non si ritenga, in tal caso, al di là degli aspetti legali, di disporre un'indagine su detta società di *leasing* interessandone anche l'organo di vigilanza, al fine di ripristinare una gestione coerente con le finalità sociali e, comunque, non dannosa per la produttività delle già travagliate imprese del Mezzogiorno.

(4-04435)

(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente presunti anomali comportamenti posti in essere dalla Sud Leasing spa.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che non risulta che la citata società sia venuta meno agli impegni contrattuali.

Va, tuttavia, segnalato che, nel corso degli ultimi esercizi, la citata società ha dovuto rilevare posizioni in contenzioso di notevole importo, che hanno comportato una ricapitalizzazione da parte dell'azionista BNL.

Si segnala, inoltre, che la Sud Leasing, in data 26 novembre 1997, è stata posta in liquidazione volontaria; le attività «in bonis» e le 60 persone circa sono state assegnate alla Locafit, società dello stesso gruppo BNL.

Anche il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha comunicato che attualmente non risultano pervenute ai propri uffici, da parte di ditte meridionali, segnalazioni negative nei confronti dell'attività della Sue Leasing spa per pratiche di locazione finanziaria agevolate ai sensi delle norme vigenti.

La menzionata amministrazione ha, comunque, assicurato che nel rispetto delle convenzioni previste dalle attuali disposizioni verranno attivate le opportune verifiche per la corretta gestione dell'attività di incentivazione pubblica alle iniziative produttive nelle aree depresse del Paese.

In merito, infine, alle vertenze che sarebbero da tempo in corso presso il Tribunale di Bari, il Ministero di Grazia e Giustizia ha comunicato che il Tribunale di Bari, nel periodo compreso tra il 1990 ed il 1996, ha emesso, su richiesta della Sud Leasing spa, n. 1473 decreti ingiuntivi ed ha trattato 88 cause civili, promosse dalla stessa società, definendone 22.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PINZA

(13 febbraio 1998)

FOLLIERI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la casa circondariale di Campobasso, di vecchia costruzione, ha una capienza ottimale di 69 detenuti;

che in detta struttura alla data odierna i detenuti presenti ammontano a 121 unità, con un sovraffollamento non tollerabile;

che la sezione per minori, costruita qualche anno fa in detta struttura, è stata sempre utilizzata per camorristi pentiti o in attesa di giudizio, disattendendo del tutto il dettato costituzionale che assegna alla pena la funzione di rieducazione del reo;

che il comune di Riccia è raggiungibile comodamente da Campobasso in poco più di mezz'ora di macchina,

si chiede di conoscere i motivi per i quali il Ministero di grazia e giustizia ritenga conveniente la soppressione della casa circondariale di Riccia, struttura definita «modello», non altrimenti utilizzabile, la cui capienza ottimale può arrivare fino a 42 posti, costruita da poco con criteri moderni ed entrata in funzione come sezione della casa circondaria-

le di Campobasso, e se il Ministero stesso non intenda recedere da una tale decisione.

(4-04311)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunicano le seguenti informazioni, in base agli elementi forniti dal competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Deve, in primo luogo, osservarsi come non possa essere condiviso il giudizio espresso dal senatore interrogante riguardo al tasso di affollamento della Casa Circondariale di Campobasso – definito in termini di «sovraffollamento non tollerabile» nell'atto di sindacato ispettivo «de quo» – in quanto, nel periodo cui si riferiva l'interrogante, i dati a disposizione del citato Dipartimento registravano una presenza di detenuti, in rapporto alla capacità dell'istituto, sicuramente al di sotto della media nazionale.

Va, in secondo luogo, rilevato che la c.d. «sezione per minori» – richiamata dal senatore Follieri – è una vecchia struttura, compresa nel compendio della citata Casa Circondariale, un tempo destinata a minorenni ed ormai in disuso da oltre venti anni.

Per ciò che concerne l'istituto penitenziario di Riccia, si rappresenta quanto segue. Essendosi rilevata una scarsa rispondenza dell'istituto alle effettive esigenze penitenziarie, per la modesta capacità ricettiva della struttura (n. 20 celle) che, a fronte dell'impiego di n. 30 agenti di polizia penitenziaria, ne rendeva antieconomica la gestione riferita al rapporto costi-benefici, si è ritenuto, con decreto ministeriale 27 novembre 1996, di disporne la chiusura provvisoria, anche al fine di impiegare il personale ivi in servizio in altre sedi onde poter far fronte alle sopravvenute competenze attribuite alla polizia penitenziaria in materia di traduzioni e di piantonamenti.

Le medesime ragioni sono state, sostanzialmente, ribadite nel decreto ministeriale 5 agosto 1997, con il quale la Sezione di Casa circondariale di Riccia è stata soppressa.

La proposta formulata dal locale Consiglio Comunale (del 17 marzo 1997) di procedere all'ampliamento della struttura al fine di consentire, con l'aumento della capacità ricettiva, un più equilibrato rapporto costi-benefici, non è stata, quindi, ritenuta praticabile: sia per la già evidenziata problematica della carenza del personale in relazione al sopravvenuto obbligo normativo della gestione del servizio traduzioni e piantonamenti; sia per i tempi prevedibilmente lunghi che sarebbero occorsi per la realizzazione di tale intervento, nonchè, soprattutto, per i costi non irrilevanti che le attuali ristrettezze finanziarie non avrebbero consentito di sostenere.

Il provvedimento di soppressione è stato ritualmente perfezionato con il visto della ragioneria centrale e trasmesso in copia al comune interessato con nota del 6 ottobre 1997.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(13 febbraio 1998)

FOLLONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che per realizzare un moderno ed efficiente servizio postale nel nostro paese si è provveduto a dar vita all'Ente poste italiane, al quale è stato affidato il compito di trasformarsi in azienda *leader* nel settore dei trasporti di merci e comunicazioni e dei servizi;

che ormai da tempo è emersa l'esigenza di prevedere una vera riforma del sistema postale italiano;

che a tutt'oggi sono gravi i ritardi del Governo per fornire i mezzi per mettere l'Ente poste in condizione di avviare l'indispensabile ristrutturazione e modernizzazione e che, in particolare, in occasione dell'ultima legge finanziaria il Governo ha ridotto il rimborso concesso all'Ente per i servizi resi alle istituzioni pubbliche;

che tale atteggiamento del Governo ha provocato forti inasprimenti e seri dissensi tanto che dal 19 febbraio 1997 è iniziata la seconda fase degli scioperi articolati su base regionale e che oltre a questi che paralizzeranno il traffico postale fino all'8 marzo è prevista per il 17 marzo una nuova giornata di sciopero nazionale con manifestazione a Roma;

che oltre alle legittime preoccupazioni di natura sindacale dei dipendenti dell'Ente poste italiane, elevate sono le preoccupazioni circa la reale possibilità che per le sopra esposte ragioni l'Ente possa davvero perseguire gli obiettivi ad esso assegnati garantendo al paese il servizio postale efficiente e moderno di cui ha bisogno;

che tale situazione non può essere ignorata ma deve essere urgentemente presa in considerazione e risolta nella consapevolezza che senza una più chiara assunzione di responsabilità del Governo l'Ente opera soltanto con la logica dei tagli del personale e, di conseguenza, della riduzione del servizio,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare in proposito al fine di evitare quello che si profila come un vero e proprio smantellamento del servizio postale nel nostro paese.

(4-04333)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si informa che l'Ente poste italiane – costituito con decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 – ha posto in essere varie iniziative di riordino del settore postale con il duplice fine di migliorare l'efficienza dei servizi e di realizzare il risanamento economico-finanziario, azione, quest'ultima, propedeutica alla trasformazione in società per azioni.

Il passaggio da azienda autonoma ad ente pubblico economico e da questo a società per azioni in tempi ristretti rappresenta una notevole sfida culturale, sociale ed organizzativa; occorre, comunque, tenere presente che modifiche come questa, accompagnata dalla necessità di raggiungere l'equilibrio economico, necessitano non solo

di impegno, ma anche di un certo tempo per produrre gli effetti desiderati.

Ciò premesso, si significa che, in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'Ente poste italiane ha presentato un «piano di impresa» per gli anni 1997-1999 nel quale vengono prefigurate le alternative possibili per raggiungere l'obiettivo indicato dalla stessa legge, che è quello di arrivare alla trasformazione dell'ente medesimo in società per azioni a partire dal 10 marzo 1998.

Da parte sua il Governo ha sempre esercitato la propria azione di vigilanza e controllo con continue verifiche sui risultati raggiunti rispetto agli impegni sottoscritti dall'ente con il contratto di programma e, in proposito, pur se allo stato attuale il livello raggiunto necessita di ulteriori miglioramenti, appare innegabile che, relativamente alla qualità e all'efficienza dei servizi prestati, siano stati registrati significativi progressi, che appaiono ancor più evidenti se si pensa alla complessità organizzativa e logistica della rete postale ed alla situazione economico-finanziaria di partenza.

A tale proposito l'Ente poste ha sottolineato che la propria strategia operativa non è improntata ad una ulteriore riduzione del personale, ma ad una sua ridistribuzione organica ed al mantenimento dell'attuale assetto degli uffici prevedendone, anzi, un potenziamento soprattutto sotto l'aspetto delle infrastrutture informatiche, tra cui quella strategicamente più importante appare la rete di trasmissione dati; tale iniziativa si configura come il più grande progetto in fase di realizzazione in Europa poichè raggiungerà tutti i 9.000 comuni italiani e sarà il supporto principale per l'erogazione di servizi in rete dell'azienda postale, nonchè lo strumento indispensabile per fare dell'ufficio postale il punto terminale della pubblica amministrazione.

Quanto agli scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali nazionali nei mesi di febbraio e marzo 1997, le questioni poste sono state oggetto di serrate trattative con i responsabili dell'ente, sino alla cessazione dello stato di agitazione avvenuta il 16 aprile 1997; successivamente la situazione si è mantenuta entro i consueti livelli di operatività.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(7 febbraio 1998)

FOLLONI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che attualmente molte zone appenniniche della provincia di Parma come di altre province lungo la dorsale appenninica, ed in particolare Val Toncina, Va Ceno, Farfanaro, Cereseto, Trario, Caprile, Castagneto, Banzuolo, Masanti, Cabriellini, Credarola, Sidolo, Lezara, Campello, Noveglia, Gravavo, Bardi, Varsi e Vianino, sono escluse

dalla copertura dal campo di ricezione e trasmissione per i cosiddetti telefonini cellulari-GSM;

che tale situazione comporta notevoli disagi non soltanto per i residenti ma anche per i turisti che nel periodo estivo soggiornano in dette zone;

che l'utilizzazione di questo servizio deve essere garantita ad ogni utente, poichè la Telecom contrattualmente deve provvedere alla copertura su tutto il territorio nazionale,

l'interrogante chiede di sapere:

quali programmi la Telecom preveda di realizzare per rendere i suoi servizi efficienti in tutto il paese ed in particolare quando intenda intervenire nelle zone citate della provincia di Parma;

se non sia utile – ed in che modo ciò sia possibile – impegnare tutti i gestori della telefonia per offrire un servizio omogeneo sull'intero territorio nazionale.

(4-07580)

(17 settembre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene che i risultati ottenuti nel settore della telefonia radiomobile delle società TIM e OPI possono essere considerati soddisfacenti, atteso che gli obblighi convenzionali impegnano le due società a garantire entro cinque anni dal rilascio delle relative concessioni (ovvero entro il 2000), la copertura del 70 per cento del territorio e del 90 per cento della popolazione.

D'altra parte è noto che, essendo il servizio radiomobile basato su trasmissione di segnali radio, la conformazione orografica del territorio influenza in maniera marcata la propagazione radioelettrica, per cui risulta complesso garantire una buona ricezione del segnale su tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle zone montuose dove è più facile il verificarsi di zone d'ombra.

Ciò premesso in linea generale, per quanto concerne la zona indicata nell'atto parlamentare in esame, si significa che la società TIM ha inserito, nei programmi di interventi previsti per il 1998, la realizzazione delle stazioni radiobase di Bardi (Perugia) e Varsi (Perugia) che assicureranno copertura a tali comuni, alle zone della Val Toncina e a circa il 50 per cento della Val Ceno, oltre alla copertura delle località di Credarola, Noveglia, Sidolo, Farfanaro, Gravavo, Campello, Castagneto, Cabriolini, Cereseto, Banzuolo, Caprile, Trario e Lezara; per le località Masanti e Vianino non sono previsti interventi impiantistici a breve scadenza.

Per quanto riguarda la società OPI, la stessa, nel significare che la località di Banzuolo risulta servita, ha comunicato che in base ai propri programmi di sviluppo nel maggio '98 risulteranno coperte le località di Bardi, Cereseto, Credarola, Farfanaro, Varsi e Val Ceno, mentre è allo studio la possibilità di attuare stazioni radiobase a Noveglia e Sidolo.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(7 febbraio 1998)

FOLLONI, ZANOLETTI, RONCONI, COSTA, CALLEGARO, CAMO, CIMMINO, DENTAMARO, FIRRARELLO, GUBERT. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che nella seduta del Senato della Repubblica del 3 giugno 1997 gli scriventi hanno presentato l'interrogazione 4-06213;

che con la stessa interrogazione è stato chiesto «se non si ritenga di dover ripristinare le agevolazioni preesistenti al decreto del 28 marzo 1997 e, in caso contrario, di prevedere immediatamente, con uno strumento diverso da quello delle tariffe postali, agevolazioni di altra natura purchè tali da consentire, nel piano economico, l'effettiva penalità dell'informazione attraverso la stampa minore»;

che in data 7 agosto 1997 il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha inviato la risposta alla succitata interrogazione nella quale, nonostante una dettagliata spiegazione circa le novità apportate dall'articolo 2, commi 19 e 20, della legge n. 662 del 1996, non è stato preso alcun impegno per il ripristino delle agevolazioni preesistenti al decreto del 28 marzo 1997 nè tanto meno sono state indicate soluzioni alternative che consentano, sul piano economico, l'effettiva pluralità dell'informazione attraverso la stampa minore,

gli interroganti chiedono di sapere – visto che la risposta del Ministro delle poste elude quanto richiamato nella precedente interrogazione – se non si ritenga di fornire più puntuali assicurazioni in proposito. (4-07476)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel confermare quanto comunicato in risposta alla precedente interrogazione con nota protocollo n. GM/105013/1307/4-6213/int/BP si significa che il decreto ministeriale del 4 luglio 1997 ha stabilito nuove tariffe per le stampe in abbonamento postale per l'interno ed ha notevolmente ridotto le tariffe precedentemente applicate per la spedizione di pubblicazioni periodiche edite da enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro.

Il medesimo ente, inoltre, può applicare discrezionalmente riduzioni sulla base del risparmio realizzato sui costi, per gli invii di stampe periodiche debitamente ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione o di provincia.

Si rammenta, infine, che in relazione agli obblighi che derivano all'Ente poste dallo svolgimento del servizio universale nel settore del recapito postale, la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha riconosciuto al medesimo il pagamento di un compenso determinato forfettariamente in 400 miliardi per l'anno 1998 e da determinare, per gli anni successivi, nel contratto di programma da stipulare ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(7 febbraio 1998)

FORCIERI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'Enel risulta aver stipulato un contratto con la Nigeria per un quantitativo di gas metano pari a circa 3,5 miliardi di metri cubi per un importo di circa 20.000 miliardi di lire;

che nell'intenzione dell'Ente il gas metano avrebbe dovuto essere ricevuto a Monfalcone, dove l'esito negativo del *referendum* sulla questione ha creato un ostacolo insormontabile che potrebbe comportare ingentissimi esborsi da parte dell'ente per l'energia elettrica, poichè il contratto risulta essere stipulato con la clausola *take or pay*, impegnando l'Enel a pagare anche non ritirando il metano;

che in relazione a tali impedimenti l'Enel pare stia definendo un accordo con la SNAM per importare una quota pari a 1,5 miliardi di metri cubi nell'impianto di Panigaglia della Spezia, che in questo modo raggiungerebbe la propria capacità massima;

considerato:

che, se quanto premesso corrisponde alla realtà degli accordi in corso di definizione, la città della Spezia vedrebbe un ulteriore consolidarsi del proprio ruolo di eccezionale rilevanza per l'approvvigionamento energetico del paese, con la presenza di due poli energetici, fornendo così un contributo notevolissimo al sistema energetico nazionale;

che tale quantità di gas naturale in un impianto posto a pochi chilometri della centrale di Vallegrande offre un'eccezionale opportunità di utilizzo di grandi quantità di combustibile di proprietà dello stesso Enel a basso costo di trasporto,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire presso l'Enel spa affinchè siano valutate tutte le possibilità di aumentare nella centrale della Spezia l'utilizzo di gas naturale, anche oltre la quantità definita nel decreto del Ministero dell'industria con cui sono stati autorizzati gli interventi di ambientalizzazione.

(4-05694)

(8 maggio 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si fa presente quanto segue.

È tuttora in corso di perfezionamento il complesso accordo per rendere effettivamente disponibile sul territorio nazionale i quantitativi di gas naturale corrispondenti alla fornitura di gas naturale liquefatto (GNL) che tra circa un biennio perverranno dalla Nigeria. In linea di massima il GNL sarà acquisito dalla GAZ de FRANCE presso il terminale alla foce della Loira in Bretagna, ed in suo luogo ne perverrà un pari quantitativo suddiviso tra il terminale GNL di Panigaglia ed i metanodotti del Nord-Est, tutte infrastrutture di proprietà della SNAM.

Per quanto riguarda più specificatamente la centrale termoelettrica di La Spezia si fa presente che l'originario progetto di risanamento ambientale – consistente essenzialmente nell'installazione di un complesso di desolforazione/denitrificazione e depolverizzazione per ciascuna delle quattro sezioni della centrale – è stato modificato dall'Enel sulla base

del protocollo d'intesa stipulato il 20 luglio 1995 con le Amministrazioni locali. Tale progetto prevede la trasformazione delle sezioni 1 e 2 in unità a ciclo combinato (circa 300 MW per ciascuna sezione). Per le sezioni 3 e 4 è prevista la realizzazione di un solo complesso per l'abbattimento delle emissioni consistente in un impianto di denitrificazione, un impianto di desolforazione ed un solo impianto di depolverizzazione al servizio di entrambe le sezioni da 600 MW ciascuna che saranno esercite una sola alla volta riducendo quindi la potenza di funzionamento complessiva della centrale di 600 MW.

Tale soluzione – per effetto dell'uso del gas naturale nelle sezioni 1 e 2, del miglior rendimento di tali sezioni rispetto alle attuali e della limitazione a 600 MW della potenza esercibile a carbone – comporta una significativa diminuzione degli inquinanti presenti nei fumi emessi nell'atmosfera. Fino al completamento degli interventi di risanamento per la centrale è previsto un regime di funzionamento transitorio, vincolato al rispetto di numerose prescrizioni, al fine di contenere le relative emissioni.

L'esecuzione del suddetto progetto – per il quale l'apposita commissione presso il Ministero dell'ambiente ha accertato la sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura VIA, e i Dicasteri della sanità e dell'ambiente nonchè la regione Liguria hanno espresso parere favorevole – è stata autorizzata dal Ministero dell'industria con l'emanazione del decreto 29 gennaio 1997.

Per quanto concerne la possibilità di aumentare nella centrale di La Spezia l'utilizzo del gas naturale, si informa che le prescrizioni e le indicazioni, che costituiscono parte integrante dell'autorizzazione 29 gennaio 1997 sopra richiamata, già precorrono quanto auspicato nell'interrogazione in esame e cioè la massimizzazione dell'utilizzo di gas naturale compatibilmente con le caratteristiche specifiche della centrale, ivi compresi, i risvolti economici derivanti dall'esercizio dell'impianto medesimo. Infatti, rispetto alla iniziale previsione di utilizzo di gas naturale di 500 milioni di metri cubi l'anno, prescritta dal Ministero dell'industria con il decreto 31 gennaio 1991, relativo al precedente progetto di risanamento ambientale, si è passati ad un previsto utilizzo a regime di gas naturale pari a circa il 50 per cento della potenzialità della centrale di La Spezia. Tenuto conto che sono previsti 40 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione (29 gennaio 1997), saranno pressochè concomitanti l'entrata in esercizio delle nuove sezioni a ciclo combinato utilizzanti gas naturale ed il maggior quantitativo di detto combustibile che dovrebbe rendersi disponibile presso il terminale di Panigaglia.

Per quanto concerne, infine, il periodo transitorio in attesa della realizzazione delle nuove sezioni a ciclo combinato, la centrale di La Spezia produrrà energia elettrica esclusivamente con le sezioni nn. 3 e 4, operando quindi un depotenziamento dell'impianto a 1.200 MW, e in particolare è prescritto l'utilizzo del gas naturale «in tutte le fasi di avviamento ed in condizioni atmosferiche avverse».

Tenuto conto che l'esercizio della centrale, sia nel periodo transitorio e sia nell'assetto impiantistico definitivo, deve essere monitorato da un Osservatorio, al quale partecipano rappresentanti della regione Ligu-

ria, della provincia e del comune di La Spezia, nonchè dell'Enel, e che detto Osservatorio è già operante, è di fatto concretizzata la verifica dei parametri di funzionamento della centrale da parte degli Enti locali interessati, ivi compreso il quantitativo di gas naturale effettivamente utilizzato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(11 febbraio 1998)

FUMAGALLI CARULLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che nel programma televisivo Blob di martedì 11 febbraio 1997 sono state trasmesse immagini di una inaudita violenza;

che la trasmissione avviene in una fascia oraria di grande ascolto e che ha suscitato sgomento ed indignazione in quanti hanno a cuore l'equilibrio psichico e comportamentale dei giovani;

che la preoccupazione è tanto più grande se si considera che tali immagini sono state riprese da un programma di video-sapere, struttura inquadrata nella direzione «*educational*»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio ed il Ministro delle poste non ritengano di intervenire dato che trattasi di una struttura educativa del servizio pubblico, al fine di accertare a quali valori si ispirino i responsabili nel proporre argomenti ed immagini come quelli che hanno suscitato la protesta di buona parte dell'opinione pubblica;

se il Presidente del Consiglio ed il Ministro delle poste non ritengano di dover intervenire con un maggior controllo invitando la RAI ad istituire una struttura di «*controller*» della qualità a somiglianza del sistema anglosassone e di integrazione della attuale consulta di controllo.

(4-04235)

(13 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha comunicato che il Presidente e il direttore generale dell'azienda hanno convocato, il 13 febbraio 1997, i direttori di Rete e di Testata per valutare per valutare i problemi relativi ad alcune trasmissioni che avevano suscitato comprensibili polemiche presso il pubblico.

Recentemente il Consiglio di amministrazione della RAI, richiamando la responsabilità dei direttori di rete e di testata, ha deliberato di affidare ad una apposita Commissione, di cui fanno parte anche i membri della Consulta Qualità, il compito di procedere ad una profonda revisione della «Carta dell'informazione e della programmazione e di garanzia degli utenti e degli operatori del Servizio pubblico», che dovrà essere considerata uno strumento operativo del quale i direttori di testata garantiranno il totale rispetto.

La nuova Carta sarà redatta entro il mese di febbraio 1998 con l'ausilio dei direttori di testata, dell'ordine dei giornalisti, delle organizzazioni sindacali di categoria interne ed esterne all'azienda e sarà adottata tenendo anche conto delle normative vigenti in materia di tutela delle prerogative dei giornalisti e dei loro direttori.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(7 Febbraio 1998)

GAMBINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 21 dicembre 1996 lo scrivente unitamente ai senatori Calvi ed Ucchielli ha rivolto al Ministro dell'interno l'interrogazione n. 4-03564;

che ad essa non è ancora stata data risposta;

che, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa (ANSA», 29 gennaio 1997), il 29 gennaio 1997 l'onorevole Maroni nel corso della sua deposizione al processo per gli episodi bolognesi della banda della Uno bianca ha nuovamente avvalorato la tesi – peraltro sempre smentita dagli inquirenti – secondo la quale l'arresto dei fratelli Savi sarebbe avvenuto a seguito di una «soffiata»;

che nel corso della medesima deposizione le agenzie di stampa («ANSA», 29 gennaio 1997) riferiscono abbia dichiarato: «A metà dicembre 1994 scoprii che nel 1991 un rapporto dei carabinieri di Pesaro ipotizzava il coinvolgimento dei Savi in seguito agli accertamenti svolti nel poligono di tiro di Rimini. Il rapporto venne inviato al Ministero e per conoscenza anche al SISDE. Risultavano gravi sospetti di coinvolgimento. Chiesi perchè venne bloccato. Mi venne riferito che il rapporto era stato inviato dalla questura o dal commissariato di Pesaro e che si diceva che non andava preso in considerazione perchè si era trattato di una vendetta dei carabinieri nei confronti della polizia che un mese prima aveva denunciato alla magistratura un carabiniere di Pesaro»;

che quanto affermato dall'ex Ministro dell'interno rilancia il clima di sospetto nei confronti delle circostanze nelle quali avvenne l'arresto della banda della Uno bianca, clima che è oggettivamente alimentato dal mancato riconoscimento dei meriti degli uomini che procedettero a quell'arresto;

che le circostanze riferite sull'informativa della questura di Pesaro aggiungono nuovi ed inquietanti interrogativi sulla impunità goduta dagli assassini della Uno bianca nei tre anni che separano il loro arresto da quella informativa,

si chiede di conoscere, oltre alle risposte agli interrogativi precedentemente avanzati:

se siano a disposizione del Ministero elementi che confermino quanto riportato dagli organi di stampa;

quale collaborazione sia stata attivata con gli organi inquirenti in merito ai fatti riferiti;

quale ruolo attualmente rivestono i dirigenti della questura di Bologna all'epoca dei delitti della banda della Uno bianca, e quelli della questura di Pesaro che hanno redatto l'informativa riportata dagli organi di stampa;

se sia stata avviata una indagine amministrativa su quest'ultima circostanza.

(4-04254)

(13 febbraio 1997)

GAMBINI, CALVI, UCCHIELLI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel novembre 1994 vennero tratti in arresto i componenti della banda della Uno bianca;

che la banda, composta per la quasi totalità da poliziotti, va considerata uno dei fenomeni più inquietanti e destabilizzanti che hanno interessato il nostro paese negli ultimi anni;

che ambienti giornalistici hanno avanzato l'ipotesi che la polizia di Stato, ed in particolare gli inquirenti di Rimini e del servizio centrale operativo, abbiano fornito, per inconfessabili motivi, una versione di comodo nel riferire le modalità attraverso le quali si è giunti alla individuazione di Fabio Savi;

che nella sentenza emessa dalla corte di assise di Rimini – che ha analizzato dettagliatamente le modalità di individuazione della banda – si legge che «la Corte .... non ha alcun motivo di dubitare di una versione dei fatti confermata anche in dibattimento (dai poliziotti Baglioni e Costanza ndr) dopo aver prestato l'impegno di rito, e non smentita da alcuna emergenza processuale ... (e) che ogni diversa conclusione scadrebbe al rango di pura illazione»;

che il merito di aver fornito lo spunto decisivo che ha consentito di sgominare l'associazione criminale va ascritto all'ispettore Luciano Baglioni e all'assistente Pietro Costanza della questura di Rimini che, dopo aver seguito un individuo sospetto nel corso di un appostamento innanzi ad un istituto bancario, individuarono in Fabio Savi il rapinatore ripreso dalla telecamera a circuito interno nel corso della grassazione compiuta in danno dell'agenzia Stadio della Banca popolare di Cesena il 25 novembre 1991;

che sono trascorsi più di due anni e che ancora i due investigatori riminesi e coloro che diressero quell'indagine non hanno ricevuto nes-

sun riconoscimento da parte del Ministero dell'interno sebbene ciò sia stato proposto già da un anno e mezzo dagli organi preposti;

che encomi e promozioni sono elargiti dall'amministrazione dell'interno per operazioni di polizia di livello assai più modesto;

che non si vede ragione alcuna perchè in questa vicenda non debba essere effettuato il giusto riconoscimento dei meriti; la sua mancanza, che suona come una incomprensibile penalizzazione dei protagonisti di una delle operazioni di polizia più brillanti degli ultimi anni, ha l'unico esito di alimentare il sospetto che nella indagine che ha portato all'arresto della banda della Uno bianca vi sia la presenza di aspetti oscuri e non confessabili o, peggio, che sia radicato un disagio se non un rifiuto da parte della polizia di Stato per indagini che abbiano ad oggetto suoi appartenenti,

si chiede di conoscere:

quali iniziative intenda assumere il Ministero;

quali siano le ragioni dell'atteggiamento fino ad ora tenuto.

(4-03564)

(21 dicembre 1996)

RISPOSTA. (*) – La proposta di promozione per merito straordinario avanzata dal questore di Forlì, cui si fa cenno nell'atto parlamentare 4-03564, è stata esaminata, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, dalle Commissioni competenti ad esprimersi sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la professione in carriera del personale non direttivo della polizia di Stato.

Poichè le predette Commissioni hanno ritenuto di non poter dare parere favorevole, per mancanza dei caratteri di eccezionalità richiesti dalle norme, la proposta è stata esaminata, con parere favorevole, per l'attribuzione della più elevata delle ricompense previste per il personale della Polizia di Stato.

Al vice ispettore Luciano Baglioni e all'assistente Pietro Costanza sono stati, quindi, conferiti l'encomio solenne e un premio in denaro.

Relativamente ai fatti indicati nell'atto parlamentare 4-04254 e agli accertamenti, anche amministrativi, svolti si precisa che gli elementi di riscontro sono stati già forniti alla Commissione affari costituzionali del Senato dal sottosegretario all'interno onorevole Sinisi, rispondendo, il 22 maggio 1997, ad analoga interrogazione del senatore Ucchielli.

Si aggiunge che il personale direttivo e dirigente in servizio presso la questura di Bologna dal 1985 in poi ha proseguito la carriera, anche in altre sedi di servizio, in relazione alle rispettive capacità, ricoprendo incarichi di diversificato rilievo; tre funzionari sono nel frattempo deceduti; tre sono ormai collocati a riposo; quattro appartengono alla carriera prefettizia.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Il funzionario della questura di Pesaro cui si fa riferimento svolge attualmente l'incarico di dirigente del centro interprovinciale Criminalpol di Genova.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(5 febbraio 1998)

GERMANÀ. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso che nei comuni di Brolo, Gioiosa Marea, Piraino, Ficarra e Sant'Angelo di Brolo il servizio di telecomunicazioni GSM è carente;

considerato:

che le amministrazioni comunali dei suddetti comuni per incrementare il turismo stanno compiendo notevoli sforzi per dotare i luoghi di infrastrutture ed attrattive allo scopo di incrementare il flusso turistico;

che per alleviare il problema della disoccupazione il turismo è il ramo dell'economia isolana che deve essere particolarmente sostenuto;

visto che la carenza di telecomunicazioni, un servizio non più voluttuario – nei tempi attuali – ma essenziale per persone che viaggiano, certamente contribuisce a dirottare verso altri itinerari potenziali clienti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esercitare i suoi poteri di concessore per richiamare le società, nell'ambito dei loro doveri, a dare rapido corso al completamento delle reti nelle zona dei comuni menzionati in premessa.

(4-06942)

(10 luglio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che i risultati ottenuti nel settore della telefonia radiomobile in ambito nazionale possono essere considerati soddisfacenti se si considera che al 30 settembre 1997 la copertura della rete TACS da parte della concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) era del 77,8 per cento del territorio e del 96,8 per cento della popolazione, mentre la rete GSM (tecnica numerica) raggiungeva il 73 per cento del territorio ed il 96 per cento della popolazione.

La concessionaria Omintel Pronto Italia (OPI) raggiungeva, al 30 ottobre 1997, la percentuale del 69 per cento del territorio nazionale e del 95 per cento della popolazione.

I predetti dati sono da confrontare con l'obbligo convenzionale che impegna le due società a garantire, entro cinque anni dal rilascio delle relative concessioni (ovvero entro il 2000), la copertura del 70 per cento del territorio e del 90 per cento della popolazione.

Ciò premesso, la concessionaria TIM ha significato che il programma di interventi relativi all'anno 1998 prevede la realizzazione delle sta-

zioni radio base di Brolo e Gioiosa Marea che forniranno copertura ai rispettivi comuni e alla località di Piraino; non sono, invece, previsti nuovi impianti relativamente ai comuni di Ficarra e Sant'Angelo di Brolo.

La concessionaria ha sottolineato che, nell'assolvere agli obblighi convenzionali, riserva la priorità alle aree più densamente popolate e, quindi, con alto traffico potenziale; in tal modo riesce a soddisfare la richiesta di numerosi utenti massimizzando gli utili, come è obiettivo di ogni società.

La TIM ha precisato, infine, che nella definizione dei piani per l'installazione di nuovi impianti sono privilegiate, all'interno di ciascuna regione, le zone più densamente popolate e le località interessate da un flusso turistico significativo.

La concessionaria OPI, dal conto suo, ha riferito che al 7 novembre 1997 risultavano dotate di buona copertura radioelettrica la località di Gioiosa Marea e il centro abitato di Brolo; non è prevista, nei futuri piani di sviluppo della rete, la realizzazione di nuovi impianti nelle altre località segnalate nell'interrogazione sopra riportata.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(7 febbraio 1998)

GERMANÀ. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che nelle isole Eolie la copertura della rete telefonica GSM risulta insufficiente rispetto alle richieste della clientela;

che le amministrazioni comunali delle suddette isole hanno compiuto notevoli sforzi per dotarsi di infrastrutture ed attrattive allo scopo di incrementare il flusso turistico;

considerato:

che il turismo costituisce la principale risorsa economica delle Eolie e che pertanto deve essere sostenuto e potenziato;

che il servizio di telefonia mobile oggi risulta essenziale non più voluttuario per persone che viaggiano e la sua carenza contribuisce a dirottare verso altri itinerari potenziali clienti,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prendere urgenti provvedimenti al fine di assicurare in tempi brevi la copertura della rete GSM nelle Eolie al fine di soddisfare le esigenze dei turisti che rappresentano una importante risorsa economico-occupazionale per le isole in questione.

(4-07046)

(16 luglio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo le concessionarie Telecom Italia Mobile (TIM) e Omintel pronto Italia (OPI) – interessate in merito a quanto

rappresentato nell'atto parlamentare in esame – hanno comunicato quanto segue.

La concessionaria TIM ha riferito che, al fine di migliorare il livello del servizio di corrispondenza delle principali località turistiche, è stato attuato un apposito piano denominato «Progetto mare» che ha consentito, nel corso del 1996, relativamente alla rete GSM, la realizzazione delle stazioni radio base di Lipari e Panarea e, nel 1997, l'attivazione di nuovi impianti nelle Isole di Stromboli, Salina e Lipari.

La concessionaria OPI, dal canto suo, nel riferire che allo stato attuale nessuna delle isole Eolie risulta coperta dalla rete GSM, ha precisato che nei prossimi mesi verrà realizzata una prima stazione radio base sul territorio dell'isola di Lipari che fornirà una parziale copertura del relativo centro abitato e di Vulcano.

Entro la fine del 1998 è, inoltre, prevista l'attivazione di un'altra stazione radio base a Lipari città e l'installazione di un ripetitore per la frazione di Canneto, che consentiranno una buona copertura dell'intera area ubitata.

La OPI ha precisato che il programma di interventi relativo all'anno 1999 prevede la copertura radioelettrica delle isole di Panarea e di Stromboli.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(7 febbraio 1998)

GUALTIERI, SALVI, ELIA, PETRUCCIOLI, BERTONI, CALVI, SENESE, SALVATO, RUSSO SPENA, ZECCHINO, PELLEGRINO, DE CAROLIS, SEMENZATO, RIGO, DIANA Lino, PASSIGLI, LARIZZA, PARDINI, BESOSTRI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Per conoscere le sue valutazioni sulla decisione della amministrazione comunale di Milano di non permettere che, come sempre fatto negli anni passati, si tenga nelle sue aule la commemorazione ufficiale dell'anniversario della strage di Piazza Fontana.

Una simile decisione costituisce una gravissima offesa al senso civile della città di Milano e al comune sentimento dei suoi cittadini che, non piegandosi alla strage, consentirono che rimanesse salda la democrazia nel nostro Paese.

(4-08868)

(10 dicembre 1998)

RISPOSTA. – La richiesta, presentata al sindaco di Milano da una delegazione del comitato permanente contro il terrorismo, di convocazione straordinaria del consiglio comunale per lo scorso 12 dicembre, nella ricorrenza dell'anniversario della strage di piazza Fontana, non ha potuto avere seguito per un mancato accordo sulle modalità di svolgimento della seduta.

L'amministrazione in carica ha, tuttavia, presentato in consiglio una mozione nella quale si afferma l'esigenza di fare definitiva luce su quei tragici fatti e si chiede alla giunta di organizzare un convegno in occasione del 30° anniversario della strage.

In ogni caso, come di consueto, il 12 dicembre scorso si è tenuta a Milano, in piazza Fontana, una cerimonia ufficiale di commemorazione alla quale ha partecipato il sindaco con il gonfalone della città.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(9 febbraio 1998)

LA LOGGIA, NOVI, BETTAMIO, BALDINI, VERTONE GRIMALDI, AZZOLLINI, SCHIFANI, LAURO, MELUZZI, VENTUCCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che quotidianamente, in più fasce orarie, RAI-Tre manda in onda la trasmissione Blob;

che tale emissione consiste in un *collage* di immagini tratte da varie trasmissioni;

considerato che la fascia oraria delle 20,15 gode certamente di un ascolto molto elevato, soprattutto tra i bambini che a quell'ora sono in attesa di andare a dormire,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano i criteri in base ai quali nella trasmissione dell'11 febbraio 1997 siano state trasmesse immagini di una violenza inaudita, che peraltro al momento in cui erano avvenuti tali fatti erano state pesantemente censurate da tutte le testate giornalistiche;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di dover intervenire sul presidente della RAI per ottenere un controllo adeguato di trasmissioni che mandano in onda immagini lesive sia della dignità umana sia della psicologia dei bambini ma non solo;

se non si ritenga di invitare il presidente della RAI a convocare il consiglio di amministrazione dell'azienda al fine di definire un codice comportamentale nella diffusione di immagini.

(4-04204)

(12 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha comunicato che il pre-

sidente e il direttore generale dell'azienda hanno convocato, il 13 febbraio 1997, i direttori di rete e di testata per valutare i problemi relativi ad alcune trasmissioni che avevano suscitato comprensibili polemiche presso il pubblico.

In quell'occasione i vertici aziendali hanno chiesto a tutti i direttori il massimo impegno affinchè l'intera programmazione fosse orientata alla qualità ed al rispetto delle esigenze del servizio pubblico.

Recentemente il Consiglio di amministrazione della Rai, richiamando la responsabilità dei direttori di rete e di testata, ha deliberato di affidare ad un apposita Commissione, di cui faranno parte anche i membri della Consulta Qualità, il compito di procedere ad una profonda revisione della «Carta dell'informazione e della programmazione e garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico», che dovrà essere considerata uno strumento operativo del quale i direttori di testata garantiranno il totale rispetto.

La nuova carta sarà redatta entro il mese di febbraio 1998 con l'ausilio dei direttori di testata, dell'ordine dei giornalisti, delle organizzazioni sindacali di categoria interne ed esterne all'azienda e sarà adottata tenendo anche conto delle normative vigenti in materia di tutela delle prerogative dei giornalisti e dei loro direttori.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(7 febbraio 1998)

LAURO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. – Premesso:

che negli ultimi giorni tutta la stampa ha riportato la denuncia secondo la quale nel funzionamento dei centralini anche degli uffici pubblici vengono installati ed attivati apparati per cui tra il momento di inizio della chiamata (e quindi di partenza del conteggio degli scatti ovvero del costo della chiamata) e la effettiva risposta dell'interno, cioè della stanza, dipartimento o ufficio interessato, trascorrono alcuni minuti;

che questo tempo di attesa il più delle volte appare «colmato» con la registrazione e quindi con la riproduzione ad ogni singola chiamata di musiche di sottofondo o di intrattenimento;

che dunque un tempo rilevante di ogni singola chiamata telefonica viene riservato all'involontario e talvolta indesiderato ascolto di musiche di ogni genere;

che ogni giorno dunque un numero impressionante di chiamate e quindi di scatti ovvero di costi per gli utenti viene assorbito da colonne sonore spesso di dubbio gusto;

che tale fenomeno non è estraneo a molti uffici della pubblica amministrazione;

che di fatto dunque viene addebitato un costo suppletivo ad ogni utente che seleziona un numero che lascia entrare in funzione siffatto congegno automatico, che fa precedere lo smistamento della telefonata da un periodo non breve di intervallo musicale;

che in sintesi si ha l'effetto di un costo suppletivo sulla comunicazione oltre a quello dichiarato ed addebitato secondo le normative ed i contratti vigenti;

che secondo stime assai probabili viene quantificata in almeno lire 1.000 miliardi all'anno questa spesa imprevista ed imposta all'utenza,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali valutazioni intenda compiere il Governo al fine di procedere immediatamente ad interventi urgenti sulla impiantistica in dotazione ai pubblici uffici onde evitare aggravi di costi indesiderati e ingiusti all'utenza;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di procedere ad iniziative di segnalazione all'autorità giudiziaria per verificare la sussistenza di notizie di reato e rintracciare e perseguire le responsabilità;

quali provvedimenti si intenda adottare per giungere al rimborso delle somme ingiustamente fatte pagare agli utenti magari ricorrendo all'analisi dei dati in possesso della società per l'esercizio telefonico e previa applicazione in calcolo su adeguato modello econometrico.

(4-06464)

(18 giugno 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si comunica che il servizio denominato «fonia di attesa» è una funzione che viene resa possibile o tramite un apposito dispositivo supplementare da collegare all'apparato terminale di utente (telefono o centralino), oppure utilizzando un apparato già predisposto.

Tale servizio è offerto liberamente dal cliente chiamato ai chiamanti, al fine di non perdere le telefonate a lui dirette qualora non possa dare una pronta risposta alle telefonate in arrivo; il dispositivo viene dunque attivato automaticamente in base ad una scelta effettuata dal titolare dell'impianto e la programmazione della messaggistica è effettuata conformemente alle indicazioni del medesimo.

Nel fare presente, inoltre, che i centralini che consentono le suddette prestazioni vengono commercializzati, oltre che dalla società Telecom, anche da parte di altri fornitori, si informa che la possibilità indicata di adottare un sistema di tariffazione ripartita non è tecnicamente possibile, in quanto la rete telefonica non è in grado di entrare nel merito dell'informazione scambiata nel corso della conversazione (voce o messaggi registrati), ciò in quanto l'inserimento automatico del dispositivo di attesa costituisce, a tutti gli effetti, una connessione tra impianto del chiamante e quello del chiamato; per cui il tempo che il chiamante trascorre al telefono in attesa di poter comunicare con il chiamato è correttamente assoggettato all'addebito previsto dalle vigenti tariffe per la durata della conversazione.

Naturalmente il chiamante, udito il messaggio di cortesia, può liberamente scegliere, se non intende prolungare l'attesa, di interrompere l'avvenuta comunicazione.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(7 febbraio 1998)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* – Premesso:

che sempre più spesso si registrano situazioni di vero e proprio sfruttamento dei lavoratori ad opera di cooperative sociali, di solidarietà, o altre denominazioni che ingannevolmente prefigurano finalità sociali quasi sempre inesistenti;

che si sta assistendo all'irrompere sul mercato dei servizi (assistenza sociale, trasporti, facchinaggio, pulizie, eccetera) di queste cooperative *no-profit* che starebbero devastando il livello qualitativo delle prestazioni ed il giusto livello dei prezzi;

che il *leader* della CGIL Cofferati, il cui osservatorio gli dovrebbe consentire un'indubbia cognizione dei fatti, ha lanciato un vero e proprio grido di allarme, proponendo tra l'altro che cessi la discriminazione tra socio-lavoratore e lavoratore-dipendente (quest'ultimo tutelato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, il primo sottopagato e coperto da contributi INPS in misura inferiore),

l'interrogante chiede di conoscere:

se tutto quanto premesso risponda al vero;

nel caso, quali provvedimenti si intenda adottare per evitare che si assista agli episodi sopra citati;

se si abbia intenzione di affidare al Ministro del lavoro, in fase di arbitraggio, la definizione di contratti di categoria da rinnovarsi così da imporre il pieno rispetto di tutte le parti in causa, dei diritti dei lavoratori e del principio di parità di tutte le aziende (private e cooperative) nel mercato;

se e quanti controlli siano stati disposti dal Ministero delle finanze sulle cooperative ed in particolare sulle cooperative *no-profit* nei servizi; se da questi controlli sia emersa la conferma di una degenerazione del settore.

(4-07143)

(21 luglio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le cooperative sociali, previste e disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, costituiscono una importante realtà societaria finalizzata alla promozione umana nonchè all'integrazione sociale e lavorativa

dei cittadini in generale e di particolari categorie di «soggetti svantaggiati», meglio individuate dall'articolo 4 della legge medesima.

Gli scopi sociali vengono perseguiti attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi nonchè lo svolgimento di attività produttive nei settori agricolo, industriale, commerciale e dei servizi.

La presenza di eventuali fenomeni degenerativi del sistema non può, pertanto, incidere negativamente sulla positiva valutazione dei risultati che lo stesso ha prodotto in questi anni e che hanno consentito a soci e terzi di fruire dei servizi prodotti dalle cooperative sociali spesso supplendo a carenze note delle strutture pubbliche.

Si fa presente che si è cercato di prevenire e perseguire eventuali illegalità sia attraverso l'istituzionale attività di vigilanza, sia adottando precise normative (comunitarie e nazionali) in materia di appalti pubblici.

Questa amministrazione ha, in particolare, emanato una recente circolare attuativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 1994 avente per oggetto la nuova disciplina dei lavori di pulizia e facchinaggio affidati anche a cooperative.

Si ritiene, inoltre, utile segnalare che la giurisprudenza, da tempo, aveva provveduto ad estendere ai soci lavoratori di cooperative istituti previdenziali ed assistenziali tipici del lavoro dipendente.

Recentemente questo Ministero, tenuto conto dell'impatto positivo degli oneri sociali ai fini dell'incremento occupazionale, con circolare del 12 giugno 1997, ha esteso ai soci le agevolazioni contributive per il lavoro subordinato a tempo parziale (articolo 5, comma 5, decreto-legge n. 726 del 1984 convertito dalla legge n. 863 del 1984) nell'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge citata.

Da ultimo, si fa presente che altre agevolazioni previdenziali sono state estese al socio lavoratore dall'articolo 24 della legge 24 giugno 1997 (cosiddetto Pacchetto Treu).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(29 gennaio 1998)

LAURO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in data 11 marzo 1997 lo scrivente interrogava il Ministro in indirizzo per evidenziare le preoccupazioni degli abitanti dell'isola di Ischia circa gli eventuali problemi per la salute causati dalla emissione – e quindi dall'assorbimento – di onde radio e dalla insorgenza di campi elettromagnetici nelle medesime zone nonchè per rivolgere istanza finalizzata all'abolizione e/o riduzione del pagamento del canone RAI per gli utenti privati di un chiaro ed efficace segnale della TV di Stato in un dato periodo;

che l'atto ispettivo è registrato con il numero 4-04651;

che in data 8 ottobre 1997, con nota n. GM/104439/1016/4-4651/INT/RG il Ministro delle comunicazioni ha

informato circa lo stato attuale delle conoscenze e sui presumibili effetti delle radio-onde pur senza esplicitare una assoluta convinzione sulla mancanza di pericolosità in merito;

che lo scrivente dichiara di essere insoddisfatto perchè nella risposta del Ministro risulta chiara ed intollerabile la elusione del problema avanzato;

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per evitare il pagamento richiesto ai cittadini che pur senza fruire dei servizi televisivi devono pagare il canone RAI.

(4-08040)

(15 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo, all'articolo 1 – comma 6, numero 15 – stabilisce che la predetta autorità dovrà vigilare sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verificare che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

Il medesimo articolo stabilisce, altresì, che i suddetti limiti dovranno essere fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), tenendo conto anche delle normative comunitarie in materia.

È peraltro opportuno rammentare che, su iniziativa del Ministero dell'ambiente, è in corso di messa a punto un disegno di legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Quanto, infine, alla prospettata ipotesi di sospendere temporaneamente il pagamento del canone nella zona indicata si rammenta che, a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, il canone di abbonamento è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla qualità dei programmi che si riesce a captare.

Tale normativa è stata, tra l'altro, dichiarata legittima con sentenza della Corte costituzionale dell'11 maggio 1988, n. 535, che ha riconosciuto al canone la natura sostanziale d'imposta.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(7 febbraio 1998)

LO CURZIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle finanze e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il presente documento ha per oggetto le problematiche riguardanti la gestione delle accise ed imposte di consumo (imposizione

indiretta sui prodotti petroliferi ed alcolici, gas metano, energia elettrica), la delicata questione delle imposte di fabbricazione delle industrie petrolifere in Sicilia, nonchè la richiesta di informazioni circa le modalità di attuazione del federalismo fiscale per la regione siciliana;

che la legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini), delega il Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione;

che all'articolo 1, comma 3, esclude le funzioni ed i compiti riconducibili a tutta una serie di materie tra quelle di cui al punto *i)*, dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

che allo stato attuale, quando si indicano le dogane, ci si riferisce al Dipartimento delle dogane ed imposte indirette che, suddiviso in direzioni compartimentali, con sede nei vari capoluoghi di regione (per la Sicilia a Palermo), coordina le dogane vere e proprie, gli uffici tecnici di finanza (che esercitano la gestione ed il controllo sulle accise ed imposte di consumo e sui prodotti ad esse soggetti) ed i laboratori chimici delle dogane;

che gli uffici tecnici di finanza della Sicilia, con sede nelle città di Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Trapani, hanno competenza ed accertano principalmente le accise sui prodotti petroliferi negli stabilimenti dell'area siracusana e nelle raffinerie di Gela e di Milazzo;

che in particolare i dati 1996 confermano che a fronte di circa 90 milioni di tonnellate di greggio lavorate nell'anno in Italia in Sicilia sono state lavoratore circa 36 milioni di tonnellate; in sostanza circa il 40 per cento del prodotto raffinato in Italia viene lavorato in Sicilia ed alla luce della verità dei fatti si indica e si evidenzia un dato significativo:

per l'anno 1997 la raffineria di Milazzo prevede di incrementare la lavorazione del greggio da circa 450.000 tonnellate mensili del 1996 a circa 750.000 tonnellate mensili;

le raffinerie di Siracusa (ERG, ISAB, Enichem, ESSO, CONDEA) prevedono un incremento di lavorazione del greggio di circa 3 milioni di tonnellate mensili e le accise accertate e riscosse sul territorio nazionale nel 1996 ammontano a circa 80.000 miliardi di lire e quelle accertate in Sicilia a circa 40.000 miliardi di lire,

si chiede di sapere, alla luce del decreto Bassanini, che impone la riforma locale fiscale, se non si ritenga di lasciare inalterate le strutture del Dipartimento delle dogane che dovranno attivare la riforma fiscale che dovrà trasferire alle regioni la competenza sulle accise (tasse sui prodotti petroliferi e derivati) e sulle imposte di consumo (energia elettrica e gas metano) e di trasferire gli uffici tecnici di finanza alle regioni ed alle province dove operano per trovare i giusti e legittimi benefici richiesti.

A tal proposito si evidenzia la necessità che almeno la Sicilia usufruisca della giusta ricaduta delle imposte accertate; pertanto si ritiene assolutamente inopportuno accorpare in un ufficio unico doganale gli uffici tecnici di finanza che assolvano al compito dell'accertamento e riscossione delle accise ed imposte di consumo.

Risulta essenziale evitare che la gestione di tali imposte e pertanto il controllo degli uffici tecnici di finanza sfugga alla regione siciliana al fine di pervenire al giusto equilibrio nella distribuzione delle risorse da parte dello Stato.

Non a caso da parte dell'amministrazione finanziaria è stato predisposto apposito decreto che, accorpando in un unico ufficio doganale gli uffici tecnici di finanza e le dogane, permette al Dipartimento delle dogane e quindi al Governo di mantenere la gestione ed il controllo delle accise ed imposte di consumo.

(4-06459)

(19 giugno 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel premettere che le industrie petrolifere della Sicilia hanno trattato, nel corso del 1996, circa il 40 per cento del greggio lavorato in tutta Italia (con previsioni di incremento), e che le accise accertate e riscosse sul territorio nazionale ammonterebbero a circa 80.000 miliardi, di cui 40.000 miliardi accertati in tale regione, chiede che, in applicazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, gli uffici tecnici di finanza (UTF) preposti al controllo della accise e delle imposte di consumo, operanti in Sicilia, vengano trasferiti alla regione siciliana.

Al riguardo, si premette che l'attuale assetto normativo che disciplina il settore dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi è costituito dal recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie di armonizzazione della accise adottate dal Consiglio dell'Unione europea nell'anno 1992, effettuato dal vigente Testo unico sulle accise (decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995) secondo i vincolanti princìpi contenuti nelle norme di armonizzazione europea.

Come è noto, presupposto dell'accisa è la fabbricazione di prodotti petroliferi nel territorio nazionale, in quello comunitario o, in aggiunta, l'importazione da Paesi terzi, per cui la gestione di detto tributo viene attribuita sia agli uffici delle dogane che agli uffici di finanza, i quali, in particolare, esercitano la gestione di controllo sulle accise e sui prodotti ad esse soggetti.

Tale tributo, peraltro, diventa esigibile al momento dell'estrazione, per l'immissione in consumo, dai «depositi fiscali» (quali le raffinerie di oli minerali, le distillerie di alcool, gli impianti di trattamento dei prodotti petroliferi) o dai depositi doganali o al momento del passaggio in dogana; non è, invece, esigibile se il trasferimento avviene tra depositi fiscali o doganali, rimanendo sospeso fino al momento dell'immissione in consumo.

Pertanto, in tributo viene incorporato nel prezzo del prodotto, che viene, quindi, commercializzato con determinati vincoli di circolazione e di deposito fino alla cessione agli utenti finali, che sopportano il carico fiscale in via mediata.

Per quanto fin qui esposto, si rileva che non vi è relazione fra i quantitativi prodotti, importati od accertati in una regione e l'imposta corrisposta dai contribuenti residenti nella regione medesima; del pari, non vi è nessuna corrispondenza fra i suddetti quantitativi e quelli con-

sumati, sempre nella stessa regione, per usi esenti, ma che richiedono, comunque, un controllo fiscale, a tutela degli interessi generali.

Infatti, in caso di dirottamenti dall'uso esente o di mancato accertamento del carico d'imposta, il mancato introito dell'accisa potrebbe verificarsi sia nella regione dove sono avvenuti i fatti ipotizzati, sia in altre regioni dove i prodotti medesimi sono stati illecitamente immessi in consumo.

Ciò posto, si ritiene che l'attuazione dell'imposizione in argomento, viste le caratteristiche fondamentali del tributo così come disciplinato dalla normativa comunitaria, richieda una gestione a livello centrale, sia per la corretta imputazione geografica delle entrate fiscali, sia per l'uniformità delle aliquote e dei criteri di applicazione (oggetto di attenzione continua da parte delle autorità europee garanti del funzionamento del mercato unico), nonchè delle incombenze di cooperazione amministrativa e di contrasto alle frodi.

Pertanto, per l'impossibilità della localizzazione territoriale prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 59 del 1997, come presupposto con il conferimento alle regioni ed agli enti locali, nonchè per la previsione della lettera *e)* del successivo comma 4, in ordine alla necessità di coordinamento dei rapporti con l'Unione europea, il settore dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi deve rimanere nell'ambito del controllo e della gestione statale esercitata dallo Stato attraverso gli uffici tecnici di finanza.

Si osserva, peraltro, che il mantenimento di una gestione centralizzata non preclude la possibilità di tassazione dei prodotti interessati (prodotti petroliferi ed alcolici, gas metano ed energia elettrica) da parte delle regioni dove avviene il consumo (vedasi il caso dell'addizionale regionale sul metano e dell'imposta regione sulle benzine), oppure di compartecipazione agli introiti (vedasi, sempre per le benzine, l'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

In tali ipotesi, alle regioni potrebbe essere attribuita una competenza ausiliaria in tema di controlli sui consumatori finali, comunque non concorrente con la competenza preminente dello Stato.

Non va, inoltre, sottaciuto che il sistema di gestione statale è generalmente adottato in tutti gli altri Stati dell'Unione europea.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 gennaio 1998)

MANFREDI. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso.

che sulla base delle vigenti disposizioni legislative non è possibile ricevere i programmi della Confederazione svizzera, diffusi con impianti situati nel territorio italiano;

che il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola è contiguo alla Svizzera e pertanto è semplice la ricezione dei programmi delle reti della TV svizzera, programmi seguiti con interesse da parte delle popolazioni residenti;

che in particolare la fruizione di detti programmi è di interesse pubblico per i lavoratori frontalieri, che quotidianamente varcano il confine per prestare la loro opera professionale nel territorio dei vicini cantoni Ticino e Vallese, territorio di cui è utile conoscano ogni evento meteorologico, ogni notizia utile sulla percorribilità delle arterie che conducono ai posti di lavoro;

che, per rendere in particolare un pubblico servizio ai lavoratori frontalieri, già in passato vi sono stati contatti fra i due Governi per risolvere la questione atta a consentire la fruizione della TV svizzera nelle aree di confine;

che la stampa locale ha pubblicato la notizia di nuovi accordi tecnici tra l'Italia e la Svizzera,

si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa e quale sia la situazione attuale degli impianti;

quali siano le procedure che occorre intraprendere al fine di attivare la diffusione dei programmi della TV svizzera nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

(4-02129)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la diffusione dei programmi della TV svizzera nelle zone dell'Italia settentrionale confinanti avviene unicamente da impianti situati in territorio elvetico; a tale proposito si significa che i competenti organi dei due paesi, a seguito delle intese raggiunte, hanno individuato le aree in cui al segnale proveniente dai ripetitori svizzeri è assicurata la protezione da interferenze da parte di altre emittenti.

Il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola non rientra nella predetta zona e, pertanto, la ricezione delle trasmissioni provenienti dalla Svizzera è condizionata dai limiti tecnici di propagazione delle onde elettromagnetiche e può essere disturbata dai segnali irradiati da altre emittenti.

Il problema posto, pertanto, potrà trovare soluzione solo in occasione della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni che, come è noto, è attualmente all'esame del Parlamento.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(7 febbraio 1998)

MANFROI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che un maggiore controllo sul mondo del lavoro è senz'altro auspicabile per garantire l'osservanza sia delle norme relative agli obblighi contributivi, sia delle norme concernenti la sicurezza e l'igiene sui posti di lavoro;

che tali controlli sono per legge affidati a specifici corpi di vigilanza, dipendenti dagli istituti previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL), dall'ispettorato del lavoro e dalle USL;

che la legge ha previsto di armonizzare l'attività ispettiva istituendo la «vigilanza coordinata» comprendente, per ogni provincia, un funzionario di ciascuno degli organi vigilanti e, se del caso, un militare della Guardia di finanza e dei carabinieri;

che peraltro da tempo si lamenta una consistente carenza di organici negli organi ispettivi e, per quanto riguarda l'Ispettorato del lavoro, una disparità di inquadramento e quindi di trattamento economico che ne limita l'operatività e ne mortifica l'impegno;

che, anzichè provvedere a colmare tali lacune, un decreto del Ministero del lavoro ha istituito un corpo nazionale di carabinieri, incaricati specificamente dei controlli sull'applicazione della legislazione del lavoro, alle dirette dipendenze del Ministero stesso;

che alle crescenti carenze di organico negli organi ispettivi civili fanno riscontro, oltre all'istituzione del corpo dei carabinieri in questione, anche analoghi potenziamenti di organico nel corpo della Guardia di finanza;

che la sorprendente decisione di istituire un organismo di controllo militare, alle dirette dipendenze del Governo centrale, non solo vanifica il processo di decentramento amministrativo avviato con le «leggi Bassanini» e, nel campo specifico, con le nuove norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, ma contrasta con la volontà politica più volte espressa dall'attuale Governo di dare attuazione al «federalismo possibile»;

che tali operazioni fanno sospettare al contrario una politica del Governo tendente a un controllo centralistico e poliziesco di tutto il mondo del lavoro,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali dovranno essere le reali mansioni dei carabinieri in questione;

se gli stessi dovranno operare autonomamente o di concerto con gli organi ispettivi esistenti, in particolare se saranno inseriti nei nuclei di vigilanza coordinata;

se si ritenga in tempi brevi di colmare le lacune di organico degli organismi ispettivi non militari, ricorrendo dove possibile all'istituto della mobilità;

se non si ritenga di provvedere ad una dislocazione diversa, intensificando la loro presenza nelle regioni dove, come rilevato dalla recente relazione delle Commissioni congiunte di Camera e Senato sulla sicurezza sui posti di lavoro, «non solo non si applica la legge, ma neppure la si conosce».

(4-07397)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che l'iniziativa di «istituire un organismo di controllo militare alle

dirette dipendenze del Governo centrale», come affermato dall'interrogante, è stata motivata dall'esigenza di contrastare, in modo efficace, fenomeni di rilevante allarme sociale e di notevole negatività.

Si precisa, comunque, che l'inserimento di appartenenti all'Arma dei carabinieri presso gli Ispettorati del lavoro non è recente.

Infatti, già nel 1937, il regio decreto n. 804 assegnava, per i servizi di vigilanza, militari dell'Arma all'Ispettorato, ai fini dell'applicazione delle leggi sul lavoro.

Sin da allora i Carabinieri hanno partecipato attivamente all'azione degli Ispettorati, contribuendo a renderla più incisiva e proficua.

Successivamente, nel 1955, il decreto del Presidente della Repubblica n. 520, recante norme sulla «Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale», riconfermava l'assegnazione del predetto personale fissandone il contingente in 230 unità, da distribuirsi su tutto il territorio nazionale.

Da ultimo, il decreto ministeriale 31 luglio 1997, previsto dall'articolo 9-*bis* della legge 28 novembre 1996, n. 608, ha inteso ribadire la funzione assegnata agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e ne ha rideterminato l'organico fissandolo in 373 unità, da ripartire su tutto il territorio, come risulta nel prospetto allegato.

Con il decreto in parola, si è inteso, altresì, anche al fine di rendere più efficace l'operatività dei nuclei, creare una unità centrale presso questo Ministero, il quale esercita la funzione gerarchica nei confronti dei militari dell'Arma assegnati alle Direzioni provinciali del lavoro, dalle quali dipendono funzionalmente.

In tal modo viene assicurata la partecipazione degli appartenenti all'Arma dei carabinieri alla programmazione ordinaria e straordinaria (vigilanze speciali mirate in particolari settori) dell'attività ispettiva svolta nei singoli uffici, anche congiuntamente con gli altri ispettori del lavoro, secondo, comunque, le esigenze di ottimizzazione delle risorse e di migliore organizzazione del lavoro.

Il personale in parola potrà, inoltre, essere utilizzato nell'ambito della cosiddetta vigilanza congiunta insieme con gli ispettori degli Enti previdenziali.

Per completezza di informazione, si fa presente che l'utilizzo dei Carabinieri non è specificamente previsto nei gruppi di vigilanza integrata che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 1995, sono stati istituiti per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo.

Preme far presente che questo Dicastero, al fine di rendere più incisiva l'azione degli organi di controllo in materia di lavoro, oltre a predisporre la riorganizzazione dei nuclei suddetti, si è attivato anche per la rideterminazione delle piante organiche, presupposto giuridico amministrativo indispensabile per poter colmare le carenze di organico che pesano sull'attività degli uffici.

Ciò ha consentito di sbloccare il ricorso al reclutamento esterno e quindi di espletare la procedura di due concorsi che prevedono l'immissione di 425 unità ispettive di VIII qualifica funzionale.

Una migliore redistribuzione delle risorse umane esistenti, poi, si sta attuando grazie alla avvenuta unificazione dei ruoli periferici del Ministero del lavoro prevista nel decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687.

La riorganizzazione degli Uffici periferici ha consentito, infatti, di attivare la cosiddetta «mobilità interna», favorendo il passaggio del personale dagli uffici del lavoro agli ispettorati, per i quali sono stati predisposti vari corsi di formazione e riconversione. Tali corsi hanno coinvolto centinaia di dipendenti e permesso di recuperare risorse umane all'attività di vigilanza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(29 gennaio 1998)

MANZI, MARCHETTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che l'INPDAP ha volutamente deciso di rinunciare alle sue tradizionali funzioni di gestione dell'enorme patrimonio immobiliare in suo possesso, affidando il compito a società private «all'uopo specializzate», si chiede di conoscere i motivi che abbiano portato a questa decisione, oggi molto contestata dagli inquilini che continuano da una parte a trovarsi di fronte allo stesso apparato di sempre nel monumentale edificio di viale Cristoforo Colombo a Roma, mentre sempre nuove spese ricadono sugli inquilini, dovute alla nuova gestione degli immobili affidata a terzi.

(4-02235)

(9 ottobre 1996)

RISPOSTA. – L'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ha deliberato, in data 10 maggio 1995, di affidare la gestione del patrimonio immobiliare a società esterne. Con tale decisione, l'Istituto ha anticipato, sostanzialmente, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 104 del 1996.

Infatti, l'articolo 3 del suddetto provvedimento prevede espressamente che gli enti previdenziali pubblici, attraverso deliberazioni dei propri organi, «affidano alle società di gestione, individuate previa gara pubblica, mandati con rappresentanza inerenti la gestione di tutti i beni immobili, ivi compresi quelli posti a copertura delle riserve tecniche e, comunque, evitando di assumere impegni contrattuali che possano ostacolare l'attuazione di piani di trasferimento definiti».

Le modalità della gestione dei contratti di locazione, della gestione, tecnica degli stabili e dell'amministrazione degli stessi sono indicate nei contratti stipulati con le società mandatarie, nei quali sono indicati gli obblighi relativi alla gestione complessivamente stabiliti, debitamente riscontrati dagli uffici competenti dell'Istituto.

Attraverso l'emanazione di una circolare, l'INPDAP ha chiarito, in particolare, quali interventi di manutenzione ordinaria devono essere ge-

stiti direttamente dall'Istituto. Inoltre, lo stesso Ente ha chiarito che gli interventi urgenti devono essere gestiti dalla società mandataria, in considerazione del fatto che la stessa è responsabile, entro un certo importo, della gestione dei beni.

Tanto premesso, l'INPDAP ha fatto presente che le società aggiudicatarie delle gare relative ai sedici lotti individuati nel territorio nazionale devono seguire gli stessi criteri di gestione.

Le eventuali discordanze nella gestione, se riscontrate dagli uffici centrali e periferici dell'Istituto, vengono immediatamente eliminate.

Nonostante alcune difficoltà iniziali, i primi risultati hanno confermato la bontà della operazione svolta dall'Ente, che conta di completare, entro breve tempo, la verifica degli archivi riguardanti l'anagrafe dei contratti di locazione, la situazione delle morosità pregresse, l'inserimento nel PIM (programma informatico immobiliare) dei dati relativi ai bollettini non attribuiti ai conduttori, il rinnovo di tutti i contratti scaduti previa definizione anche delle situazioni di morosità, l'eliminazione dei casi attuali di morosità, l'evidenziazione e la eliminazione delle occupazioni senza titolo.

Per quanto riguarda, inoltre, i compensi alle società di gestione, l'INPDAP ha precisato che gli stessi sono indicati nel contratto allegato al bando della gara comunitaria e consistono in lire 350.000 l'anno, oltre IVA, per ogni unità immobiliare gestita. Tale compenso comprende, anche, l'attività legata ai rinnovi contrattuali e al recupero di morosità.

Le spese rendicontate corrispondono alle previsioni di bilancio.

Per quanto riguarda le spese relative alla manutenzione straordinaria, esiste un sistema di controllo preventivo e successivo da parte dei tecnici dell'Istituto.

Infine, l'INPDAP ha precisato che i ruoli e le competenze delle strutture tecnico-amministrative dell'Istituto stesso e, comunque, tutte le attività relative al patrimonio affidato in gestione, in sede di ricontrattazione con le società esterne, sono stati adeguati alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 104 del 1996.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(29 gennaio 1998)

MANZI, CAPONI, MARINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che nell'acciaieria AST di Terni si lavorerebbe anche 70 ore alla settimana e le relazioni sindacali sarebbero quasi inesistenti, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di verificare se l'ispettorato del lavoro sia a conoscenza di questa situazione che a quanto sembra si ritrova in tante altre piccole e medie imprese della zona dove si lavora tanto e male senza tutele di nessun tipo, e questo mentre il numero dei disoccupati sta per superare la media nazionale.

(4-07439)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente che dagli accertamenti effettuati dalla Direzione provinciale del lavoro di Terni presso l'AST, nei confronti di tre ditte appaltatrici, che occupano 196 dipendenti, è emerso quanto segue.

Le ditte in parola, nel periodo luglio-agosto 1997, hanno fatto eseguire lavoro straordinario, oltre le 48 ore settimanali, a 98 operai violando in tal modo la legge n. 473 del 17 aprile 1925.

Una ditta, inoltre, non ha concesso il riposo domenicale e settimanale a 6 lavoratori, con violazione della legge n. 370 del 22 febbraio 1934.

Gli accertamenti successivi, poi, effettuati in data 22 ottobre 1997, nei confronti della stessa AST spa, hanno evidenziato che la società in parola ha fatto svolgere, nel periodo gennaio-ottobre 1997, lavoro straordinario oltre le 48 ore a 612 dipendenti (458 operai e 154 impiegati) e l'imponibile assoggettato a contribuzione, con la maggiorazione di legge (15 per cento) ammonta a lire 631.360.000.

Si rende noto, infine, che sono stati sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interne, i quali hanno fatto presente che il fenomeno del lavoro straordinario oltre le 48 ore settimanali è praticamente irrilevante e comunque viene seguito con attenzione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(29 gennaio 1998)

MAZZUCA POGGIOLINI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso che la libera espressione di voto, diritto costituzionalmente garantito di ogni cittadino italiano, deve essere in ciascuna elezione assicurata mediante la completa e corretta raccolta ed elaborazione dei risultati, sia per assicurare l'esatta individuazione degli eletti e la conseguente legittima composizione degli organismi rinnovati sia per consentire a ciascun candidato, ed ai suoi elettori, di constatare l'entità del consenso manifestato, anche al fine di decidere consapevolmente sul proseguimento dell'impegno in successive scadenze elettorali;

considerato:

che è ancora più importante tenere presenti i suddetti criteri nell'attuale fase della vita politica italiana ove, in concomitanza con la frammentazione delle liste conseguente anche alla sparizione di alcuni dei partiti protagonisti dal dopoguerra dello scenario italiano, la figura del singolo candidato ha giustamente acquistato peso, nei confronti dell'elettore;

che il lavoro di riscontro svolto con apprezzabile zelo dall'Ufficio Elettorale Centrale va apprezzato, ma trova un limite nel fatto che esso si svolge, sostanzialmente, sulla base del solo controllo dei verbali;

rilevata:

la denuncia proveniente da molti cittadini candidati o elettori di Roma su «voti scomparsi» e la forte inquietudine provocata nella cittadinanza dalla sensazione di veder lesi i propri diritti;

la necessità di contrastare il pericolo dell'ingenerarsi di un sentimento di sfiducia nelle istituzioni, in rapporto a questioni di rappresentanza, che sono alla base del sistema democratico;

evidenziato che la presentazione di ricorsi e di controlli con le schede è legata a procedure legali con tempi lunghi ed è inoltre fortemente dispendiosa, così da scoraggiare i singoli candidati a ricorrervi,

si chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare in relazione a quanto sopra esposto ed in particolare se ritengano opportuno:

disporre d'ufficio il riesame di tutte le schede votate nel comune di Roma nel corso delle ultime elezioni amministrative;

modificare l'attuale regolamentazione per evitare che in futuro si ripetano le gravi disfunzioni segnalate.

(4-08985)

(17 dicembre 1997)

RISPOSTA. – L'articolo 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, stabilisce che l'Ufficio centrale – composto dal presidente e da sei membri – nel corso del martedì successivo alla votazione o, al più tardi, la mattina del mercoledì si riunisce e «riassume i risultati delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati».

In occasione delle consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Roma, l'Ufficio centrale si è riunito il 18 novembre ed ha ultimato le operazioni di competenza il 2 dicembre 1997.

Il periodo di tempo resosi necessario non può essere ritenuto eccessivo, ove si consideri che il territorio comunale è suddiviso in 3.688 sezioni elettorali e che l'attività più impegnativa svolta consisteva nel procedere alla sommatoria dei voti di preferenza di tutti i candidati al consiglio comunale di tutte le liste in competizione.

Quanto all'elezione dei consigli circoscrizionali, l'adozione delle norme che ne regolano il procedimento e l'organizzazione tecnica spettano in via esclusiva al comune di Roma, che, con deliberazione n. 172 del 1° settembre 1997, ha adottato il Regolamento di attuazione dello Statuto del comune di Roma, approvato con deliberazione consiliare n. 316 del 26 settembre 1991, che riguarda anche le elezioni dei consigli circoscrizionali.

Con tale atto sono state puntualmente disciplinate tutte le operazioni connesse alle consultazioni circoscrizionali ed il relativo sistema elettorale. In particolare, l'articolo 10 stabilisce che «l'Ufficio centrale, costituito a norma dell'articolo 22-*bis*, comma 10, dello Statuto» deve provvedere a determinare la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste e a procedere al riparto dei seggi ed alle conseguenti proclamazioni secondo le modalità ivi espressamente stabilite.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(13 febbraio 1998)

MELUZZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. – Premesso:

che la signora Rosalba Bernardi, nata a Capaccio (Salerno) il 9 giugno 1952 e residente a Roccadaspide, è docente di geografia a tempo indeterminato presso l'istituto tecnico commerciale «G. Vico» di Agropoli (Salerno);

che in data 12 maggio 1997 con provvedimento a firma del preside avente protocollo n. 2069 sarebbe stata pubblicata all'albo della scuola la graduatoria compilata per l'individuazione di due perdenti posto per la classe di concorso 039A;

che dalla graduatoria dello scorso anno scolastico la professoressa Bernardi era posizionata al primo posto; al secondo posto si trovava la professoressa Adele Stanzione ed al terzo posto invece si trovava il professor Massimo Trotta, residente a Stio (Salerno), che occuperebbe tra l'altro anche il ruolo di assessore comunale;

che l'ordinanza ministeriale in vigore all'articolo 11, comma 3, riguardante l'individuazione dei docenti soprannumerari delle scuole secondarie di secondo grado, prevederebbe che le graduatorie devono essere pubblicate entro il 5 febbraio ed inoltre che i titoli valutabili devono essere riferiti al 1° settembre precedente; lo stesso comma 3 preciserebbe che ai fini dell'esclusione dalla graduatoria dei soprannumerari dei soggetti che possono usufruire dei benefici previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104 del 1992 devono essere prese in considerazione dal capo d'istituto le situazioni di *handicap*, sopravvenute (certificate e documentate) dopo il 1° settembre ma comunque entro e non oltre il termine del 5 febbraio;

che analoga ordinanza ministeriale prevederebbe la possibilità di presentare, in mancanza del certificato definitivo di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, qualora già sia efficace un primo giudizio della commissione medica preposta, un certificato sostitutivo della stessa commissione da cui risulti che l'istante sia in attesa di riconoscimento definitivo;

che in data 16 maggio 1997 alle ore 9,30, quattro giorni dopo la pubblicazione della graduatoria, la professoressa Bernardi avrebbe richiesto ai sensi della legge n. 241 del 1990 copia di tutta la documentazione prodotta dal professor Trotta a corredo della sua domanda per l'inclusione in detta graduatoria ed alla domanda della professoressa Bernardi veniva assegnato il protocollo n. 2114 C/1;

che il professor Massimo Trotta avrebbe presentato domanda di esclusione dalla graduatoria solo in data 16 maggio 1997 con protocollo n. 2115 C/1, dunque successivamente alla richiesta di cui al citato protocollo n. 2114 C/1 e successivamente alla pubblicazione della graduatoria da cui risultava escluso; lo stesso tra l'altro non avrebbe autenticato la firma ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 15 del 1968;

che il professor Trotta, oltre ad aver inoltrato richiesta di esclusione successivamente alla pubblicazione della graduatoria, avrebbe prodotto anche tutta la documentazione successivamente alla pubblicazione della graduatoria;

che il preside non avrebbe potuto attribuire i benefici previsti dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 in mancanza della documentazione esplicitamente richiesta dall'articolo 48 dell'ordinanza ministeriale n. 746 del 1996;

che il professor Massimo Trotta non avrebbe potuto usufruire dei benefici dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 in quanto le sedi più vicine al paese di residenza (Stio) sarebbero state Vallo della Lucania e Laurino e comunque non Agropoli;

che alla data di presentazione della presente il preside non avrebbe provveduto a modificare la graduatoria inserendo il nominativo del professor Trotta,

si chiede di sapere:

di quali riferimenti normativi si ritenga si sarebbe servito il preside ai fini della pubblicazione della graduatoria con l'esclusione del professor Massimo Trotta, se a quanto risulta allo scrivente lo stesso non avrebbe prodotto nei termini nè la richiesta di esclusione nè i documenti di corredo;

se non si consideri opportuno avviare un provvedimento di serena indagine ministeriale, atto a verificare le contestazioni prodotte dalla professoressa Bernardi, al fine di ridare immagine all'istituzione scolastica «G. Vico» di Agropoli;

quali provvedimenti si intenda intraprendere per evitare il ripetersi di questi episodi.

(4-06559)

(19 giugno 1997)

RISPOSTA. – La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è stata positivamente risolta.

Infatti il Provveditore agli Studi di Salerno ha accolto il ricorso dalla professoressa Bernardi Rosalba avverso la graduatoria dei docenti soprannumerari per l'insegnamento della geografia prediposta dal Preside dell'Istituto Tecnico Commerciale «G. Vico» di Agropoli ed ha invitato il medesimo capo d'istituto a compilare la graduatoria in parola tenendo conto delle disposizioni contenute nell'articolo 11 dell'ordinanza ministeriale n. 50 del 7 febbraio 1996 che stabiliscono che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati alla data del 1° settembre.

Nelle graduatorie nuovamente formulate in data 27 giugno 1997 il professor Trotta Massimo, in un primo tempo escluso in quanto beneficiario della legge n. 104 con documentazione medica (relativa alla genitrice) del 6 marzo 1997, è stato individuato quale docente soprannumerario per detto insegnamento ed inserito al terzo posto nella relativa graduatoria d'istituto.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

MIGNONE. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che non si può non segnalare la grave situazione determinatasi in seguito all'emanazione della nuova disciplina relativa alla stampe periodiche in abbonamento postale in vigore dal 19 luglio 1997;

che in particolare la legge n. 662 del 1996, articolo 2, commi 19 e 20, modificando la precedente disciplina per la spedizione delle stampe periodiche in abbonamento postale, ha indicato in tre i gruppi di pubblicazioni cui si applicano le tariffe agevolate: libri, giornali quotidiani e riviste editi da soggetti iscritti al Registro nazionale della stampa, pubblicazioni informative di enti, associazioni, organizzazioni senza fini di lucro;

che tutte le pubblicazioni non rientranti in questi gruppi, come quei periodici e giornali che – per avere una diffusione locale, una tiratura limitata e nessun finanziamento – non possono iscriversi al Registro nazionale della stampa, nè sono fogli informativi di associazioni senza fini di lucro, devono pagare per la spedizione lire 548 per ogni copia, quasi quattro volte la cifra prevista dalla vecchia normativa;

che l'entità delle nuove tariffe postali, appena al di sotto del costo del normale francobollo, provocherà la crisi delle piccole testate che sopravvivono con un impegno al limite della sopportazione e rappresentano, nella maggior parte dei casi, l'unica fonte di informazione e di partecipazione delle piccole Comunità,

si chiede di sapere se non si ritenga il caso di estendere il beneficio delle tariffe agevolate, previste per le pubblicazioni di cui al terzo gruppo, anche a quei periodici locali, editi senza fini di lucro e aperti a collaborazioni volontarie, che abbiano una tiratura limitata e una esigua o nessuna entrata finanziaria di origine pubblicitaria.

(4-07744)

(25 settembre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, commi 19 e 20, prevede la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'Ente poste italiane.

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità, editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa, nonchè di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevede, a favore di tali categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2 – comma 20 – della legge n. 662 del 1996 consente, inoltre, all'Ente poste di applicare riduzioni tariffarie sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

In considerazione delle preoccupazioni manifestate da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti «no profit», il Governo, proprio con il decreto ministeriale 4 luglio 1997 segnalato, ha previsto nuove tariffe per l'invio in abbonamento postale di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro nonchè per gli invii di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro, di cui alla lettera *c)*, comma 20, articolo 2, della citata legge n. 662 del 1996.

Lo stesso decreto 4 luglio 1997 al fine di agevolare l'editoria minore ha previsto che alle pubblicazioni periodiche la cui tiratura non supera le 20.000 copie si applica, indipendentemente dal numero degli oggetti spediti, la tariffa prevista per le spedizioni oltre le 20.000 copie.

È bene rammentare, infine, che la differenza tra il prezzo pagato direttamente dagli editori che effettuano gli invii e la tariffa piena deve essere coperta attraverso integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste, da prelevare da un apposito fondo gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(7 febbraio 1998)

MINARDO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che con la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in Ente poste italiane – ente pubblico economico – il personale è transitato nel nuovo ente con rapporto di lavoro di diritto privato;

che tutte le unità delle qualifiche, già titolari della ex quarta-sesta categoria, sono state inquadrate in un'unica area funzionale e precisamente nell'area operativa;

che la classe dirigente della sede e filiale EPI di Palermo non ha saputo interpretare la nuova funzione manageriale soprattutto nella gestione del personale;

che da tale condotta della dirigenza è scaturito un notevole contenzioso avanti il pretore del lavoro che, seppur consistente nel numero, tuttavia non rappresenta la totalità dei casi di lesione di diritti, essendo molti i dipendenti che, per timore di ritorsioni o per difficoltà economiche, rinunziano alle azioni di tutela;

che le direzioni – sede e filiale di Palermo – hanno disposto numerosi movimenti di personale in violazione della specifica disciplina dettata con l'accordo sindacale del 4-10 gennaio 1995 (circolare EPI n. 8066 del 10 marzo 1995);

che si è dato corso alla mobilità volontaria a domanda disponendo movimenti di personale tra diverse unità produttive in violazione della normativa contrattuale che consente la mobilità volontaria esclusivamente soltanto nell'ambito della stessa unità produttiva;

che la direzione di sede ha dato corso ad una «pseudo-mobilità volontaria collettiva» omettendo di rendere nota la contestuale indicazione dei posti disponibili, affidando quindi alla «intuizione» del personale più informato la giusta indicazione della sede deficitaria da scegliere;

che ai detti movimenti è stata attribuita una diversa efficacia; infatti, per alcune unità il movimento ha costituito «trasferimento con assegnazione definitiva», mentre per altre unità è stato qualificato «applicazione provvisoria», con la conseguenza che nel primo caso il dipendente non è stato più interessato dai successivi procedimenti di mobilità collettiva d'ufficio;

che nella «mobilità collettiva d'ufficio» dalla sede, attuata nel novembre del 1995, è stata omessa la prescritta indicazione dei posti disponibili, riservando alla discrezionale determinazione della direzione la scelta della sede di nuova applicazione; infatti alcune unità sono state trasferite al CMP, altre al CUAS, e le più favorite nelle succursali della città con mansioni di sportelleria;

che alcune unità inserite nella mobilità collettiva non sono state movimentate, mentre altre unità dopo poco tempo sono state «richiamate» presso le diverse aree della sede o altre trasferite nominalmente al CUAS sono rimaste e rimangono di fatto applicate all'ufficio di segreteria del direttore o presso aree della sede;

che nella dichiarata esigenza di soddisfare in città e provincia le deficienze del servizio di recapito esterno la filiale di Palermo ha indetto una mobilità collettiva d'ufficio nell'ottobre 1996 mentre alcuni ex operatori di esercizio sono stati destinati ai servizi di sportelleria con la formale giustificazione che erano già state coperte tutte le necessità del recapito e, a distanza di un mese, la direzione della sede con provvedimento protocollo n. APO/030323/96AO del 21 novembre 1996 ha indetto la «mobilità collettiva» dal CUAS del personale ex quarta categoria motivata dalla circostanza che con la mobilità attuata dalla filiale non erano state coperte le deficienze dei servizi di recapito;

che ex coadiutori e dattilografi sono chiamati a svolgere mansioni di portalettere per coprire soprattutto le deficienze causate dalla diversa applicazione degli ex operatori di esercizio ed assimilati, con il totale disconoscimento del rispettivo profilo professionale di assunzione e con la pervicace volontà di mortificare la dignità professionale e di vanificare il diritto riconosciuto dall'articolo 2103 del codice civile,

l'interrogante chiede di conoscere le iniziative che si intenda assumere al fine di ripristinare la legalità nelle direzioni sede e filiale di Palermo assicurando il rigoroso rispetto della normativa contrattuale e la tutela dei diritti dei lavoratori, nell'auspicio che i ricorsi notificati al presidente dell'Ente poste italiane e le numerose interrogazioni parlamentari sollecitino la giusta attenzione del consiglio di amministrazione che avrebbe dovuto disporre una rigorosa inchiesta conoscitiva.

(4-04092)

(6 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si comunica che l'Ente poste italiane – interessato in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che, allo scopo di migliorare lo *standard* qualitativo dei servizi resi e, nel contempo, di ottenere il recupero della produttività ed il contenimento dei costi, sono state adottate varie iniziative fra le quali una più razionale applicazione del personale sia nell'ambito delle sedi sia fra le varie aree geografiche del paese.

Pertanto, a seguito dell'accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro raggiunto con le organizzazioni sindacali, l'ente stesso ha effettuato l'inquadramento del personale nelle quattro aree funzionali previste dal contratto medesimo (area di base, operativa, area quadri 2° livello, area quadri 1° livello).

Per ciò che riguarda in particolare l'area operativa in conformità di quanto disposto dal punto 2 dell'articolo 43 del richiamato contratto, nella stessa sono confluiti i dipendenti già chiamati a svolgere mansioni che presuppongono adeguata preparazione tecnico-professionale di media specializzazione e capacità di autonomia esecutiva, nell'ambito della stessa area funzionale.

Nel merito specifico della ex IV categoria, poichè da un accurato monitoraggio svolto su tutto il territorio nazionale era emerso che presso le strutture amministrative vi era un notevole esubero di personale con qualifica di dattilografo e coadiutore, mentre presso le unità produttive vi era una carenza di addetti al recapito, alla ripartizione ed alla sportelleria, il citato ente ha ritenuto di poter riequilibrare i fabbisogni facendo confluire le unità appartenenti alle sopracitate qualifiche amministrative nei servizi deficitari di personale, evitando, così, che le stesse unità in esubero potessero essere soggette ad un trasferimento d'ufficio presso sedi regionali diverse da quelle di applicazione.

In proposito si rammenta che l'articolo 2103 del codice civile stabilisce che il datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle originarie, purchè tale mutamento, rispondente a logiche di riorganizzazione del lavoro, non comporti una diminuzione della retribuzione e della qualifica professionale e che gli articoli 41 e 47 del contratto dei dipendenti dell'ente hanno previsto «percorsi professionali collegati a filoni operativi omogenei», evidenziando che solo all'interno di questi potrà essere attuata la flessibilità delle mansioni.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione del personale presso la sede regionale per la Sicilia, il ripetuto ente ha precisato che l'inquadramento dei dattilografi e dei coadiutori nell'area operativa ha consentito il riassorbimento dell'esubero con la proficua applicazione di tali unità eccedenti presso i servizi risultati carenti di personale.

Del resto, tali lavoratori, chiamati ad espletare mansioni diverse da quelle svolte prima della trasformazione in ente pubblico economico, non hanno subìto alcun nocumento per la variazione della loro attività lavorativa, in quanto ciò non ha comportato diminuzione di retribuzione nè dequalificazione professionale, così come richiede l'articolo 2103 del codice civile.

Non si è determinato, pertanto, alcun fenomeno di sottovalutazione in quanto il dipendente è stato chiamato a svolgere non già mansioni inferiori ma mansioni diverse rientranti in un ambito operativo omogeneo.

Circa la opportunità,infine, di predisporre una visita ispettiva presso la sede Sicilia, il ripetuto ente ha comunicato che già lo scorso anno una delegazione aziendale ha valutato la situazione del personale, dei servizi e l'operato della dirigenza locale concordando, d'intesa con le organizzazioni sindacali, eventuali soluzioni operative per un più rapido raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tale delegazione aziendale, nel rilevare che il rapido e diffuso processo di trasformazione dell'attività produttiva dell'ente e la nuova organizzazione del lavoro accentua il carattere di flessibilità del lavoro stesso e del reimpiego delle risorse umane, ha evidenziato la necessità di applicare il personale a tipologie di attività diverse da quelle precedentemente svolte e ciò allo scopo di rispondere all'esigenza prioritaria di una più puntuale e migliore erogazione dei servizi.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(7 febbraio 1998)

MINARDO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che con la istituzione dell'Ente poste – ente pubblico economico – tutti i dipendenti della ex IV, V e VI categoria sono stati inquadrati nell'area operativa;

che i dattilografi e i coadiutori appartenenti all'ex IV categoria assunti con tale qualifica sono stati applicati in settori di produzione con mansioni che nulla hanno a che fare con quelle per le quali sono stati assunti;

che gli stessi sono stati ritenuti al momento dell'assunzione dall'organo sanitario idonei a svolgere quelle specifiche mansioni e non tutte le attività degli appartenenti all'ex IV categoria;

che solo ed esclusivamente per gli operatori di esercizio gli uffici delle USL rilasciavano l'idoneità a svolgere tutte le mansioni della declaratoria della IV categoria, tranne nel caso che assumendi operatori di esercizio risultassero affetti da un tipo di patologia che non consentiva loro lo svolgimento di servizi esterni;

che i dipendenti assunti ai sensi della legge n. 482 del 1968 con la mansione di dattilografi e coadiutori non sono da considerare *ope legis* idonei a tutti i servizi dell'area operativa; infatti potrebbero essere affetti da patologia che non consente di possedere l'idoneità ad una o più mansioni della declaratoria dell'area operativa e pertanto dovranno essere applicati ai compiti dell'area consentiti dalla idoneità residua, in

quanto l'organo sanitario al momento dell'assunzione si era pronunziato sulla idoneità a svolgere esclusivamente le mansioni di dattilografo o coadiutore come richiesto dal Ministero delle poste;

che di recente la sede della Sicilia ha avviato le procedure per una nuova mobilità d'ufficio dai settori di produzione con trasferimento alla filiale di Palermo che ha già proceduto alle assegnazioni definitive del proprio personale con non poche problematiche correlate alle inidoneità fisiche di alcune unità trasferite al servizio di recapito esterno;

che, nella dichiarata esigenza di soddisfare nella città di Palermo e nella provincia le deficienze del servizio di recapito esterno, la sede procederà ad una nuova mobilità d'ufficio dagli uffici del CUAS alla filiale per coprire i vuoti causati dalla diversa applicazione degli operatori di esercizio e che coadiutori e dattilografi saranno chiamati nella nuova sede di lavoro a svolgere mansioni di portalettere o adibiti al lavoro di facchinaggio;

che da tale decisione scaturirà un nuovo e notevole contenzioso avanti il pretore del lavoro per richiedere il riconoscimento del profilo professionale di assunzione e per salvaguardare la dignità della qualità del lavoro nel riconoscimento dell'articolo 2103 del codice civile mortificato dalla direzione di sede e filiale di Palermo;

che tale modo di esercitare il potere non risponde agli interessi dell'Ente poste e crea un insopportabile stato di tensione tra i dipendenti con situazioni di sofferenza che investono il luogo di lavoro e l'ambiente familiare con non trascurabili effetti sulla psiche;

che, eliminate tutte le irregolarità e ripristinato il necessario clima di serenità nel rispetto dei diritti di ciascun dipendente, si dovranno ricercare tutte le iniziative per soddisfare le aspettative e le esigenze del personale, garantendo la funzionalità delle strutture operative e tenendo in evidenza la centralità dell'uomo e non esclusivamente le esigenze di servizio,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di operare un attento esame della problematica esposta ed il conseguenziale blocco della «mobilità collettiva» dagli uffici della sede compreso il CUAS, al fine di ridare legalità nel rispetto dei diritti dei lavoratori, per ristabilire ordine e per ridare serenità a quei dipendenti che con abnegazione e professionalità compiono quotidianamente il loro dovere.

(4-04357)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si comunica che l'Ente poste italiane – interessato in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che, allo scopo di migliorare lo *standard* qualitativo dei servizi resi e, nel contempo, di ottenere il recupero della produttività ed il contenimento dei costi, sono state adottate varie iniziative fra le quali una più razionale applicazione del personale sia nell'ambito delle sedi, sia fra le varie aree geografiche del paese.

Pertanto, a seguito dell'accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro raggiunto con le organizzazioni sindacali, l'ente stesso ha effettuato l'inquadramento del personale nelle quattro aree funzionali previste dal contratto medesimo (area di base, area operativa, area quadri 2° livello, area quadri 1° livello).

Nel merito specifico della ex IV categoria, poichè da un accurato monitoraggio svolto su tutto il territorio nazionale era emerso che presso le strutture amministrative vi era un notevole esubero di personale con qualifica di dattilografo e coadiutore, mentre, invece, presso le unità produttive vi era una carenza di addetti al recapito, alla ripartizione ed alla sportelleria, il citato ente ha ritenuto di poter riequilibrare i fabbisogni facendo confluire le unità appartenenti alle sopracitate qualifiche amministrative nei servizi deficitari di personale, evitando, così, che le stesse unità in esubero potessero essere soggette ad un trasferimento d'ufficio presso sedi regionali diverse da quelle di applicazione.

In proposito si rammenta che l'articolo 2103 del codice civile stabilisce che il datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle originarie, purchè tale mutamento, rispondente a logiche di riorganizzazione del lavoro, non comporti una diminuzione della retribuzione e della qualifica professionale e che gli articoli 41 e 47 del contratto dei dipendenti dell'ente hanno previsto «percorsi professionali collegati a filoni operativi omogenei», evidenziando che solo all'interno di questi potrà essere attuata la flessibilità delle mansioni.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione del personale presso la sede regionale per la Sicilia, il ripetuto ente ha precisato che l'inquadramento dei dattilografi e dei coadiutori nell'area operativa ha consentito il riassorbimento dell'esubero con la proficua applicazione di tali unità eccedenti presso i servizi risultati carenti di personale.

Del resto, tali lavoratori, chiamati ad espletare mansioni diverse da quelle svolte prima della trasformazione in ente pubblico economico, non hanno subìto alcun nocumento per la variazione della loro attività lavorativa, in quanto ciò non ha comportato diminuzione di retribuzione nè dequalificazione professionale, così come richiede l'articolo 2103 del codice civile.

Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda, in particolare, il personale della ex IV categoria assunto presso l'ex Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ai sensi della legge n. 482 del 1968, si rammenta che l'immissione in servizio degli interessati avveniva dopo che l'apposita commissione sanitaria dichiarava la loro idoneità a svolgere tutte le mansioni della categoria di appartenenza; per i dipendenti che la citata commissione dichiarava inidonei ad una o più mansioni proprie della categoria si provvedeva al cambio di qualifica nell'ambito della stessa categoria (ad esempio da portalettere e fattorino telegrafico a coadiutore o dattilografo, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 797 del 1991).

Il personale interessato è stato informato con apposita circolare del previsto inquadramento nell'area di base e, contestualmente, del fatto che coloro che ritenessero di avere superato le patologie che ne avevano limitato l'idoneità in passato potevano presentare nuova adeguata certifi-

cazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento di tutte le mansioni dell'area operativa, compresa l'effettuazione di turni, al fine di avere pieno titolo all'inquadramento in tale area.

Per quanto sopra, ha concluso l'ente, deriva che la sede regionale per la Sicilia ha correttamente attivato le procedure di mobilità d'ufficio anche del personala appartenente alla ex IV categoria, in linea con gli obiettivi fissati, volti al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi espletati.

Per quanto concerne il riferito contenzioso avverso i procedimenti di mobilità, si significa che finora i ricorsi proposti dai dipendenti siciliani sono stati respinti dal Pretore del lavoro che ha confermato, seguendo un generale e costante orientamento, la validità dell'operato della predetta sede.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(7 febbraio 1998)

MONTELEONE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che in data 22 maggio 1997 il Ministro per i beni culturali ha risposto all'interrogazione 4-01316, presentata il 18 luglio 1996, precisando che i «lavori di adeguamento funzionale del museo di Metaponto potranno essere realizzati senza dover disporre un'ulteriore chiusura della struttura»;

che tale risposta è stata resa dal Ministro solo dopo ben due sollecitazioni ufficiali, ultima quella di marzo 1997, facendo riferimento a non meglio precisati «lavori di adeguamento funzionale»;

che il Ministro ha anche puntualizzato che «non si tratta di lavori di consolidamento statico», lasciando quindi sottintendere che non c'è stata difformità fra progetto, esecuzione e collaudo,

l'interrogante chiede di sapere di quali lavori di adeguamento funzionale si ritenga che abbia bisogno il grande museo «Magna Grecia» di Metaponto, che è una struttura progettata di recente e che deve ancora essere realizzata completamente.

(4-08842)

(9 dicembre 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ribadisce che il Museo di Metaponto è stato riaperto nel gennaio 1997, al termine di due verifiche statiche fatte eseguire dal tribunale civile di Potenza e dalla procura della Repubblica di Matera, che non hanno evidenziato problemi strutturali.

Attualmente è in corso l'avanzata realizzazione del secondo lotto del Museo, la cui ultimazione è prevista nel corrente anno e consentirà, ultimati i lavori di allestimento, il raddoppio delle sale espositive già a partire dal 1999.

Di conseguenza si precisa che nella situazione attuale nessuna opera di adeguamento funzionale è necessaria sul primo lotto del Museo, regolarmente funzionante.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(11 febbraio 1998)

MORO – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la ditta albanese Intel, circa due anni fa, si aggiudicava una gara d'appalto indetta dal Ministero delle finanze per l'informatizzazione del catasto;

che secondo quanto dichiarato recentemente dal Ministero delle finanze i dischetti magnetici contenenti i dati del catasto di molte province italiane si troverebbero al sicuro a Tirana e a Durazzo;

che la Intel si è dichiarata pronta a dimostrare di essere in possesso di questi dischetti per smentire le indiscrezioni che indicano Noci, paese della provincia di Bari, come sede dell'archivio dei dischetti informatici; a Noci in realtà sarebbe archiviato solo il materiale cartaceo;

che tra i professionisti chiamati a confrontarsi ogni giorno con la difficile realtà dei due uffici tecnici erariali, oltre all'esasperazione per le lunghe code davanti agli sportelli, (l'informatizzazione, quando venne introdotta, venne ritenuta la panacea di tutti i mali del catasto italiano) cresce la paura che lo scoppio della rivolta popolare in Albania possa mettere in pericolo mappe e planimetrie delle province italiane;

che in passato gli ordini professionali interessati si erano candidati a gestire in proprio l'informatizzazione del catasto, ma venne loro risposto che il Ministero preferiva procedere con una gara d'appalto,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero che gli archivi informatici del catasto si trovano in Albania e se non si ritenga opportuno fornire al più presto chiarimenti in merito;

dove precisamente si trovino i documenti originali, compresi rilievi e planimetrie degli immobili;

se tutta questa situazione non sia stata creata al fine di rimandare ulteriormente una riforma del catasto che viene procrastinata da anni e che sarebbe quantomai necessaria per arginare il fenomeno della pesante evasione delle imposte immobiliari caratteristica soprattutto delle regioni del Sud del paese.

(4-04697)

(12 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole, relativamente alla aggiudicazione di una gara di appalto indetta dall'Amministrazione finanziaria per l'informatizzazione del Catasto, ha chiesto di conoscere se corrispondano al vero le notizie secondo le quali si trove-

rebbero in Albania i dischetti magnetici contenenti i dati del catasto ovvero se, al contrario, detta situazione «non sia stata creata al fine di rimandare ulteriormente la riforma del catasto».

Al riguardo, circa l'aggiudicazione dell'appalto relativa all'informatizzazione del catasto, si osserva che il consorzio CERED è direttamente affidatario di un appalto di acquisizione dei dati alfanumerici di circa 8.500.000 atti in arretrato (volture) del Catasto edilizio urbano e del Catasto terreni, a seguito di un contratto stipulato con la SO.GE.I., e inoltre, in raggruppamento temporaneo di imprese, di un appalto per l'acquisizione su supporto magnetico dei dati relativi alle schede planimetriche del Catasto edilizio urbano con i relativi dati identificativi, affidatogli dal Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.

Per quanto riguarda l'appalto affidato dalla SO.GE.I., fa presente che la Società ha agito in qualità di concessionaria del Ministero delle finanze per l'integrazione e lo sviluppo delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso e come tale ha indetto una gara europea nella forma dell'asta pubblica (procedura aperta, secondo la terminologia comunitaria).

Il bando, che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea (serie S n. 52/94 del 16 marzo 1994 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (n. 57) del 10 marzo 1994, prevedeva come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso.

Al predetto bando hanno risposto 13 concorrenti tra i quali è risultato aggiudicatario, avendo offerto il prezzo più basso, il Consorzio CERED con il quale si è provveduto in data 30 giugno 1994 alla stipula del contratto, per un importo complessivo pari a circa 4 miliardi.

L'esecuzione del servizio è avvenuta secondo le seguenti modalità:

a) ritiro e restituzione degli atti contenenti i dati da acquisire presso gli Uffici tecnici erariali interessati;

b) acquisizione ottica delle immagini dei documenti;

c) acquisizione dei dati alfanumerici dei documenti dalle immagini memorizzate su supporto magneto-ottico.

Soltanto quest'ultima attività è stata eseguita in Albania senza trasferire alcun documento in tale paese, e pertanto detto lavoro di informatizzazione non costituisce subappalto, ma viene eseguito dal Consorzio stesso tramite una sua filiale avente sede a Tirana.

Ed infatti, il Consorzio CERED si è avvalso di un accordo siglato con l'Accademia delle scienze – Istituto di informatica e matematica applicata dell'università di Tirana – che gli ha consentito di aprire una sede secondaria e di assumere circa 140 impiegati in conformità alle disposizioni normative vigenti in Albania in materia di rapporto di lavoro subordinato.

La SO.GE.I., tramite l'effettuazione di visite presso le sedi di lavorazione degli atti, sia in Italia che in Albania, ha provveduto alla verifica della esistenza di tale struttura secondaria, verifica che ha dato esito positivo.

Precisa che il bando di gara non prevedeva alcuna limitazione «territoriale» del servizio, in quanto non ricorreva alcun carattere di segretezza o sicurezza tale da limitare al territorio nazionale il luogo di svolgimento del servizio; ne consegue che la documentazione grafica trasferita a Tirana non riguarda obbiettivi di rilevanza strategica.

D'altro canto, il tipo di lavorazione eseguito presso la sede secondaria del Consorzio CERED sembra configurare un traffico di perfezionamento ammesso dalla normativa comunitaria.

Ciò posto risulta che la CERED di Bari, aggiudicataria dei lavori, non ha mai provveduto a subappaltare i lavori in questione, non appaiono quindi verosimili le notizie oggetto dell'interrogazione.

Per quanto riguarda, infine, la riforma generale del catasto si rileva che il Dipartimento del territorio, dal momento della sua costituzione (1993), è impegnato nella realizzazione del più rilevante processo di rinnovamento e di razionalizzazione del sistema catastale posto in essere dopo la sua formazione.

Le linee fondamentali sono identificabili:

nel completo recupero dell'arretrato;

nella completa informatizzazione degli archivi e delle procedure. In questo settore in particolare con la collaborazione delle categorie professionali tecniche e notarili sono già stati attivati programmi, che permettono, già oggi, un aggiornamento automatico delle banche dati catastali e delle conservatorie. Non appena sarà data attuazione con gli appositi elementi alle innovazioni legislative portate dalla legge Bassanini, in tema di «firma elettronica», sarà possibile superare definitivamente il documento cartaceo;

nella integrazione organica degli archivi catastali e quelli delle conservatorie dei registri immobiliari, in modo da garantire un'alta qualità dei dati, non solo in termini di correntezza ma anche di perfetto allineamento tra le informazioni concernenti gli immobili e quelle sui relativi proprietari e/o titolari di diritti reali;

nella creazione di sistema di interscambio informativo catasto-comuni, mirato a mettere a disposizione di questi ultimi le banche dati catastali per i compiti istituzionali non solo in tema di governo della finanza locale, a promuovere sinergie per migliorare la completezza e qualità dei dati conservati, nonchè a portare vicino ai cittadini i servizi catastali ed ipotecari.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 gennaio 1998)

MUNDI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la giunta comunale di San Severo (Foggia), comune di circa 55.000 abitanti, è composta dal sindaco e, come stabilito dallo statuto, da 6 assessori;

che la nomina dei componenti la giunta è stata effettuata dal sindaco dopo la proclamazione della sua elezione ed è stata comunicata al consiglio comunale nella prima seduta ad essa successiva;

che in data 21 marzo 1996 un assessore del predetto comune, con lettera assunta al protocollo comunale nella stessa giornata al n. 7738, ha comunicato le sue dimissioni dalla carica;

che il successivo giorno 22 marzo, con lettera protocollata al n. 7772, il medesimo assessore ha inteso revocare le dimissioni;

che, analogamente a quanto viene praticata per i consiglieri comunali, col nuovo ordinamento comunale in vigore con la legge 8 giugno 1990, n. 142, le dimissioni degli assessori comunali non necessitano di presa d'atto e, pertanto, hanno immediata efficacia e sono irretrattabili con la loro presentazione;

che la legge prevede che in caso di dimissioni di un assessore il sindaco provveda alla sostituzione, dandone comunicazione al consiglio;

che con telegramma del 6 maggio 1996 il prefetto della provincia di Foggia, in riferimento ad un articolo di stampa apparso sulla «Gazzetta del Mezzogiorno» del 23 marzo 1996, concernente le dimissioni rassegnate dall'assessore comunale Antonio Cerano, invitava il sindaco di San Severo a far conoscere ogni utile notizia e le determinazioni adottate in merito;

che con lettera in data 18 giugno 1996 il prefetto di Foggia sollecitava il sindaco a riscontrare la nota telegrafica suindicata;

che il sindaco di San Severo con lettera dell'8 luglio 1996, protocollo n. 17249, ha risposto alla nota prefettizia specificando testualmente «che l'assessore Censano Antonio aveva provveduto a ritirare le proprie dimissioni due giorni dopo la presentazione delle stesse e che di conseguenza l'assessore medesimo, dopo quella breve parentesi, ha continuato e continua ad operare ed a collaborare con l'amministrazione»;

che il legislatore non entra nel merito per verificare l'operato e la collaborazione di un assessore ma si limita a dire che un assessore che si dimette non può più, per ovvi motivi, ripensarci,

al solo scopo di dare ai cittadini certezza del diritto, si chiede di sapere:

se la legge n. 142 del 1990 vada applicata rigidamente o se altrimenti siano consentite deroghe;

più propriamente, se il sindaco di San Severo debba revocare l'incarico di assessore ad Antonio Censano provvedendo alla sua sostituzione dandone comunicazione al consiglio;

se in caso di revoca dell'incarico non si ritenga di demandare al prefetto di Foggia l'emanazione di un decreto di sanatoria per tutti gli atti compiuti collegialmente e monocraticamente dal predetto assessore per tutto il periodo in cui non avrebbe più dovuto ricoprire la carica di assessore.

(4-05324)

(15 aprile 1997)

RISPOSTA. – La legge n. 142 del 1990 ha disciplinato soltanto le dimissioni dei consiglieri comunali prevedendone espressamente le irrevocabilità, senza nulla disporre in tema di dimissioni degli assessori.

In via di interpretazione analogica la disciplina delle dimissioni degli assessori non può che essere assimilata a quella riguardante i consiglieri, con conseguente irrevocabilità dell'atto senza necessità di presa d'atto.

D'altro canto, in assenza di previsioni statuarie e regolamentari, nella impedisce al sindaco di rinominare assessore un dimissionario, non rinvenendosi nella legge alcuna disposizione ostativa in proposito. La volontà espressa dal sindaco di riconsiderare il dimissionario come suo collaboratore potrebbe, perciò, essere intesa come una tacita volontà di nuova nomina alla carica di assessore. È infatti potere esclusivo e discrezionale dello stesso sindaco nominare i componenti dell giunta ricorrendo anche a collaboratori esterni alla composizione consiliare.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(13 febbraio 1998)

PASTORE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la Suprema Corte con sentenza n. 7445 del 21 marzo 1997 (depositata in cancelleria l'8 agosto 1997) ha statuito che, a seguito della istituzione del registro delle imprese intervenuta con legge del 29 dicembre 1993, n. 580, e relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, la competenza per l'omologazione degli atti delle società di capitali è attribuita al tribunale del capoluogo di provincia in quanto sede dell'ufficio del registro, competenza che quindi viene sottratta, se ubicate in luogo diverso dal capoluogo, ai tribunali nel cui territorio hanno sede le società interessate;

che tale giurisprudenza determina incertezza sull'organo competente in quanto potrebbero seguire per altri casi decisioni difformi, con conseguenze non certo positive per la vita delle imprese, per la certezza del diritto e per l'esercizio dell'attività giurisdizionale;

che l'accentramento presso i tribunali del capoluogo determinerà uno straordinario maggior carico di lavoro mentre altri tribunali si troverebbero ad esserne inaspettatamente liberati;

che tale situazione pone in primo piano e rende ancor più attuale il problema di una revisione radicale del sistema dell'omologazione degli atti di società di capitali tenendo conto che il controllo di legalità è esercitato istituzionalmente già dal notaio rogante o verbalizzante e comunque dal giudice del registro delle imprese,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti d'urgenza si ritenga di adottare per sopperire alle disfunzioni sopraindicate;

se non si ritenga opportuno predisporre una nuova disciplina delle omologazioni degli atti societari, consentendo anche l'opportunità di prevederne l'abrogazione.

(4-07504)

(16 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si osserva preliminarmente come al Ministro non sia consentito sindacare un provvedimento giurisdizionale legittimamente adottato, quale deve considerarsi la sentenza n. 7445 emessa dalla Corte di cassazione in data 21 marzo 1997.

Non sembrano francamente condivisibili, in secondo luogo, le preoccupazioni espresse dall'interrogante circa la «incertezza sull'organo competente» che la citata sentenza determinerebbe, «in quanto potrebbero seguire per altri casi decisioni difformi»: premesso che appare alquanto singolare ascrivere la responsabilità di oscillazioni giurisprudenziali future e, perciò, ipotetiche, all'organo giudicante che ha, per primo, reso una decisione riguardo ad una certa materia, si osserva che, quand'anche dovessero intervenire, in futuro, decisioni di segno contrario alla prima, l'eventuale contrasto giurisprudenziale insorto sarebbe, comunque, risolvibile attraverso i rimedi all'uopo previsti dall'ordinamento.

Posto che la sentenza n. 7445 del 1997 ha affermato senza equivoci un criterio di competenza territoriale, si ritiene che la stessa non abbia provocato, come asserito dall'interrogante, «disfunzioni» tali da essere addirittura fronteggiate con «provvedimenti di urgenza» non meglio precisati.

Quanto, infine, all'opportunità, sul piano generale, di predisporre una nuova disciplina delle omologazioni degli atti societari, si rappresenta che la materia è allo studio delle competenti articolazioni ministeriali, delle quali si attendono i rispettivi pareri.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(13 febbraio 1998)

PASTORE. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Premesso:

che stando a quanto riferito dagli organi di informazione la procura generale della Cassazione ha promosso un'azione disciplinare contro i magistrati Milano, Vanoni e Franciosi della corte d'appello di Milano;

che l'azione disciplinare, a quanto è dato sapere, mira ad accertare se le persone in oggetto abbiano violato gravemente i doveri connessi alle funzioni che ricoprono, recando altresì nocumento al prestigio dell'ordine giudiziario;

che le accuse mosse ai tre magistrati riguardano lo svolgimento stesso della loro attività e precisamente le motivazioni addotte in un procedimento da loro assunto con ordinanza;

che l'ordinanza è quella relativa al cosiddetto caso Crivelli, presidente del tribunale ricusato dall'onorevole Berlusconi in qualità di imputato nel procedimento sulla Guardia di finanza;

che sulla richiesta di ricusazione si pronunciò la sezione di corte d'appello, della quale facevano parte i già citati magistrati Vanoni, Milano e Franciosi;

che nel respingere la richiesta di ricusazione, però, vennero contestualmente espressi in sentenza dei giudizi che sono stati ritenuti di critica nei confronti del presidente Crivelli;

che pertanto a carico dei tre magistrati in questione è stata avviata l'inchiesta per l'azione disciplinare volta a stabilire se i presunti apprezzamenti negativi espressi costituiscano la fattispecie dell'illecito disciplinare sopra richiamato,

si chiede di sapere:

se le notizie riportate corrispondano a verità e nel caso se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza in maniera dettagliata della vicenda relativa;

se a giudizio del Ministro vi siano i presupposti di necessità, opportunità e legittimità – in base alle notizie riferite – per avviare un procedimento a danno dei citati magistrati per dichiarazioni riferite in una sentenza;

quali valutazioni il Ministro, per le proprie competenze, intenda esprimere sulla vicenda e nel caso fosse stata avviata una inchiesta immotivata quali provvedimenti intenda assumere.

(4-08106)

(16 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Definito il procedimento, con il non luogo a provvedere per intervenuta caducazione *ex tunc* a seguito di sopravvenuta astensione del dottor Crivelli autorizzata dal Presidente del tribunale di Milano, sulla ricusazione, il Ministro ha deciso di promuovere l'azione disciplinare nei confronti del dottor Aldo Crivelli ritenendo che il comportamento tenuto con le dichiarazioni rese nel corso di informale colloquio con il rappresentante del pubblico ministero a udienza conclusa e casualmente intercettato con gli apparecchi di videoregistrazione utilizzati per l'udienza idoneo in astratto ad essere interpretato come manifestazione di contiguità e/o di una maggiore considerazione delle ragioni del rappresentante dell'accusa, appariva aver offuscato l'immagine di imparzialità e correttezza che ogni magistrato deve mantenere nell'esercizio delle sue funzioni.

Ciò premesso si conferma che il Ministro di grazia e giustizia ha promosso l'azione disciplinare nei confronti di tutti e tre i componenti del collegio della V sezione penale della Corte d'appello di Milano che sottoscrissero l'ordinanza del 28 ottobre 1996 sulla dichiarazione di ricusazione presentata dai difensori degli imputati Silvio Berlusconi e altri nei confronti del dottor Carlo Crivelli, per violazione dei doveri di correttezza o di riserbo nell'esercizio delle loro funzioni, con conseguente nocumento dell'ordine giudiziario.

Ciò in quanto la Corte, pur ritenendo infondata la ipotesi di ricusazione prospettata formulava una serie di valutazioni negative sulla conduzione del processo da parte del dottor Crivelli esorbitando dai limiti del provvedimento in questione, con censure e apprezzamenti su una serie di anomalie e irregolarità nella conduzione del processo e con apprezzamenti del tutto superflui ai fini della decisione sulla persona del presidente Crivelli.

In tal modo la Corte invadeva competenze assolutamente a sè estranee e attribuite dalla legge ad altri organi costituzionali.

Va ricordato che il Ministro nell'esercizio delle sue prerogative ha ritenuto applicabili princìpi consolidati nella giurisprudenza della Sezione disciplinare dei Consiglio superiore della magistratura con particolare riguardo all'uso di espressioni non consentite, perchè del tutto superflue o estranee al giudizio.

Fermo restando il principio della insindacabilità dell'atto giurisdizionale nel senso che il giudice deve essere assolutamente libero di esprimere le autentiche ragioni che pone a base dei suoi provvedimenti, detta giurisprudenza ha ritenuto costituire illecito disciplinare introdurre nella motivazione osservazioni o considerazioni che, estranee all'economia della decisione si traducano in espressioni gratuitamente offensive o sconvenienti ed estranee alla decisione.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(13 febbraio 1998)

PIERONI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'Ente poste italiane, sottoscritto dall'Ente poste e dalle organizzazioni sindacali in data 3 luglio 1997, all'articolo 2, «Superminimo individuale» – che sostituisce l'articolo 5 del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro – recita testualmente: «A decorrere dalla data di approvazione del presente contratto da parte del consiglio di amministrazione al dirigente è corrisposto un superminimo individuale, il cui importo sarà determinato in funzione dell'autonoma valutazione dell'Ente circa il peso della responsabilità organizzativa assegnata, confrontata anche con il mercato del lavoro esterno, il livello di prestazione raggiunto e il livello di competenza ed esperienza professionale posseduto dal dirigente. In relazione alla struttura dell'Ente l'entità di tale valutazione dovrà essere contenuta, per ciascun livello di funzione, nei seguenti limiti annuali:

a) direzione di filiale e funzioni di *staff* da lire 17 milioni a lire 40 milioni nelle strutture centrali e territoriali;

b) direzione di sede da lire 50 milioni a lire 70 milioni;

c) direzione di area centrale da lire 60 milioni a lire 80 milioni.

I limiti della retribuzione complessiva, risultante dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti, così come modificati dal presente accordo, non potranno prescindere dagli elementi parametrali desumibili dai compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, massimi responsabili della gestione dell'Ente. Entro il mese di dicembre 1997 le parti attiveranno un confronto finalizzato all'introduzione del modello di pesatura delle posizioni dirigenziali nell'ambito dell'azienda, anche in relazione al nuovo eventuale futuro assetto aziendale»,

si chiede di sapere:

in base a quali criteri e meccanismi siano stati determinati i superminimi individuali citati in premessa;

quanto incida la corresponsione di tali superminimi sul bilancio dell'Ente poste;

perchè non sia stata ancora effettuata la pesatura delle posizioni dirigenziali nell'ambito dell'azienda;

quali siano le motivazioni della differenza tra i compensi extra per i direttori provinciali e i dirigenti del Ministero;

se il Ministro in indirizzo, anche in considerazione dei disagi che l'Ente poste impone ai cittadini con la chiusura di sportelli e uffici e i tagli di personale, non ritenga di dover verificare come l'Ente poste interpreti e applichi la sua autonoma valutazione relativamente ai superminimi individuali corrisposti ai dirigenti.

(4-08038)

(15 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane – interessato in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare cui si risponde – ha precisato che ai fini dell'attribuzione del superminimo individuale ai dirigenti vengono presi in considerazione alcuni elementi individuali quali il peso della responsabilità organizzativa, la valutazione delle capacità professionali confrontate con il livello dei risultati conseguiti, il livello di competenze e di esperienze di ciascun interessato.

La misura di tale compenso, compresa tra la misura minima e massima indicata dall'articolo 5 del contratto collettivo di lavoro per i dirigenti come rivalutata dall'accordo del 3 luglio 1997 in sede di rinnovo, comporta complessivamente una spesa di lire 6.490.424.206 annue.

Per quanto riguarda, infine, la differenziazione dei superminimi attribuiti ai dirigenti di *staff* applicati presso le aree centrali e ai direttori di filiali, il medesimo ente ha comunicato che la diversa entità della somma corrisposta è correlata, oltre che alle variabili precedentemente indicate, anche al grado di partecipazione dei dirigenti preposti ai diversi settori, al processo di individuazione degli obiettivi strategici dell'ente stesso, nonchè dell'impegno derivante dall'attuazione sul territorio di tali scelte.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(7 febbraio 1998)

PREIONI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che durante la seduta dell'Assemblea del Senato, nella mattina del 31 luglio 1996, veniva discusso ed approvato il disegno di legge n. 943 di conversione in legge del decreto-legge n. 321 che del 17 giugno 1996;

che nel corso della votazione dei singoli articoli, ed in particolare dell'emendamento 3.20 a firma dei senatori Preioni e Wilde: «4-*bis*. Per le camere di commercio aventi sede nelle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'iscrizione del personale dipendente, ivi compresi i segretari generali, all'INPDAP, gestione autonoma ex CPDE, ha effetto dalla data di immissione nei rispettivi ruoli, ancorchè la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 21 della legge 3 maggio 1965, n. 315, e 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sia stata portata a compimento in epoca successiva. Per il personale a tempo determinato l'iscrizione al predetto Istituto ha effetto dalla data di assunzione», il Sottosegretario onorevole senatore Umberto Carpi, in rappresentanza del Governo, dichiarava: «Il Governo prega i due presentatori di ritirare l'emendamento 3.20 e di trasformarlo in una raccomandazione. Il Governo condivide la preoccupazione espressa: si tratta soltanto di trovare la formula per risolvere la questione. Inserendo qui l'emendamento decadrebbe il decreto-legge e non si risolverebbe niente; viceversa, se i proponenti trasformano l'emendamento in raccomandazione, il Governo dichiara già di accoglierlo»;

che lo scrivente senatore Preioni, accogliendo l'invito del rappresentate del Governo, ritirava l'emendamento, confidando nella pronta attività del Governo;

che a tuttora dalla camera di commercio della nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola giunge notizia che il Governo in tal senso nulla ha ancora disposto,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare allo scopo di far ottenere la copertura assicurativa-previdenziale ai dipendenti delle camere di commercio assunti nelle nuove province, costituite ai sensi della legge n. 142 del 1990 e rese operative a partire dalle elezioni amministrative del 1995.

(4-02510)

(23 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto si fa presente quanto segue.

Alcune Camere di commercio di nuova istituzione tra le quali rientra quella di Verbano-Cusio-Ossola, si erano avvalse della facoltà di iscrizione del proprio personale all'INPDAP (ex gestione CPDEL) ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 315 del 3 maggio 1967 e dell'articolo 39 della legge n. 379 dell'11 aprile 1955.

Il Ministero dell'industria aveva, pertanto, predisposto ed inviato al Ministero del tesoro, per il prescritto concerto, i decreti interministeriali di approvazione delle delibere dei predetti Enti camerali.

A seguito delle osservazioni formulate dal Ministero del tesoro sui citati decreti, nella parte in cui veniva fissata la decorrenza dell'iscrizione del personale all'INPDAP in data diversa da quella di approvazione delle singole delibere, il Ministero dell'industria, al fine di una uniformità di indirizzo per tutte le neo-costituite Camere di commercio, ha provveduto a sottoporre la questione al Ministero dei lavoro e della previdenza sociale.

Il predetto Dicastero con nota datata 9 agosto 1996 ha fatto conoscere il proprio orientamento sulla questione, peraltro condiviso dal Ministero del tesoro con nota del 16 ottobre 1996, secondo cui il personale delle Camere di commercio è destinatario di una precisa disciplina in materia di assistenza e di previdenza sulla base del disposto dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1968, n. 125 e del relativo regolamento approvato con decreto ministeriale del 16 marzo 1970, e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, a parere dei predetti Dicasteri, l'obbligo d'iscrizione all'INPDAP del personale delle neo-costituite Camere di commercio decorre, *ipso iure*, dalla data di assunzione presso quest'ultimo.

D'altro canto anche il Ministero dell'industria in data 17 ottobre 1996 ha manifestato un orientamento del tutto conforme a quello espresso dal Ministero del lavoro e dal Ministero del tesoro.

Premesso quanto segue, si fa presente che l'INPDAP, interessata direttamente dal Ministero del lavoro e più volte sollecitata dal Ministero dell'industria, ha fatto conoscere le proprie determinazioni in merito alla questione di cui trattasi con nota datata 7 gennaio 1997.

Con la predetta nota l'Istituto, nel far presente di aver preso atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni sopra citate in ordine alle problematiche sorte a seguito dell'istituzione delle Camere di commercio nelle nuove province, ha comunicato di aver disposto per l'iscrizione obbligatoria dell'INPDAP (ex CPDEL) del personale delle neo-costituite Camere di commercio a far data dall'istituzione delle stesse.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(6 febbraio 1998)

RAGNO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella città di Messina esiste una sola Caserma dei vigili del fuoco, sede del comando provinciale;

che non esistono distaccamenti;

che la città di Messina ha subito negli ultimi 20 anni un sensibile aumento della sua popolazione, ora di 280 mila abitanti, nonchè dell'estensione territoriale del suo centro urbano e della sua periferia nella quale sono ormai compresi ben 40 villaggi;

che con il notevole aumento del traffico gommato che intasa giornalmente la città, anche nelle ore notturne, considerato il passaggio

per e dal continente, è fortemente compromessa la necessaria rapidità nell'espletamento di un servizio così ampio ed essenziale quale quello svolto dai vigili del fuoco;

considerato che è assolutamente indispensabile la istituzione di due distaccamenti da insediare nella zona nord ed in quella sud della città di Messina,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione sovraesposta e della esistente enorme difficoltà per i vigili del fuoco di assicurare tutti i servizi di loro competenza con la necessaria rapidità per la quale occorre una distribuzione territorialmente più adeguata;

se stante la necessità, si intenda disporre l'istituzione di due distaccamenti, uno al nord ed uno al sud della città di Messina, per rendere più agevoli, sicuri e rapidi gli interventi dei vigili del fuoco.

(4-05168)

(8 aprile 1997)

RISPOSTA. – La situazione della zona di Messina sotto il profilo del suo adeguamento ai fini della sicurezza antincendi è oggetto di attenta valutazione nel quadro del potenziamento delle sedi operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con riferimento peraltro alla auspicata istituzione di due distaccamenti, di cui uno a Patti, si evidenzia che una iniziativa del genere potrà essere opportunamente valutata soltanto in presenza di opportuni incrementi degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso necessari strumenti legislativi.

Si rappresenta comunque che nella provincia di cui trattasi è stato promosso lo sviluppo di distaccamenti volontari in Lipari, nelle isole Eolie, mentre è allo studio l'apertura del distaccamento di Villafranca Tirrena.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(13 febbraio 1998)

SALVATO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il comune di Livorno ha assunto dal mese di ottobre 1997 circa 100 bidelli, con chiamata nominativa, attingendo alle liste di collocamento;

che le modalità di assunzione ed i criteri applicati hanno fatto sì che a beneficiare di tali assunzioni siano state quasi sempre le stesse persone;

che la norma è stata interpretata nel senso che, ove la chiamata fosse inferiore ai 120 giorni o l'interessato si licenziasse prima, al medesimo potesse essere conferito un nuovo incarico anche superiore ai 120 giorni;

considerato:

che il comune di Livorno nei lavori «socialmente utili» ha inserito le mansioni di bidello;

che questa decisione ha suscitato una particolare protesta e una sorta di «guerra tra poveri» tra disoccupati di lungo periodo e iscritti alle liste di mobilità,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per risolvere, anche con l'ufficio di collocamento di Livorno, questa incresciosa situazione che ha prodotto gravi tensioni sociali poichè, a detta degli interessati, su circa 18.000 iscritti all'ufficio di collocamento di Livorno ogni anno vengono avviate al lavoro poche centinaia di persone e sempre le stesse;

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo circa l'inserimento delle mansioni di bidello nei lavori «socialmente utili» deciso dal comune di Livorno;

in particolare, se la dizione «utili» si intenda riferita ai risparmi che le istituzioni pubbliche fanno con la cancellazione di diritti e garanzie per i cittadini lavoratori.

(4-07786)

(30 settembre 1997)

RISPOSTA. – In relazione alla problematica sollevata dall'interrogante si fa presente quanto segue.

Com'è noto la materia relativa al lavori socialmente utili è regolata dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Bisogna sottolineare, inoltre, che i suddetti lavori costituiscono uno strumento di politica attiva del lavoro attraverso il quale è possibile provvedere al soddisfacimento di reali ed emergenti esigenze della collettività.

Al fine di favorire uno sviluppo in tale direzione la legge ha previsto e regolato la realizzazione di società miste (articolo 1, comma 21) attraverso le quali potrebbero essere svolte attività uguali, analoghe o connesse a quelle precedentemente svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, sfruttando, quindi, le professionalità acquisite.

In particolare, il progetto di lavori socialmente utili proposto dal comune di Livorno, denominato «Istruzione» è stato approvato dalla Commissione regionale per l'impiego della Toscana in data 1° luglio 1997.

Tale progetto prevede l'utilizzazione di n. 100 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o disoccupati di lunga durata in mansioni di pulizia, custodia, sorveglianza anche durante lo svolgimento delle attività didattiche e della refezione nelle sedi scolastiche di livello elementare.

La Sezione circoscrizionale per l'impiego di Livorno ha provveduto il 10 settembre 1997 all'assegnazione degli aventi diritto, secondo i criteri e le modalità determinati dalla Commissione suddetta, in conformità alle norme vigenti, di cui ultima la già citata, legge 28 novembre 1996, n. 608.

Per completezza di informazione si comunica che in data 1° agosto 1997, antecedente l'assegnazione di lavoratori in lavori socialmente utili in attuazione del progetto di cui sopra, il comune di Livorno ha avanzato alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego richiesta di avviamento a selezione ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, e successive modificazioni ed integrazioni, di n. 120 operai qualificati per n. 120 giorni.

Tale richiesta è stata evasa il 18 agosto 1997, seguendo le procedure stabilite in materia dalla Commissione centrale per l'impiego e dalla Commissione regionale per l'impiego.

Circa la possibilità per gli stessi soggetti di essere avviati più volte al lavoro nel corso dello stesso anno, si fa presente che tale circostanza è da correlarsi al diritto al mantenimento di iscrizione nelle liste di collocamento in presenza di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, nel rispetto delle condizioni previste al riguardo dalla legge n. 56 del 1987.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(29 gennaio 1998)

SEMENZATO. – *Ai Ministri delle finanze, della difesa e dell'ambiente.* – Premesso:

che nella settimana dal 3 all'8 marzo 1997 ad Orvieto all'interno della ex SMEF (Scuola militare di educazione fisica), ora divenuta caserma «Monte Grappa» della Guardia di finanza, sono state abbattute piante ad alto fusto attribuibili alla specie Pinus pinea, Cedrus sp., Robinia pseudoacacia;

che, tenendo conto che i pini e i cedri avevano una età media di cinquanta anni con esemplari anche di settanta anni, si tratta di un grave danno al patrimonio naturale del comune e della regione;

risulta:

che il numero delle piante abbattute ammonti a circa cinquanta;

che il comune di Orvieto, su domanda dei responsabili dell'area militare, avesse autorizzato l'abbattimento solo di alcuni esemplari pericolanti o pericolosi, circa 6;

che tutte le altre piante sono state abbattute contravvenendo alla legge n. 1497 del 1939, con la quale tutto il territorio del centro storico di Orvieto è vincolato ai fini della conservazione paesaggistica;

che i cedri e i pini già descritti sono, comunque, protetti ai fini della legge regionale n. 49 del 1987;

che la locale sezione del WWF Italia ha sporto denuncia dell'accaduto alle competenti autorità giudiziarie in data 10 marzo 1997;

considerato:

che la Guardia forestale, comando provinciale di Terni, è a conoscenza dell'accaduto perlomeno dallo scorso 7 marzo 1997;

che il comune di Orvieto ha effettuato con i propri tecnici sopralluoghi sia prima del rilascio dell'autorizzazione per l'abbattimento delle 6 piante sia successivamente all'abbattimento delle piante non autorizzate;

che sia il Corpo forestale sia il comune di Orvieto sono quindi in grado di quantificare con certezza il numero delle piante abbattute,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno prendere immediati provvedimenti verso i responsabili che hanno effettuato gli abbattimenti senza autorizzazione;

se i provvedimenti siano stati presi dal Corpo forestale dello Stato e dal comune di Orvieto nei confronti degli autori dell'abbattimento non autorizzato;

se i Ministri in indirizzo intendano chiedere che la magistratura disponga immediato intervento con sequestro del materiale tagliato;

se non si ritenga di verificare, qualora il materiale tagliato sia stato rimosso, ove sia stato trasportato, con quali mezzi e da chi sia stata autorizzata la eventuale rimozione.

(4-04648)

(11 marzo 1997)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante lamenta l'abbattimento di alcuni esemplari di piante ad alto fusto, attribuibili alla specie dei cedri e dei pini, avvenuto nel marzo 1997 all'interno della caserma «Monte Grappa» di Orvieto, in mancanza dell'autorizzazione del competente Ente locale.

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di finanza ha riferito che il patrimonio arboreo, insistente nell'area «Parco» del Centro di addestramento e specializzazione della Guardia di finanza di Orvieto ha subìto sempre più un notevole degrado in conseguenza dello stato di totale abbandono del predetto comprensorio, protrattosi per oltre sette anni, nonchè dei danni provocati dalle avverse condizioni atmosferiche.

Ciò posto, al fine di evitare che dalle alberature ritenute pericolose e comunque prossime alla fine del ciclo colturale potesse derivare un grave nocumento alle persone operanti all'interno della caserma, risulta che i responsabili della predetta area militare hanno presentato richiesta al comune di Orvieto, per il rilascio, previo specifico sopralluogo tecnico, dell'autorizzazione all'abbattimento, per lo stretto necessario, e per garantire l'incolumità delle persone.

Inoltre, risulta che alla rimozione dei tronchi degli alberi abbattuti ha provveduto un operatore del settore comunale, presso cui sono stati trasportati e ivi depositati.

Ad ogni modo, il predetto Comando generale ha assicurato che le operazioni di abbattimento delle piante si sono svolte nel pieno rispetto della tutela paesaggistica ed ambientale.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 gennaio 1998)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che da tempo le associazioni locali del volontariato manifestano il loro disagio per l'iniqua vessazione cui le loro attività sono soggette a causa dei gravosi tributi da corrispondere alla SIAE;

che analogo disagio hanno più volte espresso tutti i comuni soggetti a sostanziosi esborsi tributari nel campo delle attività ricreative-culturali;

che la misura di tali tributi è assolutamente e assurdamente sproporzionata all'entità delle manifestazioni e che soprattutto essi colpiscono anche iniziative di beneficenza e di solidarietà, di promozione culturale o di utile godimento del tempo libero, senza alcuno scopo di lucro e senza alcun arricchimento da parte degli enti organizzatori;

che, di fatto, questo prelievo fiscale si caratterizza come una vera e propria guerra al volontariato, creando scoraggiamento e desiderio di abbandono in chi ha passione ed impegno per servire con disinteresse, generosità e spirito di sacrificio la collettività e che spende tempo e denaro per far crescere la comunità o per aiutare enti e persone in situazioni di bisogno;

che il disagio viene ancora più accentuato dal fatto che, per ogni piccola manifestazione, i responsabili delle associazioni sono costretti a recarsi presso la sede SIAE più vicina e che pertanto talune associazioni sono ancora più penalizzate dovendo sobbarcarsi anche tre viaggi (uno per il permesso, uno per consegnare il borderò e a volte un terzo per riscuotere il deposito cauzionale versato in anticipo) con spese a proprio carico e perdita di intere giornate di tempo e lavoro;

che tutto ciò appare in contrasto con le conclamate dichiarazioni di tutte le forze politiche, del Parlamento, del Governo, ad elogio e sostegno dell'associazionismo e del volontariato, il tutto tradotto in legge (si veda la legge 11 agosto 1991, n. 266);

che la normativa sul diritto d'autore e sulla SIAE appare contraddittoria e confusa e che di tale contraddittorietà e confusione si approfitta per colpire gli operatori del volontariato;

che la legislazione attuale in materia, sia in campo fiscale che amministrativo e sanitario, appare volta a creare dovunque oneri ed impedimenti per le associazioni e le persone che svolgono iniziative di carattere culturale, ricreativo e sociale,

l'interrogante chiede di sapere:

se si intenda adottare provvedimenti affinchè gli operatori del volontariato possano operare senza vincoli gravosi di carattere fiscale e relativi adempimenti di carattere amministrativo, proprio perchè trattasi di iniziative sociali, culturali e ricreative organizzate senza fini di lucro;

se non si intenda rivedere in tempi rapidi la normativa sui diritti d'autore per le associazioni che operano senza scopo di lucro, al fine di garantirne l'operatività, la sopravvivenza e lo sviluppo, così come andrebbe garantita la possibilità di sopravvivere e di svilupparsi a tutto il volontariato, che è insostituibile in una società libera e partecipata.

(4-00588)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole interrogante, nel lamentare una eccessiva imposizione tributaria sulle attività ricreativo-culturali svolte dalle *pro-loco* nonchè dalle associazioni che operano nell'ambito del volontariato, chiede di conoscere gli intendimenti di questo Dicastero in ordine ad una modifica della normativa sui diritti erariali e sui diritti d'autore in favore dei predetti soggetti.

Al riguardo si rileva, in via preliminare, che la materia afferente al diritto d'autore non rientra nella competenza di questa amministrazione, ma è di esclusiva pertinenza della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

La predetta società, inoltre, cura la riscossione delle imposte sugli spettacoli, atteso che il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevede, all'articolo 17, la possibilità di affidare alla SIAE, con convenzione, il compito di accertare e riscuotere la citata imposta.

A tale proposito, giova evidenziare che, attualmente, è all'esame della Camera dei deputati un disegno di legge (atto Camera n. 4354-*ter*) che conferisce delega al Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposta sugli spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti. La delega è ispirata a princìpi e criteri direttivi volti, tra l'altro, all'emanazione di norme di coordinamento tecnico impositivo nel settore IVA, nonchè ad assicurare alcune esigenze dei contribuenti, quali il non aggravamento delle gestioni contabili-amministrative ed a mantenere le agevolazioni attualmente previste a favore delle associazioni dilettantistiche, delle associazioni senza scopo di lucro e delle *pro-loco*. È, inoltre, prevista la proroga di un anno della convenzione con la SIAE.

Infine, si rileva che con il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante il «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale» è stato previsto, attraverso un razionale impiego della leva fiscale, un trattamento tributario di favore verso quelle organizzazioni, individuate nell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, che perseguono particolari fini di rilevanza sociale.

Ciò posto, i recenti provvedimenti legislativi hanno semplificato gli adempimenti amministrativi-tributari delle associazioni di che trattasi, così come auspicato.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 gennaio 1998)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che per l'elaborazione e definizione dello schema di decreto di cui al comma 127, articolo 1, della legge n. 662 del 1996, non risulta coinvolto, attraverso il confronto con le rispettive associazioni, il sistema delle autonomie locali;

che, in tale schema di decreto, si assume come riferimento la definizione di fabbisogni teorici standardizzati, riferiti ai servizi indispensabili ed a quelli maggiormente diffusi;

che è altresì prevista la determinazione di tali servizi con decreto ministeriale, «allo scopo di rendere più dinamico il criterio di aggiornabilità»;

che lo schema redatto riprende, per l'applicazione dei correttivi equilibratori delle condizioni di degrado socio-economico, le elaborazioni sviluppate presso il centro studi sulla finanza locale del Ministero dell'interno;

che nello schema di decreto l'applicazione pratica dei correttivi individuati per gli enti di maggiore dimensione e per quelli di minore dimensione non sembra rispondere a criteri approfonditi;

che gli indicatori previsti non consentono di tenere nel giusto conto le diversità fra comuni in relazione, per esempio, ai livelli di occupazione; al tasso di natalità e di invecchiamento della popolazione nonchè ad altri fattori di differenziazione incidenti sui redditi e sui consumi; a situazioni quali la montanità, le dotazioni infrastrutturali e la difesa generale dei territorio e dell'ambiente,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga necessario, al fine di evitare pericolosi rischi di astrazione del provvedimento definitivo, promuovere un incisivo coinvolgimento del sistema degli enti locali, affinchè vengano correttamente rappresentate le variegate situazioni esistenti, nonchè disporre l'introduzione, nel testo definitivo del decreto, di elementi atti ad avvicinare, quanto più possibile, le previsioni teoriche alle diverse situazioni reali di fabbisogno, anche in funzione del riequilibrio e della perequazione dei trasferimenti dei mezzi economici riservati ai singoli enti.

(4-07862)

(2 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le associazioni rappresentative degli enti locali sono state esse stesse promotrici dell'emendamento che ha previsto la delega dell'articolo 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996, partecipando attivamente, tramite i rispettivi rappresentanti, ai lavori della commissione istituita presso il Ministero dell'interno per l'elaborazione dello schema di decreto delegato e concordando puntualmente tutti i passi del provvedimento, come risulta dalla relazione conclusiva.

La bozza è stata poi sottoposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha condiviso l'impostazione ed ha dato direttive ai fini del proseguimento dei lavori.

Il testo definitivo, approvato con decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244; tiene conto puntualmente dei princìpi direttivi contenuti nella delega e dei pareri espressi dalle commissioni parlamentari.

Circa il sistema di attribuzione delle risorse erariali agli enti locali, punto di particolare rilievo è quello della definizione di un fabbisogno

per ciascun ente, al quale poi raffrontare le risorse in godimento, al fine di realizzare un riequilibrio, eliminando, in un tempo medio-lungo, il differenziale esistente tra i diversi enti.

Il decreto delegato si è adeguato a tutti i parametri meticolosamente stabiliti dalla legge di delega per definire i fabbisogni. Soltanto per quel che concerne le condizioni di degrado socio-economico degli enti – in ordine al quale si è lasciato relativo spazio applicativo – si è fatto riferimento a tutti gli indicatori di consumo esistenti nelle rilevazioni ufficiali a livello locale (provinciale e comunale), pur prevedendo l'eventualità di utilizzarne altri contenuti nelle statistiche del sistema nazionale, per evidenti ragioni di affidabilità.

In sede di definizione dei calcoli saranno esaminate, e se possibile accolte, tutte le proposte pervenute e che perveranno, nell'ambito di criteri rigorosi. La condizione di «montanità» è stata già tenuta presente, comunque, nella definizione dei fabbisogni, come risulta dall'articolo 3, comma 6, lettera *b)*, del decreto delegato.

Quanto ai correttivi individuati sia per gli enti di maggiore dimensione che di quelli di minore dimensione – che secondo l'interrogante non sembrano rispondere a criteri approfonditi – sono stati condotti in commissione studi appropriati, richiesti dai rappresentanti delle autonomie, insieme a proiezioni aggregate e singole d'ogni tipo. Per attenuare, nel limite possibile, le difficoltà che avrebbero potuto verificarsi negli enti di maggiore dimensione, in un coefficente moltiplicatore del fabbisogno.

È, infine, previsto l'avvio di studi più puntuali sul fenomeno del pendolarismo e sull'introduzione del sistema dei costi *standard* per la definizione dei fabbisogni. Rimane, sempre, tuttavia, nella legislazione italiana come in quelle estere, l'impossibilità di definire, in via generale, fabbisogni puntualmente corrispondenti a quelli reali.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(10 febbraio 1998)

SILIQUINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha fissato il termine del 31 dicembre 1997 per l'aggiornamento catastale dei fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonchè per la denuncia al catasto urbano dei fabbricati che hanno perso i requisiti per la ruralità;

che invero la ricordata scadenza ha già subito numerose proroghe, atteso che il termine iniziale era stato fissato dall'articolo 52 della legge n. 47 del 1985, meglio nota come legge sul condono edilizio;

che è ora avvertita da tutti gli operatori la necessità di una ulteriore e congrua proroga per le seguenti ragioni:

a) la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha di fatto, ulteriormente riaperto i termini per il condono edilizio e pertanto si deve tenere nel debito conto il fatto che le domande di condono presentate con l'origi-

naria legge n. 47 del 1985 hanno usufruito dell'ampio termine di un decennio per l'esecuzione dei necessari accatastamenti; è di tutta evidenza che, laddove venisse mantenuto il termine del 31 dicembre 1997, ci troveremmo di fronte ad una ingiusta disparità di trattamento tra soggetti fruitori della stessa normativa;

b) gli uffici tecnici erariali sono notoriamente sovraccaricati da una enorme mole di lavoro arretrato che crea serie difficoltà ai professionisti incaricati di provvedere agli aggiornamenti;

c) l'effetto positivo, in caso di proroga, del termine, si estenderebbe anche all'amministrazione finanziaria atteso che – come potrà essere accertato presso i competenti uffici – ogni giorno vengono depositate nuove denunce ed aggiornamenti riferiti a situazioni pregresse, sì che la situazione di fatto consente di affermare l'impossibilità, per i cittadini, di provvedere alla «sistemazione» e regolarizzazione del loro patrimonio immobiliare entro il 31 dicembre 1997;

che la legge n. 662 del 1996 ha introdotto nuovi parametri circa il riconoscimento dei fabbricati rurali, modificando quelli previsti nel 1993, demandando la pratica attuazione ad un emanando regolamento che, ad oggi, non essendo ancora venuto alla luce, pone il cittadino in una oggettiva condizione di incertezza;

che si ritiene, inoltre, che debba essere precisato, come del resto era già stato fatto in precedenza con la legge 31 maggio 1990, n. 128, (articolo 12), che gli accatastamenti e gli aggiornamenti sono riferiti a fattispecie esistenti al 28 febbraio 1985; infatti, soprattutto per quanto concerne gli aggiornamenti e gli inserimenti di modesta entità, l'attuale metodologia comporterebbe oneri particolarmente pesanti che, proprio per la loro rilevanza nell'ambito della economia di una normale famiglia di lavoratori, tendono a far rinviare, se non addirittura ad evitare, l'accatastamento, con notevole riduzione di gettito sia per l'amministrazione finanziaria centrale sia per le amministrazioni locali,

l'interrogante chiede di conoscere se non si intenda motivatamente ed utilmente disporre la proroga al 31 dicembre 2000 del termine fissato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 156, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e la convalida, per il periodo di proroga, delle procedure amministrative vigenti alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

(4-07627)

(23 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole interrogante, chiede di conoscere se non si intenda disporre la proroga al 31 dicembre 2000 del termine fissato al 31 dicembre 1997 (articolo 3, comma 156, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) per l'iscrizione al catasto edilizio urbano delle costruzioni che hanno perso il requisito della ruralità nonchè delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e la convalida, per il periodo di proroga, delle procedure amministrative vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 47 del 1985.

In proposito, l'onorevole interrogante sostiene che la concomitanza di alcune situazioni oggettive (quali, ad esempio, il sovraccarico di lavoro arrestrato degli uffici tecnici erariali) e soggettive (per esempio la rilevanza dell'onere economico per le famiglie conseguente all'attuazione delle procedure amministrative correnti) renderebbe difficile e gravoso rispettare il termine previsto del 31 dicembre 1997.

Al riguardo, la richiesta formulata dall'onorevole interrogante ha trovato accoglimento per quanto concerne gli immobili che hanno perso il requisito della ruralità. Invero, l'articolo 14, comma 13, della legge 27 dicembre 1998 il termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati, che non presentino più i requisiti di ruralità.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 gennaio 1998)

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente.* – Premesso:

che domenica 29 giugno 1997 un incendio si è verificato nella zona umida di Torre Guaceto (Brindisi);

che l'incendio, durato diverse ore, ha recato ingenti danni alla macchia mediterranea, al canneto e in generale all'ecosistema di una parte di detta importante zona umida;

che, nonostante l'immediato intervento dei volontari del WWF, dei vigili del fuoco, della marina militare, dell'aviazione militare e della polizia stradale, non è stato possibile limitare i danni;

che ciò è dovuto al mancato intervento di un Canadair nonostante la tempestiva richiesta al centro di coordinamento nazionale di Roma da parte della prefettura di Brindisi;

che il problema dell'utilizzo dei Canadair è stato già posto dall'interrogante in una precedente e recente interrogazione relativa agli incendi nella regione Puglia;

che l'incendio verificatosi a Torre Guaceto può anche avere natura dolosa, come d'altronde si è potuto constatare in precedenti casi,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative si intenda adottare per la salvaguardia di Torre Guaceto anche dal pericolo di incendi;

se non sia giunto davvero il momento di dotare la Puglia di due Canadair (uno per la zona Bari-Foggia, l'altro per la zona Brindisi-Lecce e Taranto).

(4-06733)

(1° luglio 1997)

RISPOSTA. – La vigente legislazione attribuisce la competenza primaria nel settore della prevenzione e della lotta agli incendi boschivi alle strutture pubbliche regionali ed al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, riservando al Corpo nazionale dei vigili del fuoco compiti di cooperazione finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità del-

le persone e dei beni, laddove si presenta la necessità di interventi di soccorso tecnico urgente.

Pertanto, l'adozione di misure di salvaguardia della zona umida di Torre Guaceto di Brindisi, auspicata nell'atto ispettivo cui si risponde non rientra nella sfera di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ma in quella della regione Puglia che, all'uopo dovrà impiegare le proprie risorse.

Va peraltro sottolineato che la frequenza e l'estensione del fenomeno negli ultimi anni ha comportato un crescente impiego di uomini e di mezzi del Corpo bel aldilà della mera cooperazione, tanto che gli interventi rientrano ormai in una prassi costante, pur non disponendo, il Corpo, delle risorse finanziarie finalizzate a tale scopo.

Per quanto concerne l'incendio nella zona di Torre Guaceto corre l'obbligo di evidenziare che le operazioni di spegnimento, nelle quali sono stati impegnati oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Corpo forestale dello Stato, il WWF, la Marina mercantile, l'Aviazione militare e la Polstrada, sono state fortemente condizionate dalla difficoltà di penetrare nel canneto e di raggiungere il fronte del fuoco, anche per la mancanza di sistemi di viabilità interna al canneto medesimo collegato alle piste già esistenti, riservate esclusivamente ai mezzi anticendi.

Si concorda nel ritenere che, considerata la particolare situazione del luogo, solo l'intervento di un canadair, peraltro richiesto dal Centro operativo provinciale del Corpo forestale dello Stato, avrebbe potuto bloccare l'avanzata delle fiamme in breve tempo e con minor danno all'ecosistema.

L'impiego di tali mezzi non è peraltro consentito al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in quanto, pur avuto riguardo all'opportunità di poterne disporre per interventi tempestivi in occasione di eventi calamitosi di rilevante entità, l'elevato costo degli stessi non ne consente l'acquisto a causa delle troppo limitate disponibilità di bilancio.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(13 febbraio 1998)

TABLADINI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il comitato esecutivo dell'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha deliberato, con provvedimenti nn. 151, 152, 153, 154 del 21 marzo 1991 e n. 602 del 23 dicembre 1992, di indire ed effettuare concorsi per titoli ed esami interni ed esterni per la copertura di posizioni di primo dirigente;

che il comitato esecutivo dell'INAIL ha indetto altri due concorsi (uno pubblico ed uno interno) con delibere nn. 610 e 611 del 23 dicembre 1992, entrambi per sei posti di primo dirigente, rammentando

che con delibere nn. 4 e 5 del 29 gennaio 1993 il comitato esecutivo dell'INAIL ha successivamente indetto altri due concorsi (uno pubblico ed uno interno entrambi per sei posti di primo dirigente);

che l'esito dei suddetti concorsi conferì a 21+14 partecipanti l'idoneità alla ricopertura della posizione di primo dirigente ma essi non entrarono in ruolo perchè eccedenti il numero previsto per la ricopertura dei posti disponibili;

che le direttive poste in essere dalle leggi per la riforma delle pubbliche amministrazioni sono volte al contenimento dei costi ed al perseguimento di obiettivi di assoluta trasparenza ed efficacia e più in particolare di economicità ed imprenditorialità nella gestione degli enti pubblici (si vedano al riguardo la legge n. 88 del 1989 e le leggi finanziarie n. 724 del 1994, articolo 22, comma 8, n. 549 del 1995, articolo 1, comma 4, e n. 662 del 1996, articolo 1, comma 46);

che, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 1738 del 17 dicembre 1996 e n. 115 del 21 gennaio 1997 sono stati indetti due nuovi concorsi per titoli ed esami, l'uno interno e l'altro esterno, per la copertura di 34+34 posti di dirigente;

che il medesimo ente (INAIL) in precedente occasione ha già correttamente utilizzato la graduatoria degli idonei di precedenti concorsi per la ricopertura di posizioni divenute vacanti per carenza di organici nel settore medico;

constatato che, le leggi n. 724 del 1994, articolo 22, comma 8, n. 549 del 1995, articolo 1, comma 4, e n. 662 del 1996, articolo 1, comma 46, hanno prorogato la validità delle graduatorie di merito proprio per consentire alle amministrazioni che ne avessero interesse di risparmiare tempo e denaro, sollevandole dall'onere di bandire ed effettuare superflui nuovi concorsi,

si chiede di sapere:

le cause e le motivazioni di sostanza in base alle quali l'amministrazione dell'INAIL intenda rinunciare ai suddetti princìpi di imprenditorialità ed economicità di gestione (peraltro sanciti dalle citate leggi dello Stato) per porre in essere altri due concorsi, sopportandone i relativi oneri, e, peggio, rinunciando all'utilizzo di personale già dichiarato idoneo come dianzi precisato, a seguito di precedenti concorsi pubblici interni;

se si ritenga che sia possibile porre rimedio a tale anomalia amministrativa, prima che i citati nuovi concorsi vengano effettuati utilizzando i nominativi degli idonei dei precedenti concorsi eccedenti il numero dei posti disponibili e se del caso in subordine, riducendo i posti messi a concorso di un numero pari a quello degli «idonei» dei concorsi precedenti eccedenti il numero dei posti disponibili, che verrebbero così immessi in ruolo senza dover sottostare ad una inutile ed antieconomica ripetizione delle prove d'esame.

(4-08171)

(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha

fatto presente, in via preliminare, che l'articolo 13, della legge n. 88 del 9 marzo 1989, stabilisce che «i posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la metà con il sistema del concorso pubblico di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e per l'altra mediante concorso riservato o scrutinio per merito comparativo fra i funzionari del nono livello funzionale. I criteri e le modalità del concorso riservato o dello scrutino sono stabiliti dal comitato esecutivo».

Premesso ciò, l'INAIL ha comunicato che i posti che si sono resi liberi fino al 1° gennaio 1993 sono stati assegnati ai vincitori dei concorsi pubblici ed ai funzionari classificatisi in posizione utile negli scrutini per merito comparativo.

Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 439 del 21 aprile 1994, è stato emanato un nuovo regolamento per l'accesso alla dirigenza il quale, all'articolo 2, dispone che l'accesso alle qualifiche di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, avviene per concorso, per esami, indetto dalle singole amministrazioni nella percentuale del 70 per cento dei posti disponibili calcolati, in ciascun ruolo organico, al 31 dicembre di ogni anno e che la percentuale dei posti da riservare al personale interno è pari al cinquanta per cento dei posti da mettere a concorso per ciascun ruolo organico.

Il decreto n. 439 del 1994 summenzionato, all'articolo 19, comma 2, dispone che «in sede di prima applicazione del presente regolamento, per una sola volta e, comunque, per non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso, per esami, di cui all'articolo 2 e riservati al personale dell'amministrazione che indice il concorso è attribuito mediante concorso per titoli di servizio professionale e di cultura integrato da colloquio.

L'Istituto, quindi, avendo rideterminato i propri organici, si è uniformato alla nuova normativa, ed in data 28 febbraio 1996 ha bandito, con delibere del 17 dicembre 1996 e del 21 gennaio 1997, i due tipi di concorso per i posti vacanti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(29 gennaio 1998)

TAPPARO, DE ZULUETA, CIONI, BOCO, MIGONE. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che, secondo quanto riportato il 26 ottobre 1997 dall'agenzia Reuters e dal quotidiano turco «Turkish Dalj News» sabato 25 ottobre, l'aviazione turca ha bombardato, usando anche napalm, cinque località del Kurdistan iracheno intervenendo a fianco di uno dei due partiti curdi iracheni in lotta tra di loro;

che dal settembre scorso la commissaria europea Emma Bonino, durante una visita nel Kurdistan iracheno, ha ribadito l'impegno

dell'Unione europea per la ricostruzione dell'area (distrutta dalle truppe di Saddam Hussein) e che l'Unione europea ha stanziato, ed in parte già erogato, una somma consistente destinata alle organizzazioni non governative europee per interventi di ricostruzione,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Governo italiano nei confronti del Governo turco di fronte ad una violazione del diritto internazionale e delle convenzioni sull'uso delle armi chimiche;

quali misure siano state prese per proteggere gli operatori delle organizzazioni non governative italiane che insieme a quelle di altri paesi europei operano nell'area sopra citata.

(4-08281)

(30 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Dall'inizio degli anni Ottanta, la Comunità internazionale si è impegnata nel perseguimento di accordi per vietare l'uso di armi come quelle al napalm, più propriamente classificate come «armi incendiarie» che determinano conseguenze traumatiche nei confronti delle loro vittime. Più in generale si è cercato di limitare l'uso di tutte quelle armi convenzionali che possono essere considerate tali da produrre effetti traumatici o che colpiscono senza discriminazione, cioè le cosiddette «armi inumane». Il prodotto di tale impegno della Comunità internazionale è stata la Convenzione di New York del 10 aprile 1981. Il terzo Protocollo di tale convenzione fa infatti specifico riferimento al divieto dell'uso delle armi incendiarie, cioè quelle specificamente ideate per incendiare o causare ferite da ustione attraverso fiamme o calore provocati dalla combustione e da reazioni chimiche contro le popolazioni civili e gli obiettivi prossimi ad esse.

Al 31 dicembre dello scorso anno, la convenzione in argomento contava 63 Stati aderenti (tra cui l'Italia che l'ha ratificata il 20 gennaio 1995). È da sottolineare che la Turchia ha sì firmato la convenzione il 26 marzo 1982 ma non ha ancora proceduto alla sua ratifica e non ne è pertanto vincolata. È inoltre da notare che numerosi Paesi resistono all'applicazione delle regole previste dalla convenzione ai conflitti civili interni limitandone la sfera di applicazione ai soli conflitti internazionali.

Per quanto riguarda l'episodio riportato dalla stampa turca e dall'Agenzia Reuters, indicato nell'interrogazione in questione, nella circostanza sono state utilizzate sostanze non configurabili come agenti chimici tossici in base alle norme internazionali vigenti. Infatti, purtroppo, da un punto di vista meramente tecnico, e prescindendo da valutazioni morali e politiche, il napalm non è da considerarsi arma chimica e pertanto il suo uso non si configura come una violazione della Convenzione di Parigi sulle Armi Chimiche.

Comunque, il rispetto dei diritti umani e delle libertà democratiche, ivi incluso quelli delle popolazioni di origine curda, e, in generale, il funzionamento dello Stato di diritto in Turchia, sono oggetto di costante monitoraggio da parte dell'Italia e dell'intera Unione Europea.

Il Governo italiano segue con la massima attenzione la delicata situazione nel Sud-Est anatolico. Tale interesse è stato da ultimo ribadito dal Presidente del Consiglio, Prodi, al Primo Ministro turco, Yilmaz, nel corso della sua recente visita a Roma, il 24 novembre scorso.

Nello spirito di amicizia e di dialogo che da parte italiana si intende continuare a mantenere nei confronti della Turchia non si manca occasione per sottolineare alle Autorità di Ankara che il problema dei diritti umani, compresi ovviamente quelli dei curdi, assume una crescente priorità nell'opinione pubblica nazionale, nel Parlamento italiano e nel Parlamento europeo, tanto più a fronte delle aspettative di Ankara di un più stretto legame con l'Unione Europea con l'obiettivo finale dell'adesione.

Pur riconoscendo le preoccupazioni della Turchia per la sicurezza e la sovranità nazionali. da parte italiana si è da sempre considerato e si continua a considerare che il rispetto dei diritti umani, così come il miglioramento dei rapporti con la Grecia ed un atteggiamento costruttivo su Cipro, costituiscano il modo più sicuro per consentire ad Ankara di avvicinarsi ed integrarsi nell'Unione Europea.

Proprio in merito alla questione del rispetto dei diritti umani, Yilmaz ha assicurato al Presidente del Consiglio che è intendimento del nuovo Governo turco adoperarsi concretamente per un miglioramento di tale situazione: taluni provvedimenti sono stati già presi e, per quanto riguarda più specificatamente il Sud-Est anatolico, ove risiedono consistenti popolazioni curde, il Governo turco sta attuando un ampio programma di sviluppo socio-economico teso a favorire un innalzamento delle condizioni di vita e un incremento dell'occupazione.

In linea con la tradizionale posizione dell'Italia, il Governo intende continuare seguire il problema con la massima attenzione, e fame oggetto di discussione sia in sede bilaterale che nel quadro multilaterale, ed in particolare in ambito europeo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SERRI

(3 febbraio 1998)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che al momento dell'introduzione dell'eurotassa il Governo ha promesso ai contribuenti il rimborso totale della stessa;

che tale promessa ha suscitato delle perplessità nei cittadini i quali non sono abituati ad ottenere i rimborsi delle imposte pagate ma, al contrario, sono spesso costretti a subire dei ritardi ingiustificati addirittura anche nei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto in credito;

che il Governo sta rilasciando dichiarazioni contraddittorie in materia di restituzione al contribuente dell'Eurotassa; infatti, dopo alcuni mesi dalla introduzione dell'imposta, il Ministro delle finanze ha espresso dapprima delle perplessità riguardo alla possibilità di rimborso totale e poi ha accennato alla restituzione del 70 per cento di tale imposta;

che l'ultima dichiarazione in ordine di tempo è quella secondo la quale il Governo si è impegnato a restituire il 60 per cento dell'eurotassa;

considerato che le notizie sull'argomento variano di giorno in giorno creando confusione ed incertezze nei contribuenti,

si chiede di sapere se non si ritenga che sia il caso di dare sull'argomento certezze ufficiali e se, anzichè procedere a rimborsi che presentano sempre delle difficoltà e costi per l'amministrazione, non sia preferibile prevedere la restituzione della tassa attraverso la compensazione in sede di dichiarazione dei redditi con altre imposte dovute dal contribuente.

(4-08924)

(16 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine alla restituzione della cosiddetta eurotassa.

Al riguardo si osserva che, anche di recente, il Governo ha avuto modo di confermare pubblicamente la volontà di restituire quota parte delle somme versate quale contributo per «l'obiettivo Euro», conformemente a quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri fin dall'introduzione del tributo.

Per quel che concerne la misura di tale restituzione, attualmente non è possibile procedere ad una quantificazione certa, che si presume in ogni caso superiore, in percentuale, alla metà degli importi versati dai contribuenti.

Riguardo alle modalità ed ai tempi dell'operazione si ritiene che la restituzione potrà avvenire nell'anno 1999, probabilmente adottando le medesime procedure utilizzate per il pagamento dell'imposta di che trattasi.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 gennaio 1998)

TONIOLLI. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che la maggior parte della aziende venete produttrici di erba medica essiccata è concentrata nel Basso Polesine, di cui sono noti i ritardi e le difficoltà rispetto al più fortunato restante territorio regionale;

che la regione del Veneto, con delibera della giunta regionale n. 1768 del 23 aprile 1996, disponeva, oltre ad altre limitazioni, l'introduzione di un meccanismo di soglia secondo cui l'organo di controllo (IRA) dovrà esprimere parere negativo all'erogazione dell'aiuto comunitario, qualora la produzione annuale di foraggi secchi ottenuta dall'impresa di trasformazione superi la produzione massima ottenibile «... calcolata moltiplicando l'intera superficie disponibile dalla impresa per le rese medie storiche degli ultimi 4 anni, suddivise per zone omogenee»;

che l'Ispettorato regionale per agricoltura di Rovigo ha fissato in quintali 130 per ettaro la posizione massima di foraggio essiccato ammissibile per ottenere il contributo comunitario;

che detta restrizione è illegittima e contraria alla norma comunitaria, la quale basa la corresponsione dell'aiuto sulla produzione effettivamente uscita e controllata nei suoi valori (umidità, proteine) tramite un contemporaneo prelevamento di campioni, senza porre limite alla capacità produttiva dell'operatore;

che la media triennale non è un parametro affidabile, in quanto fattori ambientali, climatici, di diversa fertilità o di impegno umano influiscono sulle diverse zone prese in esame, sicchè superfici più vaste possono, per pigrizia e per altri fattori, risultare meno produttive, e viceversa;

che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo, nella determinazione del quantitativo per ettaro di prodotti essiccati da ammettere all'aiuto della Comunità europea, ha ritenuto omogenee zone che non lo sono e, ai fini della citata determinazione, ha operato con dati incompleti o incerti al punto 2 del protocollo 14009/ 4.0.11.2.0 in data 29 ottobre 1996;

che le suddette restrizioni e controlli spesso arbitrari e oppressivi hanno già arrecato danni economici alle aziende e allarme per l'occupazione in una zona già fortemente penalizzata in campo sociale ed economico;

che in nessun altra regione o Ispettorato provinciale si riscontrano analoghe disposizioni o severità nei controlli,

si chiede di sapere:

se la delibera della giunta regionale n. 1768 del 23 aprile 1996 sia legittima, o comunque arbitrariamente innovativa rispetto alla normativa comunitaria in materia;

se sia giusto che gli operatori del settore del Basso Polesine debbano essere discriminati rispetto a quelli delle altre regioni;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di tranquillizzare gli animi degli agricoltori polesani, promuovendo l'annullamento di una disposizione che è in contrasto con la norma della Comunità europea, e minaccia gravemente l'economia e l'occupazione.

(4-06037)

(27 maggio 1997)

RISPOSTA. – La vigente regolamentazione comunitaria nel settore dei foraggi essiccati (regolamenti CE n. 603 del 1995 del Consiglio e n. 785 del 1995 della Commissione) stabilisce, tra l'altro, le condizioni di ammissibilità nonchè i criteri di erogazione dell'aiuto relativo alla trasformazione dei foraggi verdi.

Con le circolari ministeriali n. D/351 del 29 marzo 1995 e D/233 del 5 marzo 1996 sono state adottate le conseguenti disposizioni ai fini dell'effettuazione dei controlli relativi alle domande di aiuto presentate dalle imprese di trasformazione interessate.

In particolare si rileva che il citato regolamento n. 603 del 1995 detta disposizioni concernenti le quantità massime ammissibili all'aiuto per singolo Stato membro, assegnando all'Italia una quota di produzione di foraggi pari a 523.000 tonnellate di essiccati al sole e macinati.

Il Consiglio CE ha stabilito inoltre che quando in uno Stato membro si verifica il superamento della quota produttiva assegnata i titolari dell'aiuto subiscano una penalità fissata in misura proporzionale all'entità dell'eccedenza constatata.

Ogni anno, dopo la data del 31 maggio, la Commissione CE, sulla base dei dati forniti dai singoli Stati membri, previo accertamento dell'eventuale splafonamento della quantità massima garantita, autorizza il pagamento integrale o ridotto dell'importo dell'aiuto da versare alle imprese di trasformazione dei foraggi verdi.

L'articolo 13 del regolamento CE n. 785 del 1995 impone alle imprese di trasformazione di mettere a disposizione dell'organismo incaricato del controllo i documenti concernenti:

gli elementi che consentano di determinare la capacità produttiva dell'impresa;

l'indicazione della scorta di combustibile esistente nell'impresa all'inizio e alla fine del periodo di produzione dei foraggi essiccati;

le fatture di acquisto del combustibile e le bollette relative al consumo di elettricità durante il medesimo periodo;

l'indicazione delle ore di funzionamento degli essiccatoi e, per gli essiccati al sole, dell'impianto di macinazione.

Sulla scorta di detti elementi l'organo di controllo verifica la corrispondenza tra la quantità di prodotto verde o essiccato al sole lavorata e la quantità di disidradati e/o essiccati al sole e macinati, uscita dai locali dell'impresa di trasformazione. Qualora dal predetto controllo risulti che la quantità di foraggi essiccati indicata in una o più domande di aiuto supera la quantità effettivamente uscita dall'impresa interessata, l'importo dell'aiuto erogabile viene calcolato in base alla quantità realmente uscita, diminuito del doppio dell'eccedenza constatata. Ove detta eccedenza superi del 20 per cento la quantità uscita, nessun aiuto viene concesso.

Tutto ciò premesso, può sostenersi che l'organo di controllo competente per territorio deve limitarsi a verificare la suddetta corrispondenza e, nei casi di accertata irregolarità, disporre nel senso sopra precisato. Non è dunque possibile che un organo di controllo introduca criteri di accertamento della produzione di foraggi essiccati diversi da quelli derivanti dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di applicazione, instaurando in tal modo elementi di notevole discriminazione tra soggetti operanti in ambiti territoriali diversi.

L'iniziativa della Regione Veneto di limitare, secondo un criterio non previsto dalla regolamentazione comunitaria, in quintali 130 la produzione massima per ettaro non appare quindi conforme alla normativa che regola il settore.

In proposito si segnala che recentemente due ditte trasformatrici hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato contro la Re-

gione Veneto contestando, in particolare, la legittimità del criterio forfettario di determinazione della quantità di prodotto trasformato ottenibile nell'azienda utilizzatrice del foraggio verde e/o del foraggio essiccato al sole da macinare.

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

(5 febbraio 1988)

TRAVAGLIA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che il giudice del tribunale di Milano dottor Carlo Crivelli ha sollevato in passato qualche perplessità per esternazioni dal contenuto discutibile in relazione al suo ruolo di giudice, e che la stessa corte d'appello di Milano aveva già espresso rilievi critici sull'esercizio delle sue funzioni, si chiede di sapere:

per quali motivazioni si ritenga che il Consiglio superiore della magistratura abbia deliberato la promozione del dottor Crivelli a cariche direttive superiori;

per quali motivazioni sia stata esaminata la carriera del magistrato in questione solamente fino al 15 aprile 1995 e non fino al 18 settembre 1996, quando in un colloquio con il pubblico ministero dottor Gherardo Colombo, il magistrato in questione si riproponeva di utilizzare la tattica del «bastone e della carota» nei confronti di imputati in pubblici processi.

(4-06094)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che con decreto ministeriale in data 17 giugno 1997, ricettivo di delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 21 maggio 1997, il dottor Carlo Crivelli, Presidente di Sezione del tribunale di Milano è stato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori.

Detta declaratoria di idoneità decorre dal 15 aprile 1995, poichè proprio in tale data il magistrato in questione ha maturato il relativo diritto, in assenza di rilievi negativi espressi nei suoi riguardi.

Dall'esame del verbale dell'assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura del 21 maggio 1997 che assunse la delibera si evince che il Consiglio non ritiene di dover valutare l'episodio a cui si riferisce l'interrogazione in quanto accaduto in epoca successiva al termine ultimo del periodo da valutare (15 aprile 1995) ai fini della valutazione per l'idoneità.

I periodi successivi avrebbero potuto essere valutati esclusivamente per il conferimento di incarichi direttivi.

Va rilevato che la proposta di rinvio in Commissione della pratica venne respinta con 4 voti a favore, 20 contrari e 3 astenuti

mentre la delibera di cui sopra riportò 20 voti a favore, 2 contrari e 5 astensioni.

Con riguardo alle dichiarazioni rese dal dottor Carlo Crivelli nel corso dell'informale colloquio casualmente intercettato e registrato con il rappresentante dell'Ufficio del pubblico ministero ed udienza conclusa del 18 settembre 1996 questo Ministero ha promosso l'azione disciplinare ritenendo che tale comportamento, idoneo in astratto ad essere interpretato come manifestazione di contiguità e/o di una maggiore considerazione delle ragioni del rappresentante dell'accusa, appariva aver offuscato l'immagine d'imparzialità e correttezza che ogni magistrato deve mantenere nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(13 febbraio 1998)

VEGAS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Premesso:

che nel corso di una intervista concessa a fine agosto il Ministro delle finanze aveva affrontato il problema della restituzione dell'eurotassa, confermando l'impegno politico assunto dal Governo di restituire parte dei versamenti effettuati da ciascun contribuente a partire dal 1999;

che in data 20 settembre 1997 il Ministro del tesoro, nel corso della conferenza stampa conclusiva del G-7 di Hong Kong, ha dichiarato che la restituzione dell'eurotassa non è prevista nella finanziaria 1998, sottolineando che «non si è mai parlato di restituzione nel 1998, ma successivamente e a certe condizioni»;

che il 21 settembre 1997 il Sottosegretario per il tesoro, Piero Giarda, in una intervista al GR-RAI, ha precisato che non ci sarà una restituzione in denaro dell'eurotassa, ma altre soluzioni come ad esempio riduzioni delle aliquote Irpef o crediti d'imposta;

che fonti del Ministero delle finanze il 22 settembre 1997 hanno reso noto che le somme versate dai contribuenti per la cosiddetta eurotassa saranno restituite dal Governo nei tempi e con le modalità previste,

l'interrogante chiede di conscere:

se e quando si intenda restituire ai contribuenti l'eurotassa;

se il Governo intenda mantenere l'impegno politico di restituire le somme riscosse o se intenda, con un atto di forza profondamente antidemocratico, ingannare il cittadino contribuente, non mantenendo la parola data;

fino a quando il Governo intenda porre in atto metodi e sistemi di prelievo fiscale che non trovano spazio in un regime democratico.

(4-07828)

(1° ottobre 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine alla restituzione della cosiddetta eurotassa.

Al riguardo si osserva che, anche di recente, il Governo ha avuto modo di confermare pubblicamente la volontà di restituire quota parte delle somme versate quale contributo per «l'obiettivo Euro», conformemente a quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri fin dall'introduzione del tributo.

Per quel che concerne la misura di tale restituzione, attualmente non è possibile procedere ad una quantificazione certa, che si presume in ogni caso superiore, in percentuale, alla metà degli importi versati dai contribuenti.

Riguardo alle modalità ed ai tempi dell'operazione si ritiene che la restituzione potrà avvenire nell'anno 1999, probabilmente adottando le medesime procedure utilizzate per il pagamento dell'imposta di che trattasi.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 gennaio 1998)

VELTRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, dell'ambiente e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nella conferenza di Barcellona del 27 novembre 1995 è stato approvato un programma di lavoro per l'area del Meditteraneo basato essenzialmente sullo sviluppo sostenibile, sul trasferimento di tecnologie, sulla formazione delle risorse umane;

che le coordinate individuate nella conferenza, per una efficace azione di riequilibrio dello sviluppo contraddittorio e non omogeneo nel bacino del Mediterraneo, sono, oltre alla ricerca della pace e della stabilità, la crescita economica, per una zona di prosperità condivisa, e la valorizzazione della dimensione umana;

che sono in corso di elaborazione progetti ed iniziative quali il programma «Bacino mediterraneo e clima globale», il programma «Sistemi avanzati di calcolo ad alte prestazioni per ambiente, metereologia e trasporti», servizi telematici (teledidattica, telemedicina) per aree interne e marginali, trasferimento di tecnologia nell'area del Mediterraneo,

si chiede di sapere quali iniziative di stimolo, indirizzo, coordinamento delle iniziative e dei progetti in essere si intenda intraprendere, anche coinvolgendo le competenti Commissioni parlamentari, al fine di affermare il ruolo che l'Italia deve avere nell'area del Mediterraneo in termini omogenei e concertati.

(4-02381)

(16 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Il Governo italiano è impegnato a dare concreta attuazione ai principi e agli obiettivi della Dichiarazione di Barcellona, nella convinzione che il modello di partenariato, da essa istituito, rappresenti l'unica alternativa possibile per creare nel Mediterraneo un'area di prosperità condivisa, di stabilità e di pace.

È importante che lo sviluppo economico dei *partner* mediterranei si situi nel processo di transizione al libero scambio con il sostegno dell'Unione europea alle riforme volte alla ristrutturazione e modernizzazione dell'apparato produttivo. Momento centrale dell'adattamento all'economia di mercato è costituito da un recupero di competitività e dalla crescita economica che – ad avviso del Governo italiano – deve poggiare sulla promozione e lo sviluppo della piccola e media impresa.

Perno di tale obiettivo è il programma di progressiva privatizzazione che, per quanto riguarda la produzione manifatturiera, si articola sulla diffusione delle zone o distretti industriali e nella creazione dei centri di servizi specializzati.

L'Italia partecipa attivamente alla definizione della politica industriale regionale sulla base delle conclusioni della Conferenza ministeriale euro-mediterranea dell'Industria svoltasi a Bruxelles il 20-21 maggio 1996 ed è fra i Paesi maggiormente impegnati alla promozione dell'Associazionismo imprenditoriale.

Lo sviluppo sostenibile richiede naturalmente la protezione e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali. L'Italia ha fornito, un concorso importante alla buona riuscita della Conferenza di Marsiglia del novembre 1996 e ha organizzato a Napoli nei giorni 9-10 dicembre scorso un'altra conferenza che si è conclusa con l'adozione del sistema euro-mediterraneo di informazione sul trasferimento delle conoscenze tecniche per la gestione delle acque (SEMINUDE). Si tratta di un progresso altamente significativo poichè crea per la prima volta un collegamento a rete fra tutti i Paesi partecipanti al processo di Barcellona in uno dei settori strategici per lo sviluppo dell'area.

Analogo impegno è stato diretto al buon esito della Conferenza sull'Ambiente, che si è tenuta il 27-28 novembre 1997 a Helsinki, e che ha adottato, tra l'altro, un Programma d'Azione a breve e medio termine (SMAP) e delle linee direttrici sulle quattro priorità costituite dalla gestione integrata sulle zone costiere delle acque e dei rifiuti e la lotta contro la desertificazione.

Sono comunque da tempo in essere alcune iniziative, sia dell'Unione europea che di altri Organismi multilaterali, di interesse per la cooperazione ambientale nel Bacino del Mediterraneo.

Il monitoraggio dell'ambiente, un utilizzo oculato delle risorse idriche, una migliore gestione del territorio, uno smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente, una efficiente lotta alla desertificazione ed un maggior rispetto per la fauna ittica del Mediterraneo, sia attraverso una regolamentazione della pesca che, con l'istituzione di aree internazionali protette, sembrano essere i settori dove la cooperazione dei Paesi potrebbe dare i maggiori contributi alla tutela dell'ambiente. Le tematiche ambientali hanno inoltre una elevata

potenzialità di creare aggregazioni trasversali rispetto ai singoli settori industriali.

Per ciò che concerne i trasferimenti di tecnologie, essi avvengono attraverso la partecipazione a progetti comuni di adeguata qualità. L'Italia, in passato e soprattutto durante il semestre di Presidenza dell'Unione Europea, ha ripetutamente sottolineato in vari fori internazionali la necessità di individuare ed eliminare quegli ostacoli che si frappongono ad un efficace trasferimento ed i mezzi per superarli.

In un quadro di accresciuta liberalizzazione dei mercati e di definizione dei rapporti fra commercio ed ambiente in seno al WTO, il principale ostacolo al trasferimento viene individuato nella scarsità della domanda di tecnologie ambientali, derivante da insufficiente conoscenza dei danni provocati dall'uso di tecnologie obsolete e dall'adozione di politiche che privilegiano altri obiettivi rispetto alla tutela dell'ambiente. A tale riguardo si rende opportuno assumere iniziative, nell'ambito dell'Unione europea, per favorire la domanda di tali tecnologie da parte dei paesi in via di sviluppo, attraverso la divulgazione, di informazione sulle problematiche ambientali e azioni per promuovere politiche pubbliche adeguate.

Nell'ambito delle tematiche sollevate nell'interrogazione in questione, questo Ministero si muove, anche nell'ottica della riforma generale del settore, secondo le seguenti linee direttrici:

partecipazione alla politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea, con uno stanziamento di circa 1.000 miliardi l'anno circa il doppio rispetto ai fondi stanziati per l'aiuto bilaterale e multilaterale;

forte coordinamento politico-programmatico con le Agenzie dell'ONU, la Banca Mondiale e le Banche Regionali di sviluppo;

applicazione dell'Agenda 21 – che recepisce e amplifica gli indirizzi della Conferenza di Rio – e delle successive Convenzioni ambientali globali sulla biodiversità, cambiamenti climatici, desertificazione; convenzioni e protocolli per la protezione dello strato di ozono; convenzioni sul commercio delle specie protette, sui prodotti chimici, sui rifiuti tossici, sulla protezione degli ecosistemi umidi, sull'inquinamento dei vari mari ed oceani, eccetera;

partecipazione alle attività della Commissione per lo sviluppo sostenibile, organo sussidiario del consiglio Economico e Sociale;

partecipazione ai Consigli di Amministrazione dei G.E.F. (Global Enviro ent Facility) – organo di finanziamento per attività ambientali nei Paesi in via di sviluppo e dell'U.N.E.P.

promozione e sviluppo di collaborazioni ambientali bilaterali con i Paesi in via di sviluppo;

promozione e sviluppo di collaborazioni ambientali multilaterali con i Paesi in via di sviluppo.

Tale politica di cooperazione ambientale viene applicata essenzialmente nei settori della biodiversità, cambiamenti climatici, desertificazione, acque internazionali, protezione dello strato di ozono, senza trascurare aspetti che vanno dall'impegno per la ricostruzione della Bosnia, al sostegno significativo del popolo palestinese, a programmi di svilup-

po umano a partecipazione locale in Centro America o in Mozambico, ad alcune *joint-ventures* industriali, a molte azioni contro la povertà.

In ogni caso, gli interventi sono stati soprattutto improntati alla formazione dei quadri tecnici dei Paesi in via di sviluppo (*capacity building*) ed alle valorizzazioni delle iniziative locali, poichè questa è la principale esigenza e richiesta di detti Paesi e poichè ciò costituisce per l'Italia l'investimento più efficace per dare radici, su ogni piano, alle relazioni di collaborazione internazionali.

Gli interventi sono stati attuati in via prioritaria su tutta la riva sud del Mediterraneo, seguita dall'Africa Australe e dal Corno d'Africa, per finire con alcuni interventi nell'America centro meridionale ed in alcuni Paesi asiatici, tra cui la Cina.

In particolare, per quanto attiene al Mediterraneo, sono stati approvati i seguenti progetti, molti dei quali in corso di attuazione:

Progetto relativo ad «Impianto per il trattamento delle acque reflue di Sabal el Asfar» in Egitto per un importo complessivo di 96.818.596 $ USA, da realizzare nell'ambito di un più ampio piano di rifacimento del sistema delle acque di scarico dei Cairo. L'impianto – che prevede il trattamento dei liquami e dei fanghi delle acque reflue – servirà una popolazione di circa 18 milioni di abitanti e sarà uno dei più grandi esistenti al mondo. I lavori, iniziati nel 1992, sono tuttora in corso.

«Riabilitazione dei pascoli e costituzione di una riserva naturale nella steppa siriana» in Siria per un importo di 3.155.004 $ USA; il progetto si situa nel quadro di un ripristino del territorio e della fauna locale.

«Assistenza nella pianificazione, formulazione e analisi della politica agraria e nella raccolta ed elaborazione delle statistiche in agricoltura» in Siria, per un importo di 815.000 $ USA. Si tratta di un progetto complementare al precedente.

«Foreste e sicurezza alimentare nella regione mediterranea e nel Medio Oriente (Giordania, Siria e Turchia)», per un importo di 2.504.470 $ USA. Si tratta di un progetto a carattere regionale che interessa la Giordania, la Siria e la Turchia, proponendosi di contribuire alla conservazione delle foreste e dei pascoli con la partecipazione delle popolazioni locali.

«Riabilitazione della rete fognaria di Betlemme, Beit Sahour in Palestina» per un importo di lire 8.800.000.000. Il progetto prevede, oltre alla realizzazione delle opere relative a tubazioni e collettori di liquami, anche la formazione *in loco* ed in Italia del personale locale per la gestione e la manutenzione degli impianti.

«Riabilitazione dell'acquedotto di Hebron» – 1ª fase – in Palestina, per un importo di lire 3.200.000.000. – «Progetto presso il Beach Camp dell'U.N.R.W.A. a Gaza», in Palestina, per un importo di 6.362.000 $ USA. Si tratta di un progetto di risanamento ambientale. Al riguardo, il Governo italiano destinerà circa 2 milioni di dollari per il miglioramento dell'impianto per il trattamento dei rifiuti solidi del campo e per il sistema di fognatura. Il progetto è già avviato, anche se in ritardo rispetto alla programmazione prevista.

«Programma integrato per la valorizzazione del Sahara e del Sud della Tunisia. Conservazione delle acque e dei suoli nei bacini imbriferi di Siliana, Marguellil e Zaghouan» in Tunisia, per un importo complessivo di lire 16.200.000.000. Tale progetto è stato approvato, ma deve essere ancora avviato.

«Programma di supporto all'Egypt Environmental Affairs Agency Technical Cooperation Office for the Environment (EEAA-TCOE) per l'esecuzione dei progetti nell'ambito del programma ambientale seguente al Piano di azione nazionale per l'ambiente (NEAP: National Envirornmental Action Plan)» in Egitto, per un importo complessivo di lire 7.637.111.000. Il progetto si articola in tre componenti: una relativa all'utilizzo delle acque; una seconda relativa alla tutela del territorio ed alla conservazione delle risorse naturali ed una terza che tende alla tutela del patrimonio culturale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SERRI

(4 febbraio 1998)

WILDE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – In relazione alla causa civile n. 5658/93 R.G. promossa da Zubani Aldo, Maddalena, Letizia ed Angela contro il comune di Brescia, giudice istruttore dottor Sabbatini (si richiede di rimuovere una rete metallica che racchiude una superficie di fatto mai accorpata agli edifici realizzati);

premesso:

che la stessa corte d'appello, con sentenza di secondo grado n. 58 del 27 novembre 1996, stabilisce che la superficie che spetta alla cooperativa è di metri quadrati 3.095 per cui la parte cintata non risulterebbe di proprietà della cooperativa; tale conferma è riportata anche nella relazione degli assessori del comune di Brescia, dottori Moreni e Gatelli;

che in data 22 settembre 1997 il dottor ingegner Mario Nova della direzione urbanistica della regione Lombardia, con protocollo n. URB 97-15183 EV 22 settembre 1997, invitava ad assumere i necessari provvedimenti in relazione anche ad un esposto datato 7 agosto 1997 a firma del direttore della Federazione provinciale di Brescia, Confederazione nazionale coltivatori diretti, ma nulla si è ancora mosso;

che la vicenda Zubani rimane clamorosa in tutti i suoi aspetti, in quanto lo stesso Ministro in indirizzo ha confermato tutti i punti esposti nelle precedenti interrogazioni presentate dallo scrivente; ciononostante il sindaco di Brescia non si attiva in merito su una vicenda che si prolunga dal 1981; traspare quindi un comportamento che evidenzierebbe chiaramente una ben precisa mancanza di volontà nel risolvere i problemi con la famiglia Zubani; se così non fosse la trasparenza e la moralità che tale contesto esprime avrebbe già trovato soluzione da anni;

che, come ricordato nella risposta del Ministro in indirizzo all'interrogazione parlamentare n. 4-00528 del 19 giugno 1996 presentata dallo scrivente, ben tre ex sindaci furono coinvolti anche penalmente e solo la decorrenza dei termini ha sanato la situazione,

si chiede di conoscere:

se si ravvisino omissioni, rallentamenti e ben precise volontà di rallentare decisioni nel contesto Zubani da parte dell'amministrazione comunale di Brescia, visto che a distanza di 18 anni nessun risultato si è ancora ottenuto, nonostante che i proprietari di tale area si siano aggiudicate tutte le sentenze aperte in merito, persino a livello della Corte europea dei diritti dell'uomo (affare Zubani n. 43/1995/549/635), come tra l'altro evidenziato nella risposta del Ministro dell'interno all'interrogazione n. 4-00528 presentata in data 19 giugno 1996;

se risultino essere regolari a tutti gli effetti le concessioni rilasciate dal comune di Bresica alle cooperative «comitato quartiere S. Polo case» e «case degli amici di San Polo»;

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi in merito o quali siano le reali motivazioni che rallentano la definizione dell'*iter*.

(4-08073)

(16 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Sulla questione si è già ampiamente riferito in occasione di risposte ad altri analoghi atti parlamentari, come del resto riconosciuto dall'onorevole interrogante.

Si osserva, comunque, che i quesiti nuovamente proposti, non essendo attinenti all'ambito proprio dell'intervento governativo, potrebbero essere più opportunamente posti agli organi competenti in sede locale.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(9 febbraio 1998)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. – Premesso:

che in relazione alla risposta data dal Ministro dell'interno in data 1° agosto 1997 alle interrogazioni 4-00528, 4-00873 e 4-01711 viene confermato che in merito all'annosa controversia che vede contrapposti in sede amministrativa, civile e penale i titolari di una azienda agricola in Brescia, i fratelli Zubani, ed il comune di Brescia, in data 26 aprile 1995 il tribunale di Brescia provvedeva a determinare la somma dovuta dal comune di Brescia a titolo di risarcimento danni, fissandola in lire 599.605.830 più gli interessi legali dal giorno dell'occupazione;

che circa i risvolti penali furono notificate comunicazioni giudiziarie ai sindaci di allora, Cesare Trebeschi e Pietro Padula, e ad altre 59 persone e venivano altresì coinvolti i presidenti delle due cooperative, rispettivamente Bruno Bovoloni e Renato Zanola, per il reato di cui

all'articolo 17, lettera *b)*, della legge n. 10 del 1977 per aver eseguito lavori senza legittima concessione;

che persino all'allora presidente della sezione del Coreco Armando Pietta si imputavano ipotesi di interesse privato in atti d'ufficio e di omissioni in relazione all'attività di commissario *ad acta* incaricato dal TAR di dare esecuzione alla reintegrazione degli Zubani in porzioni di terreno, disposta con sentenza n. 600/86 del 31 ottobre 1986 (poi annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 415/87 dell'8 luglio 1987);

che nonostante le suindicate premesse il procedimento penale in argomento si è concluso con un decreto di archiviazione emesso dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Brescia in data 21 dicembre 1990;

che in data 26 giugno 1996 il procuratore della Repubblica dottor Francesco Piantoni disponeva il sequestro preventivo delle aree insistenti sul mappale n. 34 del foglio 238 NCTR di Brescia occupate dalle cooperative «Comitato di quartiere San Polo Case» e «Case degli amici di San Polo» fatte recintare dall'ufficiale giudiziario, signor Antonio Borgia, in data 20 giugno 1996, perchè sarebbero sembrate diverse da quelle oggetto delle convenzioni formulate da dette cooperative ed il comune di Brescia;

che in data 7 agosto 1996 la Corte europea dei diritti dell'uomo (Consiglio d'Europa) si è pronunciata sul ricorso formulato dai fratelli Zubani (affare Zubani n. 43/1995/5497635) evidenziando le giuste e legittime richieste dei ricorrenti;

che il contesto Zubani evidenzia una situazione clamorosa dove dei cittadini che iniziano una controversia legale nel 1981 vincono a tutti i livelli, compreso il Consiglio d'Europa, vengono imposti dei risarcimenti all'amministrazione comunale di Brescia, ma i risarcimenti vengono continuamente ritardati, mentre al contrario le cooperative continuano a ripetere atti illeciti come per i fatti legati al sequestro preventivo del 26 giugno 1996,

si chiede di sapere:

per quanto tempo si ritenga debbano i fratelli Zubani ancora sopportare l'arroganza del sistema consociativo tra amministrazione comunale di Brescia e cooperative «Comitato di quartiere San Polo Case» e «Case degli amici di San Polo» e quindi se non si ritenga che debbano avere quanto loro spettante e riconosciuto persino dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;

se non sia il caso di rivedere le responsabilità anche dell'attuale sindaco di Brescia, che finge di ignorare il caso Zubani, quando deve ai Zubani importi dovuti ed imposti con sentenza del tribunale di Brescia del 26 aprile 1995;

se non si ritenga che sia alquanto strano che nonostante i vari passaggi di carattere penale che hanno visto incriminate ben 59 persone, tra cui 2 sindaci, sia stato emesso un decreto di archiviazione dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Brescia in data 29 dicembre 1990 e lo stesso tribunale, a distanza di 5 anni, determini il risarcimento dei danni, quindi riconoscendo le ragioni dei fratelli Zubani;

se si ritenga che queste vicende giudiziarie risultino essere a tutti gli effetti trasparenti, visto che si procede ad espropri illegittimi di aree, si costruisce senza concessioni e tutti la fanno franca, mentre gli Zubani sono tutt'ora privi del risarcimento dei danni e del pagamento delle aree;

se esistano veramente le due cooperative «Comitato di quartiere San Polo Case» e «Case degli amici di San Polo» ed a quale delle due sia stata infine concessa la concessione;

se siano ravvisabili responsabilità penali da parte degli amministratori pubblici e privati implicati nei fatti suesposti;

come siano stati inseriti nei bilanci del comune di Brescia gli importi relativi agli acquisti delle suindicate aree o se rimanga un debito fuori bilancio e se l'importo sarebbe di lire 1.010.255.000, e quindi se il sindaco di Brescia non intenda cautelarsi per recuperare la somma attraverso un'azione legale nei confronti di coloro che hanno causato il danno e quando il sindaco intenda onorare il debito;

se la Corte dei conti risulti essere al corrente di tale situazione;

se il Ministro di grazia e giustizia non intenda rivedere tutti i passaggi, compresi le date e i comportamenti di tutti i soggetti che hanno avuto rapporti con le suindicate aree, visto che di trasparente c'è ben poco;

poichè il Ministro di grazia e giustizia non ha ancora risposto alle interrogazioni 4-06503 e 4-07587 presentate in data 18 giugno 1997 e 17 settembre 1997, se questi abbia accertato se ci sia connessione con gli altri problemi arrecati agli Zubani nell'altra vertenza legale presso la pretura circondariale di Brescia relativa alla separazione e al relativo affidamento dei figli della coppia Giuseppe Zubani e Paola Bedulli, visto che pur trattandosi di due ben diversi contesti vi sarebbero pesanti sospetti su come vengono trattati i Zubani, in quanto sembra assurdo negare a Giuseppe Zubani di vedere i propri figli.

(4-08871)

(10 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Sulla questione si è già ampiamente riferito in occasione di risposte ad altri analoghi atti parlamentari, come del resto riconosciuto dall'onorevole interrogante.

Si osserva, comunque, che i quesiti nuovamente proposti, non essendo attinenti all'ambito proprio dell'intervento governativo, potrebbero essere più opportunamente posti agli organi competenti in sede locale.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(10 febbraio 1998)